

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 4 ^a Senato)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	30
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)	»	31
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	35
GIUSTIZIA (II)	»	36
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	55
DIFESA (IV)	»	62
FINANZE (VI)	»	65
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	68
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	70
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	72
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	84
AFFARI SOCIALI (XII)	»	95
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	114

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	<i>Pag.</i> 125
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 126

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione *ex* articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Milano – sezione 7^a penale nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Carlo Fidanza, deputato all'epoca dei fatti, (procedimento n. 28200/20 RGNR – n. 4978/22 RG TRIB) (doc. IV-ter, n. 11) (*Seguito dell'esame e conclusione*) ... 3

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 12.10.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione *ex* articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Milano – sezione 7^a penale nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Carlo Fidanza, deputato all'epoca dei fatti, (procedimento n. 28200/20 RGNR – n. 4978/22 RG TRIB) (Doc. IV-ter, n. 11).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 20 dicembre 2022.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità, che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Carlo Fidanza, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Milano –

sezione 7^a penale (procedimento n. 28200/20 RGNR – n. 4978/22 RG TRIB) (Doc. IV-ter, n. 11).

Chiede ai colleghi se intendono intervenire sulla proposta della relatrice, on. Bisa, secondo la quale le dichiarazioni dell'on. Fidanza, oggetto del procedimento penale presso il Tribunale di Milano, devono essere considerate insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Enrica ALIFANO (M5S) come già anticipato nella seduta precedente, conferma il voto contrario del Gruppo Movimento 5 stelle. In particolare evidenzia che, a suo avviso, non ricorrono nel caso di specie i requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità. Più specificamente, è dell'opinione che non sussista il nesso di funzione *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto non è dato riscontrare né la corrispondenza sostanziale di contenuti né il nesso temporale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e gli atti parlamentari dell'on. Fidanza, ricordati dalla relatrice.

Dario IAIA (FdI) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta della relatrice, che trova del tutto coerente con la normativa e la giurisprudenza in

tema di insindacabilità parlamentare. In particolare, ritiene che sia riscontrabile, nel caso sottoposto all'esame della Giunta, una perfetta corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni dell'on. Fidanza, oggetto di incriminazione, e gli atti parlamentari posti in essere dal predetto deputato. Infine, insiste sul fatto che, in considerazione del ridotto lasso di tempo trascorso tra la pubblicazione del *post* su *Facebook* del 3 dicembre 2018 e la presentazione dell'interrogazione a risposta scritta del successivo 5 dicembre, deve ritenersi sufficiente anche il requisito del nesso temporale richiesto dalla Corte costituzionale.

Devis DORI (AVS) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo alla proposta della relatrice.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) come ha già anticipato nella seduta di ieri, conferma il voto favorevole del proprio Gruppo alla proposta della relatrice, che trova pienamente condivisibile. Ribadisce la propria convinzione secondo cui le dichiarazioni dell'on. Fidanza non sono il frutto di esternazioni improvvisate, ma costituiscono il portato di uno specifico impegno in sede parlamentare del deputato in questione, che spesso si è battuto per la tutela e la salvaguardia dei minori. L'interrogazione a

risposta scritta del 5 dicembre 2018, in cui è viene criticata la mostra « *Porno per bambini* », costituisce solo un esempio di tale impegno, cui però vanno aggiunte anche talune proposte di legge presentate all'inizio della XVIII legislatura. Conferma che, anche a suo avviso, vi è sostanziale contestualità tra le dichiarazioni del 3 dicembre e l'interrogazione del 5 dicembre appena menzionata.

Antonella FORATTINI (PD-IDP) trova che la relazione dell'on. Bisa sia dettagliata e pienamente convincente. Annuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta in essa contenuta.

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta della relatrice secondo la quale le dichiarazioni dell'on. Fidanza contenute nel video – pubblicato su *Facebook* il 3 dicembre 2018 – costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta della relatrice.

La seduta termina alle 12.30.

COMMISSIONI RIUNITE

XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 4^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	5
Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, sulle relative linee programmatiche (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5

AUDIZIONI

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica **Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA**. — Interviene il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, **Raffaele Fitto**.

La seduta comincia alle 8.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA, presidente, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *web-TV*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, sulle relative linee programmatiche.

(*Svolgimento e conclusione*).

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA, presidente, introduce la procedura informativa in titolo.

Il Ministro **Raffaele FITTO** svolge un'ampia illustrazione delle linee programmatiche.

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA, presidente, ringrazia il Ministro Fitto e dà la parola al deputato **Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA)**, presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati.

Prendono la parola, per porre quesiti ed osservazioni, la senatrice **Tatjana ROJC (PD-IDP)**, il deputato **Antonio GIORDANO (FDI)**, le senatrici **Dolores BEVILACQUA (M5S)** ed **Elena MURELLI (LSP-PSd'Az)**, il senatore **Marco LOMBARDO (Az-IV-RE)**, il deputato **Piero DE LUCA (PD-IDP)**, il sena-

tore Marco SCURRIA (FdI), i deputati Stefano CANDIANI (LEGA) e Maria Anna MADIA (PD-IDP), che intervengono da remoto, il senatore Domenico MATERA (FdI), le deputate Elisa SCUTELLÀ (M5S), che interviene da remoto, e Isabella DE MONTE (A-IV-RE), la senatrice Francesca TUBETTI (FdI) e i senatori Pietro LOREFICE (M5S) e Guido CASTELLI (FdI), ai quali replica il Ministro FITTO.

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA, *presidente*, ringrazia il Ministro Fitto e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE. Atto n. 14 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*)

7

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE.

Atto n. 14.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni scadrà il 19 gennaio 2023. Dà quindi la parola al relatore per la II Commissione, onorevole Calderone, per l'illustrazione del provvedimento.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del collega Pietrella, relatore per la X Commissione, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla direttiva 2020/1828/UE che disciplina l'istituto dell'azione rappresentativa – esperibile dagli enti legittimati – al fine di ottenere provvedimenti inibitori o compensativi a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in specifiche materie del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento. Segnala che il termine di recepimento della direttiva è stabilito al 25 dicembre 2022 dall'articolo 24 della medesima direttiva, che indica un termine diverso, il 25 giugno 2023, per la decorrenza delle disposizioni attuative. Quanto al procedimento di recepimento, ricorda che la delega è conferita dalla legge di delegazione europea 2021 (legge 4 agosto 2022, n. 127), che include tale direttiva nell'allegato A. Poiché alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2021 (vale a dire il 10 settembre 2022) il termine ordinario di quattro mesi antecedenti la data ultima per il recepimento era già scaduto, si applica il termine di tre mesi dall'entrata in vigore

della legge di delegazione, vale a dire il 10 gennaio 2023.

Tuttavia, dal momento che il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 19 gennaio 2023, si applica lo « scorrimento » e il termine per l'esercizio della delega si intende prorogato al 10 aprile 2023. Evidenzia quindi che lo schema di decreto in esame introduce nel Codice del consumo l'istituto dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in materie, specificamente indicate in un apposito allegato, del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento.

L'azione rappresentativa è esperibile dagli enti legittimati, vale a dire associazioni di consumatori e utenti iscritte in un apposito elenco pubblico nonché enti pubblici cui la legittimazione sia espressamente conferita dagli Stati membri.

Segnala che l'istituto si differenzia dall'azione di classe che – a seguito della riforma avvenuta con la legge 31 del 2019 – trova adesso la propria disciplina non più nel codice del consumo ma nel codice di procedura civile (titolo VIII-*bis*, articoli da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies*, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva) in quanto: l'ambito di applicazione è circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori (come definiti dalla direttiva) a fronte di violazioni di specifiche disposizioni contenute nei regolamenti dell'Unione europea e negli atti di recepimento delle direttive in materia; invece, l'azione di classe è sempre esperibile da parte di tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesioni di « diritti individuali omogenei » (e non soltanto per la tutela degli interessi collettivi dei « consumatori »); la legittimazione attiva è limitata agli enti legittimati; invece, l'azione di classe è nella titolarità di ciascun componente della « classe », nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopo la tutela dei suddetti diritti e che siano iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia; la legittimazione passiva è estesa a qualsiasi persona fisica o giuridica, pub-

blica o privata, che agisce, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; invece i destinatari dell'azione di classe sono imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività.

Passando all'articolato del testo in esame, composto di 5 articoli e un allegato, fa presente che l'articolo 1 reca modifiche al Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005. In particolare, il comma 1 inserisce nella parte V del predetto Codice dopo il titolo II.1 (Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori), recante gli articoli da 140-*ter* a 140-*quaterdecies*. Ricorda poi che l'articolo 140-*ter*, comma 1 reca le definizioni, prevalentemente mutuata dall'articolo 3 della direttiva 2020/1828/UE. Il comma 2 definisce l'ambito di applicazione, individuato nelle « azioni rappresentative », vale a dire – secondo la definizione di cui al comma 1, lettera e – le azioni per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promosse nei confronti dei professionisti per violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies* (inserito nel Codice dallo schema di decreto in commento), fermi restando i rimedi contrattuali ed extracontrattuali già previsti. Per professionista si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. Per la definizione di consumatore si rinvia invece alla definizione del Codice. I commi 3 e 4 prevedono, rispettivamente, che l'azione rappresentativa possa essere promossa anche se le violazioni sono cessate e che la cessazione delle violazioni non determini la cessazione della materia del contendere. L'articolo 140-*quater* prevede la legittimazione ad agire in capo alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, alle autorità pubbliche designate da uno Stato membro per l'applicazione delle norme europee sulla tutela dei consumatori, che ne

facciano richiesta, nonché agli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell'elenco tenuto dalla Commissione europea. L'articolo 140-*quinquies* prevede l'istituzione, nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di una sezione speciale nella quale sono iscritti gli enti e le associazioni dei consumatori legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere. Indica, quindi, i requisiti per l'iscrizione a tale sezione dell'elenco. Possono essere designati come enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere anche le autorità pubbliche designate da uno Stato membro per l'applicazione delle norme europee sulla tutela dei consumatori. I soggetti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere sono legittimati, ai sensi dell'articolo 140-*ter*, comma 2, anche a proporre le azioni rappresentative negli altri Stati membri. L'articolo 140-*sexies* prevede che entro il 26 dicembre 2023 il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunichi alla Commissione europea e renda pubblico l'elenco degli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere.

Al medesimo Ministero è affidato il compito di verificare il possesso dei requisiti da parte degli enti iscritti almeno ogni cinque anni o qualora uno Stato membro o la Commissione europea solleva riserve in proposito. L'articolo 140-*septies* disciplina le azioni rappresentative. Tali azioni possono essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di ottenere provvedimenti inibitori o compensativi. L'azione può essere promossa congiuntamente da enti legittimati di diversi Stati membri, inderogabilmente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo in cui ha sede la parte resistente (cosiddetto «tribunale delle imprese»).

I commi da 5 a 11 disciplinano le modalità di presentazione e i requisiti di ammissibilità del ricorso e il relativo procedimento (in particolare, il comma 7 prevede

che il procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione di cui al libro secondo, capo III-*quater*, del codice di procedura civile – introdotto dal decreto legislativo n. 149 del 2022, cosiddetta «riforma Cartabia», che ha contestualmente abrogato il rito sommario di cognizione – in quanto compatibile). Evidenzia che l'articolo 140-*octies* concerne i provvedimenti inibitori, stabilendo che l'ente legittimato possa richiedere la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva oppure la pubblicazione su uno o più quotidiani del provvedimento o di una rettifica. Si prevede l'obbligo di notifica del ricorso al pubblico ministero e l'applicazione dei commi dal quarto al quattordicesimo dell'articolo 840-*quinquies* del codice di procedura civile che disciplina il procedimento dell'azione di classe. L'ente legittimato non ha l'onere di provare la colpa o il dolo del professionista né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori, mentre può richiedere l'adozione di provvedimenti provvisori – con l'applicazione delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti cautelari – i quali perdono efficacia nel caso di inammissibilità o rigetto, anche non definitivi, della domanda principale. Il comma 7 dispone l'applicazione alle azioni rappresentative del settimo e dell'ottavo comma dell'articolo 840-*sexiesdecies* del codice di procedura civile (azione inibitoria collettiva). Il comma 8 prevede, infine, che l'azione rappresentativa possa essere proposta solo decorsi quindici giorni dalla richiesta di cessazione del comportamento lesivo, rivolta dagli enti legittimati al professionista.

Segnala, inoltre, che l'articolo 140-*novies* prevede la possibilità per gli enti legittimati di proporre azioni rappresentative, oltre che per ottenere provvedimenti inibitori, anche per ottenere provvedimenti compensativi a tutela degli interessi dei consumatori danneggiati. Il comma 2 rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di procedimenti collettivi. Il comma 3 prevede che in caso di soccombenza il singolo consumatore sia condannato al rimborso delle spese a favore del

resistente solo in caso di dolo o colpa grave. Fa poi presente che l'articolo 140-*decies* regola gli accordi di natura transattiva e conciliativa, prevedendo la possibilità che le parti possano depositare una proposta transattiva o conciliativa (comma 1) e che il tribunale possa invitare le parti a raggiungere una transazione (comma 2). Il tribunale verifica che la proposta non contrasti con norme imperative e non contenga clausole od obbligazioni non eseguibili (comma 3). L'articolo 140-*undecies* prevede che le informazioni sulle azioni rappresentative intentate siano rese disponibili sui siti degli enti legittimati e sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. L'articolo 140-*duodecies* prevede l'interruzione della prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili con l'azione rappresentativa a decorrere dalla notificazione dell'atto introduttivo del relativo procedimento. Evidenzia poi che ai sensi dell'articolo 140-*terdecies*, il giudice, sia nel caso di provvedimenti inibitori sia nel caso di provvedimenti provvisori, adotta misure di coercizione indiretta consistenti nella fissazione di un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti con la previsione del pagamento di una somma di denaro nel caso di inadempimento (da 1.000 a 5.000 per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo).

Infine, ricorda che l'articolo 140-*quaterdecies* detta disposizioni in materia di contributo unificato (in particolare, è esclusa l'applicazione del comma 1-*ter* dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che prevede il raddoppio del contributo per i procedimenti di competenza delle sezioni specializzate). Sottolineato che l'articolo 2 dello schema di decreto in commento modifica il decreto legislativo n. 28 del 2010, al fine di prevedere che l'azione volta ad ottenere i provvedimenti inibitori di cui all'articolo 140-*octies* non sia assoggettata al previo esperimento del procedimento di mediazione, segnala che l'articolo 3 reca modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 168 del 2003 in materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nonché che l'articolo 4 reca disposizioni

transitorie e finali, in virtù delle quali le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023 (termine previsto dall'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva). Infine, fa presente che l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Quanto all'allegato A, segnala che esso introduce l'allegato II-*septies* nel Codice del consumo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, che contiene l'elenco delle disposizioni dell'Unione europea (di cui all'allegato I della direttiva 1828/2020) la cui violazione comporta l'esperimento delle azioni rappresentative.

Osserva, a titolo esemplificativo, che si tratta di disposizioni concernenti: danno da prodotti difettosi; clausole abusive; pratiche commerciali sleali; garanzia dei beni di consumo; indicazione del prezzo; pubblicità ingannevole; trasporti; energia elettrica e gas; telefonia mobile; turismo; commercio elettronico e servizi digitali; protezione dei dati personali; sicurezza dei prodotti; sicurezza alimentare; assicurazioni; commercializzazione a distanza di servizi finanziari; prodotti d'investimento al dettaglio; fondi di investimento; credito ai consumatori; blocchi geografici ingiustificati e discriminazione basata sulla nazionalità. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 dello schema di decreto in titolo, all'adeguamento dell'allegato alle modifiche dell'allegato I della direttiva si procede con provvedimento del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Valentina D'ORSO (M5S), nel far presente che il Movimento 5 Stelle nutre una particolare sensibilità nei confronti del tema oggetto dello schema in esame, rammenta che il primo provvedimento approvato dalla Commissione Giustizia nella scorsa legislatura – vale a dire la legge 12 aprile 2019, n. 31 – ha riguardato la riforma dell'azione di classe. Nel precisare che tale provvedimento ha ripreso i contenuti dell'iniziativa assunta nella XVI legislatura dall'ex ministro Bonafede, ribadendo l'importanza attribuita al tema, avanza la richiesta di svolgere un approfondimento istruttorio attraverso un breve ciclo di audizioni.

Ritenendo che il termine del 19 gennaio prossimo per l'espressione del parere parlamentare consenta comunque lo svolgimento di eventuali audizioni, evidenzia l'esigenza di verificare la coerenza dell'intervento rispetto al quadro vigente. Ricorda che, mentre lo schema in oggetto è limitato esclusivamente ai consumatori, con la legge n. 31 del 2019, si è inteso spostare l'azione di classe dal Codice del consumo al Codice di procedura civile, al fine di ampliare la platea dei soggetti legittimati a farvi ricorso. Occorre quindi assicurarsi che si stia garantendo un quadro normativo coerente, evitando interferenze tra le due discipline, a vantaggio tanto dei cittadini che ne sono i principali beneficiari quanto degli addetti ai lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nel ricordare preliminarmente che il 19 gennaio prossimo scade il termine per l'espressione del parere parlamentare su diversi schemi di decreto legislativo, rileva che, considerata anche la concomitanza della pausa natalizia dei lavori, lo svolgimento di audizioni potrebbe rappresentare un impegno significativo, soprattutto trattandosi di Commissioni riunite. Propone quindi di fissare il termine per l'indicazione da parte dei

gruppi dei soggetti da audire, in modo da consentire alla Presidente, d'intesa tra loro, organizzare tempestivamente un ciclo di audizioni il più possibile esaustivo delle richieste, auspicabilmente già nella seconda settimana di gennaio. Si fa comunque portavoce del suggerimento avanzato per le vie brevi dal presidente Gusmeroli, il quale propone – tenuto conto dei tempi ristretti a disposizione delle Commissioni – di ricorrere eventualmente alla richiesta di contributi scritti.

Valentina D'ORSO (M5S) ritiene che possa valutare caso per caso se limitarsi alla richiesta di un contributo scritto oppure formulare l'invito a svolgere audizioni, che, consentendo il confronto e la richiesta di chiarimenti, appaiono talvolta uno strumento più adeguato per svolgere i dovuti approfondimenti.

Ciro MASCHIO, *presidente*, fissa quindi al 27 dicembre prossimo il termine per l'indicazione dei soggetti che ciascun gruppo intende audire, in modo da consentire alle presidenze di valutare le modalità migliori per la prosecuzione dell'esame e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Atto n. 10 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*)

12

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente della II Commissione
Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Atto n. 10.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scadrà il 19 gennaio 2023. Rileva tuttavia che la richiesta di parere da parte del Governo non è corredata del previsto parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e all'urgenza segnalata dal Governo, fa presente che la Presidenza della Camera ha proceduto – come da prassi – all'assegnazione dell'atto richiamando l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente su di esso prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice per la XI Commissione*, fa presente che lo schema di decreto in esame, adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 13 della legge 5 agosto 2022, n. 2021 (Legge di delegazione europea 2021), reca le norme di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Il termine di recepimento è indicato all'articolo 26 della citata direttiva al 17 dicembre 2021, ovvero al 17 dicembre 2023 per l'entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi all'obbligo di stabilire un canale di segnalazione interna ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 in capo ai soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori.

Lo schema di decreto si compone di 25 articoli e di un allegato.

Precisa che si soffermerà sugli articoli da 1 a 12, di più stretta competenza della XI Commissione.

L'articolo 1 descrive l'ambito di applicazione oggettivo della nuova disciplina del cosiddetto *whistleblowing*, che attiene alla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni nazionali o dell'Unione europea lesive dell'interesse pubblico e dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

L'articolo 2 traccia il quadro definitorio ai fini del decreto in esame.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione soggettivo della nuova disciplina, individuando i lavoratori ai quali è riconosciuta la facoltà di segnalazione, nonché i soggetti che godono delle misure di protezione, nel settore pubblico e in quello privato. Queste, infatti, sono riconosciute, oltre che ai lavoratori segnalanti la violazione, anche ai cosiddetti facilitatori, nonché ai soggetti, ai colleghi e alle persone che hanno con il segnalante legami affettivi o di parentali o rapporti abituali.

L'articolo 4 disciplina le modalità di presentazione delle segnalazioni interne, volte a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, e indica i soggetti che necessariamente devono istituire i canali di segnalazione interna. Questi devono essere previsti dai modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta o orale. Si prevede che la gestione del canale di segnalazione possa essere affidata a una persona o un ufficio interno autonomo dedicato o a un soggetto esterno. I soggetti del settore pubblico obbligati a prevedere la figura del responsabile della prevenzione e della corruzione affidano a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione. Ai Comuni è consentito condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. Altrettanto possono fare, tra loro, i datori di lavoro con meno di 250 dipendenti. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è

trasmessa, entro sette giorni, al soggetto competente.

L'articolo 5 disciplina l'iter procedurale successivo alla segnalazione interna. In particolare, sono stati introdotti specifici termini entro cui il soggetto a cui è affidato il canale di segnalazione interna deve dare riscontro al segnalante del ricevimento della segnalazione, nonché dell'attività di verifica svolta. I soggetti del settore pubblico e del settore privato sono poi chiamati a fornire informazioni chiare e facilmente accessibili anche dall'esterno sui canali e le procedure sia per le segnalazioni interne che per quelle esterne.

L'articolo 6 disciplina le condizioni per effettuare le segnalazioni esterne, sia per il settore pubblico che per quello privato. Le segnalazioni esterne possono essere effettuate se nel contesto lavorativo del segnalante non è attivo o conforme alla legge il canale di segnalazione interna, se la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna senza che abbia avuto seguito o se ha motivo di credere che una segnalazione interna non sarebbe efficace o potrebbe determinare rischi di ritorsione, oltre che nei casi in cui ha motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse.

L'articolo 7, individua l'ANAC quale autorità competente per le segnalazioni esterne, anche per il settore privato, e prevede le modalità di presentazione delle segnalazioni, attraverso canali idonei a garantire la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Prevede, inoltre, la tempestiva trasmissione all'ANAC (entro 7 giorni dal suo ricevimento) della segnalazione presentata ad un'autorità incompetente, trasmissione di cui va dato contestuale avviso alla persona segnalante.

L'articolo 8 prevede che l'ANAC debba designare personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna. Individua le attività che il personale in questione è chiamato a svolgere, introducendo anche specifici termini

volti a dare riscontro al segnalante del ricevimento della segnalazione, nonché dell'attività di verifica e analisi della stessa. Dispone, poi, che sia data comunicazione al segnalante dell'esito dell'istruttoria, che può consistere anche nella archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione. L'ANAC è tenuta, inoltre, a disporre l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione, dando avviso al segnalante di tale invio. L'ANAC comunica alla Commissione europea il numero di segnalazioni esterne ricevute e la informa sui procedimenti avviati in seguito alle segnalazioni e sugli eventuali danni finanziari derivanti dalle violazioni. L'ANAC, in caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

L'articolo 9 indica le informazioni relative alle procedure di segnalazione che l'ANAC deve pubblicare sul proprio sito internet in materia di segnalazioni esterne. In particolare, l'ANAC deve illustrare le misure di protezione previste, riportare i propri contatti, rendere note le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna, illustrare il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni e le procedure attinenti alle segnalazioni stesse, nonché i contatti degli enti del Terzo settore che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC.

L'articolo 10 prevede l'adozione di apposite linee guida da parte dell'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per le procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

L'articolo 11 dispone un incremento della dotazione organica dell'ANAC, in considerazione delle ulteriori competenze ad essa attribuite.

L'articolo 12 prevede un generale obbligo di riservatezza in forza del quale le informazioni sulle violazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse. La disposizione, inoltre, disciplina il contenuto dell'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, che non può essere rivelata o divulgata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione. È, altresì, prevista, nel caso di rivelazione dell'identità del segnalante (nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne o nel procedimento disciplinare), la previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati. È garantita anche la tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, tra cui il segnalato, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Si prevede, infine, che la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, ritiene innanzitutto utile rammentare che lo schema in esame, del quale sottolinea l'importanza, è volto al recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione dei soggetti che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo e che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 17 dicembre 2021 (per un profilo specifico, il termine per il recepimento è posto al 17 dicembre 2023).

Proseguendo l'illustrazione della porzione del testo di prevalente interesse della Commissione Giustizia sottolinea che l'articolo 13 che, in attuazione dell'articolo 17

della direttiva, disciplina il trattamento dei dati personali.

L'articolo 14 disciplina le modalità di conservazione delle segnalazioni, interne ed esterne, e della relativa documentazione differenziando a seconda che la segnalazione sia stata presentata mediante linea telefonica registrata o sistema di messaggistica vocale registrato oppure mediante linea telefonica non registrata o altro sistema di messaggistica vocale non registrato o, infine, oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto.

L'articolo 15, in attuazione dell'articolo 15 della direttiva, disciplina la divulgazione pubblica quale ulteriore modalità di segnalazione, prevedendo che debba essere effettuata a determinate condizioni, perché il segnalante possa beneficiare della protezione prevista dal decreto: che sia stata effettuata una precedente segnalazione interna ed esterna o direttamente esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7, e non è stato dato adeguato seguito nei termini ivi previsti; oppure che la segnalazione non sia stata effettuata poiché il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio – precisa la relazione illustrativa – una situazione di emergenza o il rischio di un danno irreversibile); o ancora che la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa essere inefficace considerate le circostanze del caso concreto (ad esempio – precisa sempre la relazione illustrativa – il rischio che vengano occultate o distrutte prove; che un'autorità sia collusa con l'autore della violazione o coinvolta nella violazione). Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Fa presente che il Capo III (artt. 16-22) reca previsioni concernenti la tutela dei segnalanti, fissando le condizioni per l'applicazione delle misure di protezione e prevedendo presidi a fronte di eventuali ritorsioni, misure di sostegno e ipotesi di limi-

tazioni della responsabilità. Più nel dettaglio, l'articolo 16 – conformemente all'art. 6 della direttiva – detta le condizioni per la protezione della persona segnalante (ai sensi dell'art. 3) che abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni siano vere e pertinenti, valorizzando a tal fine la sua buona fede al momento della segnalazione e precisando l'irrilevanza dei motivi che lo abbiano indotto a segnalare. La disposizione assicura tutela, in caso di segnalazione o divulgazione anonima, anche al segnalante che sia stato successivamente identificato e che abbia subito ritorsioni, oltre che nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea. Si evidenzia che la norma non fa riferimento ai casi di denunce anonime all'autorità giudiziaria o contabile; inoltre, vengono specificate le ipotesi in cui – a fronte dell'accertamento della responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia, o comunque per i reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria, ovvero di una responsabilità civile per lo stesso titolo, in casi di dolo o colpa grave – le tutele del presente capo non sono garantite e alla persona segnalante viene prevista altresì l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

L'articolo 17 pone il divieto di ogni forma di ritorsione a danno del segnalante, sulla base di quanto previsto dall'articolo 19 della direttiva, fornendo una esemplificazione delle possibili fattispecie ritorsive, sia pur non esaustiva, tra cui si evidenziano quelle del licenziamento, demansionamento, trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di altre gravi condotte afflittive, come ad esempio la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici, e azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari anche in termini di perdita reddituale o di opportunità.

Segnala che la norma determina, nell'ambito di procedimenti giudiziari aventi ad oggetto comportamenti, atti o omissioni ritorsivi, un'inversione dell'onere probatorio, dal momento che essi si presumono

posti in essere a causa della segnalazione o divulgazione o denuncia, ponendosi quindi l'onere della prova contraria a carico del soggetto che li ha commessi così come, nell'ambito di giudizi risarcitori, per la natura ritorsiva delle condotte e la causazione del danno che i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, dimostrino di aver subito a fronte della segnalazione, divulgazione o denuncia medesima. Come evidenzia la relazione illustrativa risultano esclusi da tale presunzione i soggetti di cui all'articolo 3 comma 5, ovvero i facilitatori, i colleghi di lavoro del segnalante e gli enti di proprietà del segnalante (articolo 21, paragr. 5 della direttiva), sui quali incombe dunque l'onere probatorio qualora lamentino di aver subito ritorsioni o di avere subito un danno a seguito delle stesse.

L'articolo 18 assicura misure di sostegno in favore della persona segnalante – conformemente all'art. 20 della direttiva – prevedendo che a fornirle siano gli enti del terzo settore inseriti in un apposito elenco istituito presso l'ANAC. La disposizione specifica che tali misure consistono in informazioni, forme di assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dall'ordinamento nazionale ed europeo, sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato previsto dal diritto interno e dell'Unione europea. Si segnala che i commi 1, 2 e 3, primo periodo, fanno riferimento solo alla persona segnalante (come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g)) e non anche agli autori di denunce all'autorità giudiziaria o contabile.

L'articolo 19 si occupa di assicurare e disciplinare la tutela del soggetto segnalante, come previsto dall'art. 21 della direttiva, prevedendo, sia nel settore pubblico che nel settore privato, la comunicazione all'ANAC delle misure ritorsive eventualmente adottate. Vengono quindi dettate le misure di protezione che l'ANAC attiva al riguardo, informando, in caso di ritorsioni commesse in ambito lavorativo pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica ed eventuali organismi di garanzia o disci-

plina, per gli eventuali provvedimenti di competenza, e, in caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo privato, l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Ritiene opportuno segnalare che attualmente l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata direttamente all'Ispettorato del lavoro. Lo schema, all'articolo 23, disponendo la abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del decreto legislativo, esclude tale possibilità. Ne consegue che il coinvolgimento dell'Ispettorato potrà avvenire solo per il tramite dell'ANAC, che resta quindi l'unico soggetto competente a valutare gli elementi acquisiti e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Lo schema consente comunque all'ANAC di delegare la sola attività istruttoria ai competenti Ispettorati. Gli atti ritorsivi sono considerati nulli con la previsione della reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento. Competente a decidere riguardo alle condotte e agli atti integranti forme di ritorsione è il giudice ordinario il quale adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compreso il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere e la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi posti in essere.

L'articolo 20, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 21 della direttiva, introduce una scriminante per il soggetto segnalante, che ne esclude la responsabilità non solo penale, ma anche civile e amministrativa, a fronte delle ipotesi in cui vengano rivelate o diffuse informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto e anche nel caso di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, nonché nell'ipotesi in cui la stessa attività di segnalazione o diffusione offenda la reputazione della persona coinvolta. In ogni caso, resta ferma la responsabilità penale e ogni altra forma di responsabilità, civile o amministrativa, per i comportamenti, gli atti o le

omissioni non collegati alla segnalazione o alla denuncia o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

L'articolo 21 – conformemente all'art. 23 della direttiva – dispone che l'ANAC, accertata all'esito dell'istruttoria la natura ritorsiva o ostativa degli atti o delle omissioni commesse, debba applicare le sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti pubblici o privati, tenendo conto della dimensione dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie anche per la mancata istituzione di canali di segnalazione o nell'evenienza in cui non siano state adottate procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni.

Per quanto riguarda il settore privato, rammenta che gli enti e le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), numero 3) prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1 – sanzioni che si cumulano con quelle amministrative pecuniarie suddette –.

Fa presente che nella relazione illustrativa si sottolinea come lo schema non riproduca il paragrafo 2 dell'articolo 23 della direttiva, potendo le segnalazioni e divulgazioni « scientemente false » integrare fattispecie criminose ai sensi della normativa nazionale vigente (per es. il delitto di calunnia); in tal caso, anche il risarcimento dei danni per il segnalato è comunque garantito dalla normativa nazionale.

L'articolo 22, in attuazione di quanto previsto dall'art. 24 della direttiva, dispone che le rinunce e transazioni, integrali o parziali, che abbiano per oggetto diritti e tutele previsti dal presente decreto non sono valide, ad eccezione di quelle concluse nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, comma 4, del codice civile, a seguito conciliazione in sede amministrativa, sindacale o giudiziale.

Rileva che il Capo IV (artt. 23-25) reca previsioni concernenti le disposizioni finali. Più nel dettaglio, l'articolo 23 – conforme-

mente all'art. 26 della direttiva – dispone l'abrogazione delle vigenti disposizioni in materia di *whistleblowing* (l'art. 54-*bis* del decreto legislativo 165/2001, l'art. 6, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto legislativo 231/2001 e l'art. 3 della legge 179/2017), essendo stata trasposta nel presente decreto la relativa disciplina, previo adattamento alle previsioni della direttiva. Restano vigenti le attuali norme (di cui all'art. 2 della legge 179/2017) relative al settore lavorativo privato, le quali consistono in un'integrazione della disciplina sull'esclusione della responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati, esclusione che è subordinata all'adozione di determinati modelli di organizzazione e di gestione (comprensivi anche della tutela in oggetto).

L'articolo 24 – conformemente alle previsioni degli artt. 27, 28 e 29 della direttiva – detta la disciplina transitoria e di coordinamento, prevedendo che le disposizioni del presente decreto si applichino decorsi quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, ad eccezione della specifica disciplina prevista per i soggetti del settore privato. Fino ad allora, si dispone l'ultratattività della vigente disciplina in materia (la cui abrogazione è disposta dall'articolo precedente), così come per le segnalazioni, denunce e divulgazioni effettuate prima della data di entrata in vigore.

Inoltre, al fine di assicurare il coordinamento normativo, vengono modificati i seguenti articoli: art. 4 della legge 604/1966; art. 2-*undecies*, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 196/2003; art. 6, comma 2 *bis*, del decreto legislativo 231/2001.

Più specificamente, si dispone la riformulazione dell'art. 4 della legge 604/1966, inserendo tra le cause di nullità del licenziamento la fattispecie inerente alla segnalazione di un illecito di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2-*undecies*, del codice in materia di protezione dei dati personali, viene modificata relativamente alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del

proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937.

Infine, si sostituisce integralmente il comma 2-*bis* dell'art. 6 del decreto legislativo 231/2001, prevedendo – come già menzionato all'art. 4 del presente decreto – che i modelli che sono definiti al comma 1, lettera a), prevedano canali di segnalazione interna, nonché il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, che è adottato ai sensi del comma 2, lettera e), di cui al decreto attuativo della direttiva (UE) 1937/2019.

L'articolo 25 contiene le disposizioni finanziarie e prevede che, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 11, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che agli adempimenti e alle attività ad esso connessi potrà provvedersi attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Agli adempimenti connessi alle attività istituzionali previste per l'ANAC si farà fronte con le risorse umane, che andranno ad implementare la dotazione organica dell'ANAC, così come quantificate e stimate nel precedente articolo 11.

Quanto al procedimento di recepimento della direttiva oggetto del provvedimento in esame, ricorda che la delega è conferita dalla legge di delegazione europea 2021 (legge 4 agosto 2022, n. 127), che include tale direttiva nell'allegato A. Poiché alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2021 (vale a dire il 10 settembre 2022) il termine ordinario di quattro mesi antecedenti la data ultima per il recepimento era già scaduto, si applica il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, vale a dire il 10 dicembre 2023. Tuttavia, dal momento che il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 19 gennaio 2023, si applica lo « scorrimento » e il termine per l'esercizio della delega si intende prorogato al 10 marzo 2023.

La citata legge n. 127 reca all'articolo 13 principi e criteri direttivi specifici di

delega, ad integrazione di quelli generali, posti per il recepimento di direttive dell'Unione europea dall'articolo 32 della L. 24 dicembre 2012, n. 234. In particolare, tali principi e criteri specifici prevedono: la modifica, in conformità alla disciplina della suddetta direttiva, della normativa nazionale vigente, con riferimento alla tutela sia degli autori di segnalazioni delle violazioni summenzionate, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, sia dei soggetti facilitatori, dei terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti, e dei soggetti giuridici di cui le persone segnalanti siano proprietarie, o per le quali lavorino o a cui siano altrimenti connesse in un contesto lavorativo; il coordinamento con le disposizioni vigenti – in modo da assicurare un alto grado di protezione e tutela di tutti i soggetti summenzionati –, anche mediante le necessarie abrogazioni e l'adozione delle opportune disposizioni transitorie; l'attuazione della possibilità (consentita dall'articolo 25, paragrafo 1, della citata direttiva) di introduzione o di mantenimento di disposizioni di protezione e tutela più favorevoli; l'adozione degli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti, al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione alle ipotesi in cui le segnalazioni riguardino violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettano la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

Ricorda che la normativa nazionale in materia è attualmente posta dalla L. 30 novembre 2017, n. 179, la quale ha operato novelle a diversi testi legislativi, distinguendo tra lavoratori pubblici e lavoratori privati. Tali norme (così come quelle della direttiva in oggetto) sono in ogni caso intese a garantire il principio generale di evitare misure di ritorsione derivanti dalla segnalazione di illeciti. È opportuno segnalare che la disciplina prospettata dalla direttiva oggetto di recepimento non distingue – per quanto riguarda gli ambiti di attività inte-

ressate dalla stessa – in base alla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro; la direttiva, inoltre, individua una nozione, ai fini della tutela in oggetto, di segnalanti più ampia (rispetto alla normativa nazionale vigente), facendo riferimento, tra l'altro, anche ai lavoratori autonomi e ai casi in cui il rapporto di lavoro sia già cessato o debba ancora cominciare. Oltre alla categoria dei segnalanti, la direttiva prevede l'estensione, ove opportuno, della tutela ad altri soggetti.

Rammenta altresì che la direttiva garantisce in ogni caso la tutela per i casi in cui il soggetto avesse avuto fondato motivo di ritenere che le informazioni – segnalate secondo le modalità ammesse dalla medesima direttiva – fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della medesima direttiva. Inoltre la direttiva contempla diverse modalità di comunicazione per le segnalazioni in oggetto, ivi compresa una forma di « divulgazione pubblica » (a certe condizioni) da parte del segnalante.

Valentina D'ORSO (M5S) rileva l'importanza e la delicatezza del tema oggetto del provvedimento, al quale il Movimento 5 Stelle è particolarmente sensibile e rammenta che la materia è stata disciplinata nel corso della XVII legislatura a seguito dell'approvazione di una proposta di legge dell'onorevole Businarolo.

Chiede se sia possibile prevedere, anche in considerazione della necessità di attendere che il Governo trasmetta il previsto parere del Garante per la protezione dei dati personali, lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni per effettuare alcuni approfondimenti che potrebbero essere utili per completare in maniera efficace la disciplina oggetto dello stesso.

Davide AIELLO (M5S) si associa alla richiesta della deputata D'Orso di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ritiene che si potrebbe demandare ad una riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni, in-

tegrata dai rappresentanti dei gruppi, la valutazione della richiesta di svolgere l'attività conoscitiva richiesta e l'individuazione delle eventuali modalità e di tempi per il suo svolgimento compatibili con l'agenda dei lavori delle Commissioni.

Walter RIZZETTO, *presidente della XI Commissione*, con riferimento alla proposta di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, invita i gruppi a segnalare intanto i soggetti da audire, anche per vie informali. Ricordato che le Commissioni sono chiamate ad esprimere il proprio parere entro il 19 gennaio 2023 e fatto presente che, considerata la pausa per le festività e gli impegni di entrambe le Commissioni, i tempi a disposizione appaiono ristretti, evidenzia che l'ipotesi di un ciclo di audizioni, necessariamente molto breve, da svolgere alla ripresa dei lavori, potrà essere dunque successivamente valutato anche sulla base delle indicazioni provenienti dai gruppi.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), anche alla luce della programmazione dei lavori parlamentari a piuttosto densa e dell'articolato quadro di priorità che riguarda, in particolare, la Commissione XI, ritiene non vi siano margini ampi per svolgere nell'immediato un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, che peraltro risulta essere stato già ampiamente discusso in passato. Ritiene peraltro possibile approfondire tale rilevante tematica anche successivamente all'esame di tale provvedimento, valutando l'ipotesi di svolgere audizioni informali in tale ambito.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ritiene che sia assolutamente necessario svolgere un'attività conoscitiva su una tema così rilevante sul quale tra l'altro l'Europa ha già richiamato il nostro Paese ad adeguare la normativa. Sottolineando come soltanto se informati si può essere in grado di apportare un valido contributo, ritiene che gli aspetti da analizzare siano numerosi e che pertanto i gruppi debbano trovare un accordo in ordine al numero dei

soggetti da audire e alla individuazione del profilo degli stessi.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ritiene che i gruppi potrebbero far comunque pervenire entro il 28 dicembre prossimo l'indicazione dei soggetti che intendono audire. Sulla base delle richieste pervenute, le Presidenze, d'intesa fra loro, definiranno un

programma di audizioni da svolgere, nella seconda settimana di gennaio, e comunque in tempi compatibili con il termine di espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di <i>media</i> nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei <i>media</i>) e modifica la direttiva 2010/13/UE. COM(2022) 457 <i>final</i> (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di *media* nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei *media*) e modifica la direttiva 2010/13/UE.

COM(2022) 457 *final*.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di *media* nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei *media*) e modifica

la direttiva 2010/13/UE (COM(2022) 457 *final*).

Avverte che il gruppo del Partito democratico ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la proposta di regolamento all'esame è già stata esaminata dalla Commissione XIV (Politiche dell'UE) ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Dà quindi la parola alla relatrice per la VII Commissione, onorevole Di Maggio.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice per la VII Commissione*, riferisce che la proposta di regolamento di cui si avvia oggi l'esame intende istituire un quadro comune per i servizi di *media* nell'ambito del mercato interno, denominato espressamente « legge europea per la libertà dei *media* », modificando la direttiva del 2010 sui servizi audiovisivi attualmente vigente.

Ricorda preliminarmente che la proposta è stata già oggetto di esame da parte della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, che ne ha valutato la conformità al principio di sussidiarietà nel-

l'ambito della procedura di allerta precoce disciplinata dal Protocollo n. 2 allegato al trattato di Lisbona.

Avverte che nella sua relazione, dopo aver sinteticamente esposto le finalità generali della proposta, lasciando al collega Caroppo della IX Commissione Trasporti l'illustrazione dettagliata del contenuto degli articoli, si soffermerà sullo stato dell'esame dell'atto a livello europeo e richiamerà inoltre le principali osservazioni formulate dalla XIV Commissione al termine del citato esame sulla sussidiarietà.

Passando all'illustrazione delle finalità della proposta, segnala che essa mira a dare soluzione a una serie di problematiche derivanti dalla diversità di norme e procedure nazionali relative alla libertà e al pluralismo che, ad avviso della Commissione europea, incidono sul funzionamento del mercato interno, ostacolando le attività dei fornitori di servizi di *media* e influenzando sulle condizioni di investimento. L'iniziativa persegue infatti due principali finalità, tra loro strettamente connesse. La prima è quella di assicurare il buon funzionamento del mercato dei servizi di *media*, alla luce della rilevanza che essi rivestono nel mercato interno europeo. Come evidenziato dalla Commissione europea, oltre a rappresentare un settore economicamente importante e in rapida evoluzione (il valore aggiunto delle principali industrie dei *media* è stimato in 282 miliardi di euro e il settore fornisce lavoro a 4,2 milioni di cittadini europei), che si muove in una dimensione sempre più digitale e transnazionale, i servizi di *media* permettono anche a cittadini e imprese di accedere a una pluralità di opinioni e di fonti di informazione, svolgendo in questo modo una funzione di controllo pubblico di interesse generale. La seconda finalità perseguita è quella di rafforzare la libertà dei *media* e il loro pluralismo e, di conseguenza, lo Stato di diritto, che il regolamento sulla condizionalità considera una preconditione per l'integrità e la sostenibilità del mercato interno in generale. A tal riguardo, ricorda che la relazione sullo Stato di diritto 2022, presentata dalla Commissione europea nello scorso mese di luglio, riserva una specifica

attenzione a libertà e pluralismo dei *media*, rilevando numerose criticità in alcuni Stati membri.

Per quanto riguarda specificamente l'Italia, la Commissione rileva che il nostro Paese « dispone di un solido quadro legislativo per disciplinare il settore dei *media*, compresi quelli del servizio pubblico, come pure di un'autorità di regolamentazione dei *media* indipendente ed efficace », anche « per quanto riguarda il monitoraggio delle spese pubblicitarie degli enti pubblici ».

La stretta connessione tra i due obiettivi sopra richiamati discenderebbe, secondo la Commissione europea, dal fatto che le divergenze nelle norme e procedure nazionali relative alla libertà e al pluralismo dei *media* hanno creato una frammentazione del mercato interno che impatta sulla certezza giuridica per gli operatori del mercato dei *media*, con conseguenti costi aggiuntivi quando si svolgono attività a livello transfrontaliero.

Ciò, a giudizio della Commissione europea, vale in particolare per: *a*) le disposizioni sul controllo delle concentrazioni e le misure protezionistiche che incidono sulle attività delle imprese del settore dei *media*; *b*) le modalità opache e inique di allocazione delle risorse economiche. A questo riguardo, la Commissione richiama, in primo luogo, « le distorsioni inerenti ai sistemi proprietari di misurazione dell'audience, che alterano i flussi delle entrate provenienti dalla pubblicità, con ripercussioni negative soprattutto per i fornitori di servizi di *media* ». In secondo luogo, pone l'accento sulle « modalità poco trasparenti e inique di allocazione della pubblicità statale (vale a dire i fondi pubblici utilizzati a scopo pubblicitario), che può essere assegnata in via preferenziale a fornitori nazionali di servizi oppure utilizzata per favorire o sovvenzionare in modo occulto determinati mezzi di informazione che diffondono opinioni filogovernative »; *c*) l'esposizione dei fornitori europei di servizi di *media* « a crescenti ingerenze nelle loro decisioni editoriali e nella loro capacità di fornire servizi di *media* di qualità (vale a dire servizi prodotti in modo indipendente e in linea con gli *standard* giornalistici),

come dimostrato dalle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto e dall'Osservatorio del pluralismo dei *media* ».

La Commissione europea considera, inoltre, insufficiente la cooperazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, rilevando in particolare che il gruppo dei regolatori europei per i servizi di *media* audiovisivi – l'ERGA – ha un raggio d'azione limitato, in quanto circoscritto ai soli servizi di *media* audiovisivi, e non possiede strumenti e risorse sufficienti per contribuire a risolvere questioni transfrontaliere o problemi pratici in aree chiave della regolamentazione dei *media*.

Alla luce delle suddette problematiche, l'iniziativa in esame persegue quattro obiettivi specifici quali: la promozione dell'attività e degli investimenti transfrontalieri; l'incremento della cooperazione e della convergenza normativa; l'agevolazione della fornitura di servizi di *media* di qualità; la garanzia di un'allocazione trasparente ed equa delle risorse economiche.

A questo scopo, la proposta prospetta un complesso di misure molto articolate che saranno illustrate dal collega Caroppo.

Passando quindi a richiamare le conclusioni cui è giunta la Commissione politiche dell'UE in esito alla verifica della conformità della proposta al principio di sussidiarietà, ricorda che lo scorso 12 dicembre 2022 la XIV Commissione ha adottato un documento con cui ha ritenuto la proposta complessivamente coerente con la base giuridica utilizzata e con il principio di sussidiarietà. Ha tuttavia formulato alcune osservazioni sia con riferimento a tale ultimo principio sia a quello di proporzionalità.

Dal punto di vista dell'aderenza della proposta al principio di sussidiarietà, la Commissione politiche dell'UE ritiene raccomandabile una più esplicita e specifica salvaguardia delle prerogative degli Stati membri con riferimento alle situazioni, relative ai mercati di specifici *media*, la cui rilevanza sia meramente nazionale, o addirittura locale, e che quindi difficilmente possono essere considerati pertinenti al mercato unico dei servizi di *media*. Il docu-

mento suggerisce questo approfondimento, in particolare, con riferimento agli articoli 21 e 22, ove potrebbe essere utile precisare che restano impregiudicati i poteri delle autorità nazionali di adottare, o di non adottare, misure specifiche in relazione a situazioni di mercati meramente nazionali, o locali, prive di rilevanza rispetto agli scambi interni al mercato unico (situazioni che, se del caso, secondo il documento, potrebbero essere individuate anche sulla base di un atto di indirizzo della Commissione europea). Ciò consentirebbe, tra l'altro, di tenere conto delle situazioni specifiche di quegli Stati membri ove il sistema informativo mostri un elevato livello di regionalizzazione (compreso, per alcuni aspetti, il nostro Paese, oltre, ad esempio, al sistema radiotelevisivo tedesco).

Con specifico riferimento al principio di proporzionalità, invece, il documento della XIV Commissione ritiene la proposta meritevole di valutazione soprattutto nell'imposizione di obblighi di consultazione preliminare a carico delle Autorità o organismi nazionali di regolamentazione, in particolare nei casi in cui tali obblighi riguardino situazioni prive di effettivo impatto sugli scambi interni all'Unione. Ritiene che questi aspetti potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento nel corso dell'esame da parte delle commissioni. Ciò anche alla luce del contributo importante che, lo scorso 25 novembre, ha fornito esprimendosi sulla proposta il gruppo dei regolatori europei per i servizi di *media* audiovisivi (ERGA) – di cui assumerà la Presidenza, per il 2023, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni italiana (AGCOM) Giacomo Lasorella.

ERGA, che dovrebbe trasformarsi nel nuovo Comitato europeo per i servizi di *media*, accoglie con favore l'obiettivo della proposta di proteggere la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei *media* nell'UE e condivide la volontà della Commissione europea di introdurre un livello minimo di armonizzazione dei quadri nazionali di settore, attraverso un approccio flessibile basato su principi, pur osservando che talune definizioni e disposizioni dovrebbero essere ulteriormente chiarite al fine di raf-

forzare la certezza del diritto e la solidità generale del quadro giuridico. Allo stesso modo, ERGA accoglie con favore la possibilità per gli Stati membri di adottare norme più dettagliate su una serie di aspetti. In generale, a giudizio di ERGA, occorre un giusto equilibrio tra approccio armonizzato e approcci nazionali, senza livellare i sistemi nazionali esistenti e correttamente funzionanti che già incorporano regole più rigorose. La posizione comune sottolinea, inoltre, che l'interazione della legge europea per la libertà dei *media*, che richiederà misure nazionali di attuazione, con altri strumenti dell'UE esistenti (tra cui la direttiva sui servizi di *media* audiovisivi e la legge sui mercati digitali) e con le misure nazionali di recepimento e/o attuazione, necessiterà di ulteriori analisi ed eventualmente di alcuni chiarimenti al fine di garantire l'applicabilità e la certezza del diritto dell'intero quadro giuridico.

ERGA formula quindi numerose osservazioni con riferimento a singoli aspetti ed articoli della proposta.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore per la IX Commissione*, dichiara che, nel perseguimento delle finalità poc'anzi illustrate dalla collega Di Maggio, la proposta di regolamento all'esame mira a introdurre una serie di misure volte, in estrema sintesi, a: tutelare l'indipendenza editoriale dei fornitori di servizi di *media* e migliorare la protezione delle fonti giornalistiche; prevedere solide garanzie contro l'uso di *software* spia ai danni dei *media*, dei giornalisti e delle loro famiglie e assicurare, per i giornalisti presi di mira, una tutela giurisdizionale effettiva da parte di un giudice indipendente negli Stati membri coinvolti; stabilire garanzie per il funzionamento indipendente dei *media* di servizio pubblico; istituire un garante europeo della libertà dei *media*, il Comitato europeo per i servizi di *media*, organo collegiale delle relative Autorità indipendenti di regolamentazione, in sostituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi di *media* audiovisivi (ERGA); istituire un quadro per la cooperazione e l'assistenza reciproca tra le autorità di regolamentazione dei *media*; offrire una tutela supplementare contro la

rimozione ingiustificata da parte delle piattaforme *online* di dimensioni molto grandi di contenuti mediatici prodotti secondo gli *standard* professionali; introdurre un diritto alla personalizzazione dell'offerta di *media* audiovisivi; imporre agli Stati membri di valutare l'impatto delle concentrazioni del mercato dei *media* sul pluralismo dei *media* e sull'indipendenza editoriale e prevedere che qualsiasi misura legislativa, regolamentare o amministrativa, che comporti possibili ripercussioni sui *media*, sia debitamente giustificata e proporzionata; stabilire nuovi requisiti per la distribuzione della pubblicità statale ai *media* affinché essa sia trasparente e non discriminatoria e migliorare inoltre la trasparenza e l'obiettività dei sistemi di misurazione dell'*audience*, che hanno un impatto sugli introiti pubblicitari dei *media*, in particolare *online*.

Rinviando per i dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici, provvederà di seguito a illustrare in maniera più circostanziata le principali misure che la proposta intende introdurre.

Nel delineare l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento, al Capo I (artt. 1 e 2) la proposta ribadisce in modo esplicito che essa persegue una armonizzazione minima delle normative nazionali di settore, in quanto attribuisce agli Stati membri la facoltà di adottare norme più dettagliate, purché siano conformi al diritto dell'Unione europea.

Stando alla definizione che l'atto dà di « servizi di *media* », questi dovrebbero includere tutte le forme di attività economica nel settore, tra cui le trasmissioni televisive o radiofoniche, i servizi di *media* audiovisivi a richiesta, i *podcast* audio e le pubblicazioni di carattere giornalistico. Essi escludono, invece: i contenuti prodotti dagli utenti e caricati su piattaforme *online*, a meno che non si tratti di prestazioni professionali svolte normalmente dietro compenso; la corrispondenza esclusivamente privata, come i messaggi di posta elettronica; tutti i servizi il cui scopo principale non sia la fornitura di programmi audiovisivi o audio o di pubblicazioni di carattere giornalistico, ovvero il cui contenuto sia meramente incidentale al servizio e non

ne costituisca la finalità principale, come pubblicità o informazioni relative a un prodotto o a un servizio fornite da siti *web* che non offrono servizi di *media*.

Segnala che la posizione di ERGA, citata dalla collega Di Maggio, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della proposta, accoglie con favore il fatto che siano coperti tutti i tipi di servizi di *media*, sia *offline* che *online*, inclusi tutti i servizi di *media* audiovisivi, ma anche trasmissioni radiofoniche e audio *podcast*.

Il Capo II enuncia i diritti e doveri dei fornitori e dei destinatari dei servizi di *media* e definisce le garanzie per il funzionamento indipendente dei *media* di servizio pubblico.

Se i destinatari dei servizi di *media* hanno anzitutto il diritto di ricevere una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di *media*, a beneficio del dibattito pubblico (articolo 3), i fornitori, d'altra parte, hanno il diritto di esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle consentite dal diritto dell'Unione (articolo 4).

A questo scopo, la proposta impone agli Stati membri di rispettare l'effettiva libertà editoriale dei fornitori: *a)* non interferendo né tentando di influenzare le politiche e le decisioni editoriali di questi ultimi; *b)* non trattenendo, sanzionando, intercettando, sottoponendo a sorveglianza, a perquisizione e sequestro o a ispezione i fornitori, i loro familiari, i loro dipendenti o i relativi familiari, o i loro locali aziendali e privati, perché rifiutano di rivelare informazioni sulle loro fonti, a meno che ciò non sia giustificato da un'esigenza di rilevante interesse pubblico; *c)* non utilizzando *spyware* in alcun dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori, o, se del caso, dai loro familiari, o dai loro dipendenti o dai relativi familiari, a meno che ciò non sia giustificato, caso per caso, da motivi di sicurezza nazionale o avvenga nell'ambito di indagini su reati gravi a carico di una delle persone in questione in coerenza con la normativa nazionale e qualora le misure adottate ai sensi della lettera *b)* siano ina-

deguate e insufficienti ad ottenere le informazioni richieste; *d)* designando, fatto salvo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e in aggiunta ad esso, un'autorità o un organismo indipendente per gestire i reclami presentati dai fornitori per violazioni delle regole di cui ai punti precedenti.

Con specifico riferimento ai fornitori di servizi di *media* che diffondono notizie e contenuti di attualità (ad eccezione di quelli che costituiscono microimprese), l'articolo 6 prevede che siano tenuti a: rendere facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi alcune informazioni, come ad esempio il nome del proprietario o dei proprietari diretti o indiretti, con partecipazioni azionarie che consentono loro di esercitare un'influenza sulle attività e sul processo decisionale strategico; adottare misure appropriate per garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali.

Relativamente ai *media* di servizio pubblico, l'articolo 5 stabilisce che i relativi fornitori devono fornire « in modo imparziale una pluralità di informazioni e pareri al loro pubblico, in linea con la loro missione », e definisce una serie di garanzie che ne assicurino il funzionamento indipendente. A questo proposito si dispone, tra l'altro, che il direttore e i membri degli organi direttivi dei fornitori in questione siano nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati stabiliti in anticipo dalla normativa nazionale; che la durata del loro mandato sia adeguata e sufficiente a garantire l'effettiva indipendenza del fornitore di *media* del servizio pubblico; che dispongano di risorse finanziarie adeguate e stabili per l'adempimento della loro missione di servizio pubblico nonché tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale.

Nella sua posizione, ERGA – considerata la delicatezza delle questioni concernenti la stampa, nonché le specificità nazionali (anche costituzionali) – afferma di intendere la proposta nel senso che essa escluda una regolamentazione della stampa scritta da parte del futuro Comitato euro-

peo per i servizi di *media*, il quale, infatti, non ha alcun ruolo ai sensi del Capo II. Ciò, ad avviso di ERGA, dovrebbe comunque essere chiarito in modo più esplicito.

Nel tracciare un quadro normativo di riferimento che garantisca la cooperazione normativa, la proposta anzitutto dispone (articolo 7) che gli Stati membri dotino le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione in materia di *media* di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per svolgere le funzioni loro assegnate, nonché di adeguati poteri di indagine sulla condotta di fornitori di *media*, che comprendono in particolare la facoltà di chiedere a questi ultimi di fornire, entro un periodo di tempo ragionevole, le informazioni proporzionate e necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate.

All'articolo 8, poi, istituisce, come già accennato, il Comitato europeo per i servizi di *media*, in sostituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi di *media* audiovisivi (ERGA). Secondo il disegno della Commissione, il Comitato sarebbe composto da rappresentanti delle autorità o organismi nazionali di regolamentazione del settore, nonché da un rappresentante della Commissione senza diritto di voto, e dovrebbe agire in maniera pienamente indipendente, non chiedendo né accettando istruzioni da parte di alcun Governo, istituzione, persona o organismo. Al Comitato verrebbe attribuito il compito di promuovere l'applicazione efficace e coerente delle norme del regolamento, incoraggiando, tra l'altro, la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi tra autorità nazionali competenti e fornendo consulenza alla Commissione, a sua richiesta.

Segnala che, nella posizione comune, ERGA accoglie con favore la sua trasformazione nel nuovo Comitato europeo per i servizi di *media*, con compiti e responsabilità aggiuntivi, sottolineando l'importanza di garantire l'indipendenza di tale organismo ai fini del perseguimento degli obiettivi della proposta. Esprime, tuttavia, motivi di preoccupazione con riferimento allo *status* del comitato e alla sua effettiva indipendenza dalla Commissione europea, rite-

nendo necessario che gli venga esplicitamente riconosciuta la possibilità di agire di propria iniziativa e non solo su richiesta della Commissione stessa. ERGA richiede inoltre che alle autorità nazionali si garantiscano un'effettiva autonomia e indipendenza nonché risorse finanziarie, tecniche e umane proporzionate alle missioni e ai compiti, nuovi per molte di esse.

Nel parere adottato lo scorso 12 dicembre, il Comitato economico e sociale (CESE) ha dichiarato che il Comitato europeo per i servizi di *media* proposto non può ritenersi pienamente indipendente dalla Commissione europea, invitando il legislatore europeo a intervenire al riguardo. Il CESE osserva che, nel caso in cui non ne venisse garantita la piena indipendenza, il Comitato non potrebbe esercitare alcuna funzione di vigilanza o di regolamentazione.

La proposta introduce poi un meccanismo di cooperazione strutturata (articolo 13) in base al quale un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione può richiedere cooperazione o assistenza reciproca a una o più delle omologhe autorità di altri Stati membri, ai fini dello scambio di informazioni o dell'adozione di misure per l'applicazione coerente ed efficace del regolamento.

L'autorità interpellata può rifiutarsi motivatamente di dare seguito alla richiesta solo in caso di incompetenza ovvero qualora un eventuale seguito dovesse comportare una violazione della proposta di regolamento, della direttiva sui servizi di *media* audiovisivi o di qualsiasi altra normativa (dell'UE o nazionale conforme al diritto UE) cui la medesima autorità è soggetta.

Spetterebbe al nuovo Comitato il compito di coordinare le misure delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione relative alla diffusione dei servizi di *media* offerti da fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione, qualora tali servizi pregiudichino o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa (articolo 16).

Nella sua posizione, ERGA chiede di chiarire e rafforzare le disposizioni sui servizi *media* di Paesi terzi al fine di af-

frontare in modo più efficace e mirato i diversi scenari di diffusione di contenuti di Paesi terzi nell'UE.

Affrontando questioni specifiche concernenti la fornitura di servizi di *media* in ambiente digitale, la sezione 4 del Capo III prevede, tra l'altro, a introdurre: prescrizioni specifiche per i fornitori di piattaforme *online* di dimensioni molto grandi; il diritto degli utenti di modificare facilmente le impostazioni predefinite di qualsiasi dispositivo o interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di *media* audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l'offerta in base ai loro interessi o preferenze.

La sezione 5 del Capo III definisce un quadro giuridico per le misure nazionali che incidono sulle attività dei fornitori di servizi di *media*, stabilendo, tra l'altro, che queste debbano essere debitamente giustificate e proporzionate, oltreché motivate, trasparenti, oggettive e non discriminatorie. Sia la Commissione europea che, su sua richiesta, il Comitato di nuova istituzione possono emettere pareri – da rendere disponibili al pubblico –, qualora le misure nazionali siano in grado di incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di *media* (articolo 20).

L'articolo 21 impone poi agli Stati membri di prevedere norme che garantiscano una valutazione delle concentrazioni del mercato dei *media* che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei *media* e sull'indipendenza editoriale, valutazione che è distinta da quelle operate secondo il diritto della concorrenza. Queste norme dovrebbero imporre alle parti di una concentrazione potenzialmente in grado di dispiegare un impatto significativo sul pluralismo dei *media* e sull'indipendenza editoriale di notificarla preventivamente alle autorità nazionali di regolamentazione del settore, cui va attribuita la responsabilità primaria o quanto meno il coinvolgimento in tale valutazione. Il Comitato può essere autorizzato a fornire pareri su progetti di decisioni o di pareri delle autorità nazionali di regolamentazione, qualora le concentrazioni soggette a notifica possano in-

cidere sul funzionamento del mercato interno dei *media*.

La sezione 6 del Capo III della proposta reca disposizioni volte ad assicurare un'allocatione trasparente ed equa delle risorse economiche. A tal fine, l'articolo 23 disciplina i sistemi e le metodologie di misurazione dell'*audience* utilizzati dagli operatori del mercato, affinché essi rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità.

L'articolo 24 detta poi una specifica disciplina per l'allocatione della pubblicità statale, sotto la vigilanza delle autorità nazionali di regolamentazione. A questo scopo stabilisce che i fondi pubblici o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio concesso dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di *media* a fini pubblicitari devono essere allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie, senza pregiudicare le norme in materia di appalti pubblici.

Pertanto le autorità pubbliche sono tenute a pubblicare informazioni accurate, complete, comprensibili, dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie da loro allocate a fornitori di servizi di *media*, dovendo specificare quantomeno: la ragione sociale dei fornitori di servizi di *media* da cui sono stati acquistati servizi pubblicitari; l'importo totale annuale speso, nonché gli importi spesi per ciascun fornitore.

Infine, l'articolo 25 introduce un meccanismo che consentirà alla Commissione europea – in consultazione con il comitato – di monitorare annualmente il mercato interno dei servizi di *media* e, in particolare, i rischi a cui esso è esposto nonché i progressi compiuti con riguardo al suo funzionamento e alla sua resilienza.

La proposta è tuttora all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE secondo la procedura legislativa ordinaria. Al Parlamento europeo è stata assegnata alla Commissione per la cultura e l'istruzione, con il parere della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. A

livello di Consiglio, le discussioni tra le delegazioni degli Stati membri si sono avviate recentemente.

In conclusione, vuole sottolineare che la rilevanza della proposta, nonché la sua delicatezza, sono elementi che richiedono un'attenta analisi di tutte le sue implicazioni di carattere giuridico, economico e politico. L'intervento prospettato dalla Commissione europea è estremamente ampio ed incide su numerosi aspetti, procedurali e sostanziali, delle legislazioni nazionali.

Per questi motivi propone, d'intesa con la collega Di Maggio, di procedere a un ciclo di audizioni di interlocutori qualificati in modo da pervenire a una conclusione dell'esame fondata su un'approfondita istruttoria. Tra questi: rappresentanti del Governo, in particolare il sottosegretario all'editoria e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*; AGCOM; parlamentari europei eletti in Italia, membri della Commissione per la cultura e l'istruzione; RAI; FNSI, USIGRAI e Ordine dei giornalisti; rappresentanti dei fornitori di servizi di rilevamento dell'*audience*; principali fornitori privati dei servizi di *media* audiovisivi e loro rappresentanze; esperti della materia.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda con il relatore Caroppo sulla necessità di svolgere un ciclo di audizioni che sarà deliberato in sede di ufficio di presidenza e invita i rappresentanti dei gruppi a segnalare i soggetti da audire.

Antonino IARIA (M5S) chiede ai relatori chiarimenti in ordine ai considerando 16 e 17 del provvedimento, relativi alla protezione delle fonti giornalistiche. Rileva come la tematica sia di particolare attualità visto quanto accaduto nel caso dell'inchiesta di *Report* sul senatore Renzi, a seguito della quale il conduttore della trasmissione Sigfrido Ranucci ha avuto serie difficoltà a tutelare le proprie fonti, non solo relativamente a quello specifico servizio ma anche con riferimento alla totalità della sua attività giornalistica.

Antonio BALDELLI (FDI) ringrazia il relatore Caroppo per la sua introduzione e

dichiara di voler aggiungere alcune riflessioni.

In generale, la materia delle emittenti televisive e dell'informazione è molto sensibile, perché, fra l'altro, si interseca con numerosi diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, dal diritto all'informazione a quello di cronaca, dal diritto d'impresa a quello del lavoro. Ricorda che vi è stata una lunga evoluzione della normativa in materia, le cui tappe più recenti sono la legge 223 del 1990, cosiddetta legge Mammì, la legge n. 249 del 1997, cosiddetta legge Maccanico, che ha istituito l'AGCOM e il testo unico n. 177 del 2005, cosiddetta legge Gasparri.

Il fatto che oggi si parli di un atto dell'autorità europea – ossia di una proposta di regolamento volta a modificare una direttiva, peraltro già recepita nel nostro ordinamento l'anno scorso – rivela che a più di 15 anni di distanza la materia dell'audiovisivo necessita di una regolazione diversa e più consapevole dell'evoluzione tecnologica e dell'integrazione del mercato in ambito europeo e mondiale. Si pensi, ad esempio, che oggi i prodotti informativi e culturali viaggiano sui *social media* oltre che sui *mass media*: si riferisce a ciò che l'articolo 41 del decreto legislativo n. 208 del 2021 indica come piattaforme di condivisione.

In merito a tali piattaforme, si pensi poi che ve ne sono alcune (come Netflix, Prime Amazon, Disney) che hanno un raggio di trasmissione mondiale e che hanno costretto anche il servizio pubblico a cimentarsi su mercati nuovi con il canale RAI Play. Anche a seguito di ciò, emerge la necessità di aggiornare la disciplina per rispondere alle esigenze di regolazione e tutela dei diritti.

A quest'ultimo proposito, vuole sottolineare che tale necessità non discende solo da temi come la concorrenza, il diritto d'autore o la difesa da *fake news* e contenuti illeciti. Resta infatti sempre attuale il problema delle concentrazioni e del pluralismo, così come emerge chiaramente dall'articolo 4 del citato decreto legislativo 208 del 2021 che, come già accennato, ha recepito la direttiva 2018/1808/UE.

In questo contesto, afferma, il pluralismo ha molte dimensioni. Esiste un pluralismo di matrice culturale e politica di chi fa informazione, documentazione, cinema e produzione culturale in genere; esiste anche un pluralismo territoriale, volto a dare voce alle comunità locali.

Da questo punto di vista i temi dell'odierna discussione s'intrecciano con il contenuto del decreto legislativo n. 198 del 2016 che, come noto, ha istituito il Fondo per il pluralismo nell'informazione, che poi viene ripartito con DPCM. Tuttavia questo Fondo è insufficiente a garantire la sopravvivenza e il ruolo delle televisioni locali, soprattutto di quelle di minori dimensioni, a scapito pertanto del loro fondamentale servizio alle comunità territoriali.

Da questo punto di vista chiede ai relatori se nell'espressione degli orientamenti delle Commissioni Cultura e Trasporti non possa trovare spazio un riferimento esplicito alle emittenti televisive e radiofoniche locali, preannunciando sin da ora che lui stesso avanzerà una proposta in tal senso.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) sottolinea come il provvedimento cerchi di rendere la normativa al passo con i tempi,

come si evince specialmente dalla sezione 4 di esso. Rimarca come il suo contenuto intersechi due altre fonti di grande rilevanza, vale a dire il regolamento *Digital Services Act* e la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta direttiva *copyright*). Propone dunque di audire i rappresentanti delle cosiddette piattaforme molto grandi appunto per portare luce sulle numerose implicazioni della norma. Conclude affermando che una stratificazione legislativa tanto articolata può certo ingenerare confusione, ma che se viene gestita in modo virtuoso può invece portare certezza normativa nella materia dei nuovi servizi di *media*.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	30
---	----

AUDIZIONI

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.

Seguito audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Seguito svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei

deputati. Avverte altresì che sarà redatto il resoconto stenografico della seduta.

Rivolge un indirizzo di saluto al Ministro, fornisce indicazioni sull'organizzazione dei lavori e introduce, quindi, il seguito dell'audizione.

Il Ministro Gilberto PICHETTO FRATIN replica alle domande e alle osservazioni poste dai deputati nella seduta del 29 novembre 2022.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia il Ministro per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 12 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) .. 31

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 12.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il gruppo del Partito Democratico ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non

essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Invita, quindi, i relatori, i deputati Dara per la IX Commissione e Tenerini per la XI Commissione, a illustrare il contenuto del provvedimento.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice per la XI Commissione*, dopo aver osservato anzitutto che la direttiva 2020/1057 indica come termine di recepimento il 2 febbraio 2022, fa notare che lo schema di decreto in esame consta di quattro articoli.

Soffermandosi sui contenuti dell'articolo 1, osserva che tali disposizioni sono quelle di maggior interesse per la Commissione Lavoro.

L'articolo 1 reca, infatti, modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, con il metodo della novella, in tema di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (per distacco s'intende il lavoro di un conducente a servizio di un'impresa di trasporti che abbia la sede in un Paese membro dell'Unione europea diverso da quello in cui il servizio di trasporto è prestato).

Il comma 1, lettera c) modifica l'articolo 10 del citato decreto fissando all'inizio del distacco, anziché alle ore 24 del giorno

precedente, il termine ultimo entro cui l'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 1, lettera *a*) rinvia alle disposizioni contenute nel capo III-bis, introdotto dalla successiva lettera *e*), ai fini della disciplina delle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e di cabotaggio.

Le lettere *b*) e *d*) abrogano le disposizioni specificamente dedicate al settore del trasporto contenute agli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 136 del 2016, in quanto confluite nel citato capo III-bis.

La lettera *e*), quindi, prevede l'introduzione, dopo l'articolo 12 del decreto legislativo n. 136 del 2016, di tale capo III-bis (articoli da 12-bis a 12-octies), recante disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada.

L'articolo 12-bis definisce il campo di applicazione della disciplina speciale, che comprende le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su effettuate da trasportatori stabiliti in uno Stato membro o in un Paese terzo che distaccano conducenti in Italia, nonché alle operazioni di cabotaggio effettuate in Italia da trasportatori stabiliti in uno Stato membro.

L'articolo 12-ter introduce le definizioni delle figure professionali e delle operazioni oggetto di disciplina.

L'articolo 12-*quater* individua le fattispecie in cui il conducente non deve considerarsi in distacco. Si tratta dei servizi di trasporto in transito e delle operazioni di trasporto bilaterale. Tale regime di esenzione vige anche se sono svolte attività aggiuntive (ulteriori attività di carico e scarico merci o, salvo non siano offerti servizi di trasporto passeggeri tra due luoghi all'interno dello Stato membro attraversato, consistenti nel far salire e scendere passeggeri nel corso del viaggio). Si precisa che, dal momento in cui entrerà in vigore l'obbligo di adozione del tachigrafo intelligente, le esenzioni per attività aggiuntive si applicheranno solo ai conducenti di veicoli che ne sono dotati.

L'articolo 12-*quinquies* individua le disposizioni generali del decreto legislativo n. 136 del 2016 applicabili alle prestazioni di servizi di trasporto. Queste comprendono le norme che disciplinano i requisiti di autenticità del distacco, le condizioni di lavoro e occupazione del lavoratore in distacco, la difesa dei diritti, l'accesso alle informazioni e la cooperazione amministrativa tra Stati membri.

L'articolo 12-*sexies* introduce l'obbligo per il trasportatore di trasmettere non oltre l'inizio del distacco – ed eventualmente aggiornare – una dichiarazione attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI in cui sono riportate informazioni sull'identità del trasportatore, sul soggetto incaricato di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia, sull'identità del conducente, sul contratto di lavoro del conducente, sulla data di inizio e fine del distacco, sul veicolo e sui servizi di trasporto effettuati. L'articolo 12-*sexies*, inoltre, elenca i documenti (tra cui la dichiarazione di distacco trasmessa) che il trasportatore deve assicurarsi che il conducente abbia a disposizione.

Il personale che espleta i servizi di polizia stradale verifica l'assolvimento degli obblighi testé illustrati. Pertanto, il conducente ha l'obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale la relativa documentazione. Il trasportatore, inoltre, è tenuto, dopo il periodo del distacco, a trasmettere tramite il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI le copie dei documenti inerenti le operazioni di trasporto svolte in Italia, le registrazioni del tachigrafo e la documentazione relativa al contratto di lavoro, alle ore lavorate e alla retribuzione percepita dal conducente durante il periodo di distacco. Infine, sono individuate le responsabilità in capo ai committenti, contraenti e subcontraenti nell'ambito di contratti di trasporto merci e passeggeri, per il caso in cui non abbiano verificato l'adempimento da parte del trasportatore dell'obbligo di trasmissione della dichiarazione di distacco. Specifiche disposizioni sono previste per i trasportatori stabiliti in un Paese terzo non accreditati sul sistema IMI e per i distacchi « a ca-

tena », in cui un'impresa di trasporto con sede in uno Stato membro distacca in Italia conducenti somministrati da agenzie di somministrazione con sede in uno Stato membro diverso dall'Italia.

Gli articoli 12-*septies* e 12-*octies* del capo III-bis, introdotto dallo schema di decreto in esame, disciplinano, infine, il relativo regime sanzionatorio.

Andrea DARA (LEGA), *relatore la IX Commissione*, fa presente che prosegue la relazione sull'atto del Governo in esame, riferendo sui contenuti dell'articolo 2, che reca disposizioni di maggior interesse per la Commissione Trasporti, nonché sui successivi articoli 3 e 4.

Al fine di recepire i contenuti della direttiva 2020/1057/UE e le conseguenti modifiche da essa apportate alla direttiva 2006/22/CE, l'articolo 2 dello schema di decreto in esame apporta, al comma 1, sostanziose modifiche al decreto legislativo n. 144 del 2008, di recepimento della predetta direttiva del 2006.

La principale novità consiste nell'aver ricompreso, nell'attività di controllo, anche la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di auto-transporto, nonché l'uso del sistema informativo del mercato interno IMI, volto a rafforzare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

Più nel dettaglio, la lettera *d*) sostituisce l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 144 del 2008, designando la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'auto-transporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del MIT quale Organismo di coordinamento intracomunitario ed assegnandole compiti quali (lettere da *a*) a *l*): stabilire, d'intesa con i corrispondenti organismi degli altri Stati membri, l'effettuazione dei controlli su strada e nei locali delle imprese; trasmettere con cadenza biennale alla Commissione europea le informazioni statistiche sull'attività di controllo svolta, sulla base dei dati che ad esso sono forniti dai Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali; fornire alle autorità degli altri Stati membri i dati necessari per l'ipotesi di infrazioni com-

messe in territorio estero da un veicolo immatricolato in Italia; coordinare lo scambio di informazioni tramite il già citato IMI; infine, segnalare agli organi di controllo le imprese che devono essere sottoposte a controlli più rigorosi sulla base del fattore di rischio ad esse attribuito.

Nello svolgimento delle sue attività, l'Organismo si avvale di un tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i cui rappresentanti devono essere designati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (lettera *e*)).

Ai sensi del novellato articolo 3 del decreto legislativo del 2008 (lettera *f*)), gli organi preposti ai controlli nei confronti dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del provvedimento sono gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della strada e l'Ispettorato nazionale del lavoro. In particolare, è disposto che i controlli su strada e nei locali delle imprese debbano essere, ogni anno, non inferiori al 3 per cento (elevabile al 4 per cento su indicazione della Commissione europea) dei giorni di lavoro dei conducenti dei veicoli interessati, con l'ulteriore specificazione che, del totale di controlli effettuati, almeno il 30 per cento dev'essere effettuato su strada e almeno il 50 per cento nelle sedi delle imprese.

La successiva lettera *h*) modifica l'articolo 6 del decreto legislativo del 2008, in materia di controlli su strada, prevedendo che essi siano effettuati in luoghi e orari diversi e su una parte di rete stradale sufficientemente ampia da evitare l'aggiramento dei posti di controllo. Le informazioni relative alle infrazioni accertate su strada e nei locali delle imprese sono comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite con decreto, anche questo da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-

certo con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.

La lettera *m*) interviene con riferimento alle modalità di registrazione delle assenze dei conducenti per malattia, mentre la lettera *o*) reca disposizioni in materia di sistema nazionale di classificazione del rischio, che viene determinato sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle imprese. Le imprese che presentino un fattore di rischio elevato sono sottoposte a controlli più rigorosi e frequenti.

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il decreto entra in vigore (articolo 4) il giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del fatto che il termine per il recepimento della direttiva 2020/1057/UE è scaduto il 2 febbraio 2022 e che la Commissione europea ha avviato, il 24 marzo 2022, la procedura di infrazione n. 2022/0231.

Fa presente in conclusione che i relatori si riservano di avanzare una proposta di parere all'esito della discussione presso le Commissioni.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

**X (Attività produttive, commercio e turismo)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.45 alle 12.50.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	48
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	52
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

C. 705 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2022.

Ciro MASCHIO, *presidente*, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, e non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta di ieri, sono state votate le proposte emendative riferite all'articolo 1, fino all'emendamento 1.34. (*vedi allegato al bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 20 dicembre 2022*). Alla luce dell'organizzazione dei lavori concordata nella seduta di ieri, preannuncia che la seduta dedicata all'esame di questo provvedimento terminerà alle ore 12.

Con riguardo alle richieste di riesame delle inammissibilità pronunciate nella seduta di ieri, alla luce dei ricorsi pervenuti, avverte che la Presidenza conferma le determinazioni assunte, ad eccezione delle seguenti proposte emendative, che sono quindi riammesse: gli analoghi Girelli 7.03 e Quartini 7.04, volti a prorogare l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcune strutture, materia che è riconducibile alle misure di contrasto alla diffusione della pandemia oggetto della disciplina introdotta nel provvedimento al Senato; analogamente è riamesso l'articolo aggiuntivo Girelli 7.05, che demanda al Ministero della salute il compito di promuovere una campagna di informazione sull'importanza della vaccinazione anti Covid-19, materia anch'essa strettamente attinente a quella introdotta nel testo durante l'esame al Senato (articoli 7-ter 7-qua-ter).

Nel riprendere la fase delle votazioni, avverte che la Commissione procederà ora ad esaminare l'emendamento Cafiero de Raho 2.1.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) sottolinea come l'emendamento a sua prima firma 2.1 andrebbe coordinato alle modifiche richieste dal suo Gruppo con gli emendamenti a sua firma 1.27 e 1.29, già respinti dalla Commissione nella seduta di ieri, che si riferivano alle dichiarazioni circa la mancata collaborazione e all'ulteriore adempimento relativo all'obbligo di comunicare la disponibilità patrimoniale del detenuto.

Rileva quindi che l'emendamento in discussione si riferisce alla liberazione condizionale anche in assenza di collaborazione con la giustizia che il suo gruppo vuole non sia concessa se la mancata collaborazione è motivata dal timore di subire ritorsioni contro la propria persona o dalla volontà di non rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di correi e di terzi. Evidenzia inoltre che la proposta emendativa prevede che la liberazione condizionale deve altresì essere revocata qualora venga accertato il mendacio dopo l'ammissione del condannato alla liberazione stessa.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come l'emendamento Cafiero De Raho 2.1 si combini con le proposte emendative Cafiero De Raho 1.27 e 1.29 per offrire la visione del suo gruppo rispetto alla delicata materia affrontata dal decreto-legge.

In particolare, la proposta emendativa in discussione tipizza due ipotesi di condotta che non possono essere identificate come giustificative per la mancata collaborazione e, precisamente, quella relativa al timore di subire ritorsioni contro la propria persona e quella relativa alla volontà di non rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di correi e di terzi. Relativamente a questa seconda ipotesi, inoltre, evidenzia come i comportamenti omertosi siano sintomatici non solo del mancato ravvedimento ma anche dell'assenza della revisione critica richiesta dal decreto-legge in esame.

Rileva che, oltre a queste due ipotesi, con l'emendamento in esame il Movimento 5 Stelle prevede che aver fatto dichiarazioni mendaci rispetto al patrimonio del soggetto condannato giustifichi il rifiuto – o la revoca, qualora vi sia già stata la loro concessione – della concessione dei benefici.

La dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale costituisce il presupposto dell'emendamento Cafiero De Raho 1.29 e – ad avviso del suo gruppo – è necessaria ad equiparare i requisiti richiesti ai condannati collaboranti rispetto a quelli che non collaborano. Manifesta quindi preoccupazione in ordine alle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame in quanto ritiene che da ora sarà più conveniente non collaborare con la giustizia rispetto a farlo poiché al collaborante si richiedono adempimenti più rigorosi.

Ritiene quindi che la maggioranza si dovrà assumere la responsabilità per aver smantellato un impianto sostenuto non solo dal Movimento 5 Stelle ma da numerosi magistrati vittime della criminalità organizzata.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 2.1.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) illustra l'emendamento a sua firma 2.2, identico all'emendamento Enrico Costa 2.3, volto a riportare a 26 anni la pena da scontare prima di poter essere ammessi alla liberazione condizionale. A suo avviso la modifica proposta orienta maggiormente in senso costituzionale il provvedimento.

Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sugli identici emendamenti Magi 2.2 e Enrico Costa 2.3 in quanto, poiché l'impianto normativo del decreto-legge consente una disciplina più favorevole superando la presunzione assoluta, ritiene che non sia più possibile prevedere un ritorno al passato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Magi 2.2 e Enrico Costa 2.3.

Francesco GALLO (MISTO) sottoscrive l'emendamento Enrico Costa 2.4 e ne raccomanda l'approvazione.

Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Enrico Costa 2.4 in quanto, nell'ottica di un impianto normativo che consente per la prima volta di superare la presunzione assoluta, ritiene che il requisito che la proposta emendativa vorrebbe ridurre sia stato invece introdotto per rendere il testo più equilibrato.

La Commissione respinge l'emendamento Enrico Costa 2.4.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento Cafiero De Raho 3.1 di cui è cofirmataria, che sopprime il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame con il quale si dispone una disciplina transitoria per i condannati che abbiano commesso i reati ostativi nei casi di collaborazione impossibile o irrilevante.

A suo avviso la proposta emendativa in discussione è coerente la posizione assunta dal suo gruppo nella giornata di ieri in quanto ritiene che l'impianto del decreto-legge, per come è concepito, già preveda la possibilità della concessione dei benefici

penitenziari in tali ipotesi e che pertanto non sia opportuno introdurre anche le disposizioni previste dal comma 2.

Per tale ragione preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 3.1.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.07 che prevede la concessione di licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 137 del 2020, fatta eccezione per alcuni reati particolarmente gravi. Sottolinea come il tema, che è stato posto anche nel corso della audizione sulle linee programmatiche da parte del ministro Nordio, sia particolarmente rilevante per il suo gruppo che da sempre punta a valorizzare misure alternative al carcere.

Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Gianassi 4.07, in quanto ritiene che la normativa ivi prevista, sebbene necessaria nel periodo della pandemia in quanto giustificata dalla eccezionalità del momento, non sia più condivisibile.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 4.07.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 4.08, volto a prevedere che le persone ammesse alla licenza speciale, che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per tutta la durata dei successivi rinnovi della misura, siano ammesse alla liberazione condizionale. Ritiene che la disposizione sia di assoluto buon senso e chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di motivare le ragioni del parere contrario.

Devis DORI (AVS) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Magi 4.08 e pre-

annunzia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa in discussione.

Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Magi 4.08 che, al pari del precedente articolo aggiuntivo Gianassi 4.07, reca una disposizione di carattere emergenziale a suo avviso non più giustificabile.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Magi 4.08.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.09 che reca disposizioni in materia di licenza premio straordinarie di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 137 del 2020 per i detenuti in regime di semi libertà che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per la durata dei successivi rinnovi. Ritiene che la *ratio* di tale proposta emendativa sia complementare a quella alla base dell'articolo aggiuntivo Magi 4.08 testé respinto dalla Commissione.

Devis DORI (AVS) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Gianassi 4.09 e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa in discussione.

Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta emendativa Gianassi 4.09 che, al pari dei precedenti articoli aggiuntivi esaminati, prevede un provvedimento di natura straordinaria non più giustificabile.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 4.09.

Devis DORI (AVS) fa presente che l'evidente *ratio* dell'emendamento a sua firma 5.1 è quella di eliminare l'articolo 5, in quanto introduce una fattispecie irragionevole sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista di politica criminale, che dovrebbe indurre ad utilizzare lo strumento penale solo come estremo rimedio. Fa presente in particolare che la fattispecie

sarebbe punibile già alla luce delle norme esistenti, non essendoci quindi la necessità di introdurre ulteriori disposizioni *ad hoc*. Ne conclude che l'unico obiettivo di tale disposizione è quello di fare uno *spot* propagandistico, imbarazzando anche molti colleghi della maggioranza. Nel ritenere che lo stesso ministro Nordio sia imbarazzato da una norma scritta in fretta e male, evidenzia come, nonostante i miglioramenti introdotti al Senato che hanno peraltro modificato la collocazione del reato, sarebbe stato comunque preferibile eliminare completamente la disposizione dal codice penale. Precisa inoltre che gli ultimi due *rave* organizzati in Italia nel 2021 e nel 2022 non hanno comportato alcun problema di ordine pubblico, essendosi conclusi con uno sgombero pacifico e negoziato tra le forze dell'ordine e gli stessi partecipanti. Auspica quindi che relatrice e Governo vogliano cambiare parere e consentire l'approvazione del suo emendamento 5.1.

Federico GIANASSI (PD-IDP) fa presente che anche il suo gruppo ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 5, il quale reca una norma scritta male e pericolosa per i suoi effetti. Rileva come anche all'interno della maggioranza vi siano state posizioni articolate, ricordando in particolare che Forza Italia ha evidenziato i diversi aspetti critici della disposizione e ha presentato proposte emendative nel corso dell'esame al Senato. Fa presente che lo stesso Governo è stato quindi costretto ad una evidente retromarcia, segno tra l'altro che le preoccupazioni espresse dai diversi gruppi parlamentari, oltre che da accademici e magistrati, erano fondate. Ritiene che, nonostante i miglioramenti introdotti al Senato, la disposizione recata dall'articolo 5 meriti comunque di essere abrogata.

Ricorda, in proposito, come all'atto della sua adozione nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri, la Presidente Meloni abbia richiamato il significato contributo prestato dal Ministro Nordio. Invece, tale intervento normativo contraddice gli indirizzi programmatici del Ministro Nordio sotto un triplice profilo. Rammenta in primo luogo che nel corso delle

audizioni svolte presso le due Camere sulle linee programmatiche il Ministro si è dichiarato contrario al « panpenalismo », in base al quale si ritiene di dover intervenire costantemente con nuove fattispecie di reato.

Il Ministro ha inoltre dichiarato di non condividere il principio del necessario ricorso al carcere, sottolineando la necessità di affiancare alle pene detentive un più ampio ricorso alle misure alternative, sul modello della giustizia riparativa, introdotta dalla riforma Cartabia. Precisa, tra l'altro, che nel caso specifico si introduce una pena massima di ben sei anni, creando incongruenze nel sistema penale nazionale rispetto ad altri reati che, se pur gravi, sono puniti con pene inferiori.

Rileva in terzo luogo che il ministro Nordio, provocando molte polemiche, si è espresso in maniera molto dura contro il ricorso alle intercettazioni, che invece sono consentite alla luce della formulazione dell'attuale disposizione. A suo avviso dunque si tratta sostanzialmente di una norma « anti Nordio » che anche nella riscrittura operata dal Senato mantiene comunque i tre profili sopra indicati. Ritiene quindi che l'emendamento a sua prima firma 5.4 dovrebbe essere accolto, anticipando che successivi emendamenti del suo gruppo sono volti almeno a migliorare l'articolo 5.

Marco LACARRA (PD-IDP), aggiungendo poche parole all'esauriente intervento del collega Gianassi, fa presente che l'articolo 5 introduce una norma giuridicamente imbarazzante e di carattere propagandistico. Nel richiamare le dichiarazioni rilasciate dal ministro Nordio circa la necessità di abolire reati come quello dell'abuso d'ufficio o del traffico illecito di influenze, mancando dei richiesti requisiti di tassatività e determinatezza, evidenzia come tali caratteristiche manchino completamente con riguardo disposizione dell'articolo 5. Precisa inoltre che, con riguardo alla fattispecie appena introdotta, si tratta di reati già ampiamente contemplati dal codice penale. Ritiene quindi che l'intento del Governo fosse quello di giustificare l'intervento delle

forze dell'ordine ai fini di limitare il diritto delle persone a ritrovarsi insieme in un luogo pubblico, lamenta che la fattispecie di reato sia addirittura idonea a punire manifestazioni quali le occupazioni studentesche, alle quali ricorda di aver partecipato in prima persona da studente. Nel rivolgere quindi l'invito al Governo e alla relatrice ad accogliere gli emendamenti soppressivi dell'articolo 5, pur consapevole che quelle dell'opposizione sono solo discettazioni teoriche, ritiene tuttavia che non si potesse evitare di far notare l'irragionevolezza della norma.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ritiene che la norma recata dall'articolo 5 dimostri tutta la sua debolezza già a partire dal suo *iter*, rammentando in particolare che la maggioranza è stata costretta a modificare, in modo emblematico, finanche la sua originaria collocazione nel codice penale. Rileva inoltre che la norma attuale riproduce nella prima parte esattamente ciò che è scritto nell'articolo 633 codice penale, aggiungendovi come unica specificazione il fatto che le circostanze specifiche riguardano i raduni musicali o altro scopo di intrattenimento. Evidenzia inoltre che la disposizione presenta caratteri di grande vaghezza, dal momento che si fa riferimento per la punibilità della fattispecie ad una inosservanza generica delle norme in materia di sicurezza e di sostanze stupefacenti. Ritiene quindi che tanto le forze dell'ordine quanto i magistrati avranno difficoltà ad applicare la disposizione, che non corrisponde certamente alle reali esigenze del Paese. Esprime la convinzione che la vera esigenza del Paese è infatti quella di combattere le mafie e i sistemi criminali, sottolineando che con questo decreto-legge il Governo sta invece introducendo elementi di indebolimento della normativa di contrasto. Richiamando le considerazioni svolte dal collega Lacarra con riguardo alla volontà del Governo di abolire alcuni reati, fa presente in particolare che il reato di traffico illecito è stato introdotto nella normativa nazionale nel rispetto della Convenzione europea sulla corruzione di cui viene sostanzialmente riprodotto l'articolo 12. Rileva quindi che il

Governo, invece di rafforzare gli strumenti di contrasto alle mafie e ai reati di corruzione e concussione, si adopera per inserire nel codice penale una fattispecie di valenza molto minore. Pur sapendo che nella situazione attuale le parole dei deputati di opposizione hanno poco senso, sottolinea comunque l'esigenza di sopprimere la norma recata dall'articolo 5.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), nel far presente che la norma in questione risulta essere ideologica e inutilmente afflittiva, rammenta che nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto-legge in esame sia la presidente Meloni sia il ministro Piantedosi hanno pubblicamente ringraziato il ministro Nordio per il contributo fornito alla scrittura della norma in questione. D'altro canto ricorda che lo stesso ministro, intervenendo in Parlamento, ha illustrato la propria idea di giustizia, ispirata a principi completamente diversi, a suo avviso condivisibile.

Nel chiedersi quindi quale sia il vero Nordio, sottolinea che la disposizione dell'articolo 5 è ridicola anche nella versione modificata dal Senato. Rileva inoltre che la pena massima prevista per il nuovo reato è a suo avviso incompatibile con il nostro sistema penale, per non dire della vaghezza della formulazione con riguardo alla generica inosservanza delle norme in materia di stupefacenti e di sicurezza pubblica. A suo avviso la genericità della disposizione lascerà spazio alla discrezionalità delle forze dell'ordine e delle procure, oltre che essere un compendio di tutto ciò che non si dovrebbe fare su cui il Ministro si era espresso in senso contrario.

Enrico COSTA (A-IV-RE) nel preannunciare che il suo gruppo ha presentato anche un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5, dichiara il voto favorevole sugli identici emendamenti soppressivi. Fa presente che quando si interviene sul codice penale lo si fa perché si ritiene che un interesse degno di protezione non sia sufficientemente tutelato dalle norme vigenti. Presume quindi che questo fosse in origine lo spirito che ha legittimamente animato l'azione del Governo.

Ciò premesso, considera comunque importanti le modalità con cui viene realizzato l'intervento, sottolineando che la disposizione introdotta dall'articolo 5, per come è scritta, non proteggerà alcun interesse. Chiede che resti agli atti la sua convinzione, secondo cui nessuno verrà mai condannato per una norma del genere che appare vaga e generica. Aggiunge a tale proposito che nella riscrittura della disposizione avvenuta al Senato, nel tentativo di circoscrivere la situazione e di definire il presunto pericolo, si è fatto riferimento alla generica inosservanza di una serie di norme. Ritiene che, per come è formulata la norma, al fine di punire la fattispecie in questione sarà necessario che il soggetto interessato abbia subito una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti o per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Nell'evidenziare che aver messo vincoli così stringenti finirà per ottenere l'effetto contrario, vede come unico obiettivo plausibile della disposizione quello di poter fare le intercettazioni ed eventualmente i sequestri, preannunciando tuttavia che i beni sequestrati dovranno essere successivamente restituiti perché nessuno verrà condannato. Nel sottolineare inoltre la sproporzione della pena prevista, fa presente che si tratta di una norma di polizia volta a consentire le indagini preliminari ma non anche ad arrivare ad una condanna definitiva del responsabile. Considerando inutile chiedere un ripensamento alla maggioranza, in considerazione dell'esigenza di convertire il decreto-legge nei termini previsti, sollecita tuttavia una modifica della disposizione attraverso un nuovo provvedimento.

Valentina D'ORSO (M5S) nell'evidenziare che tutte le forze di opposizione hanno presentato emendamenti soppressivi dell'articolo 5, ritiene che Governo e maggioranza dovrebbero tenere conto anche di questa circostanza. A suo avviso il testo originario del decreto-legge del Governo introduceva all'articolo 5 un abominio giuridico con il quale veniva colpito tutto tranne la condotta dichiarata. Ritiene in particolare ridicola la originaria previsione della punibilità del mero partecipante che

avrebbe determinato come conseguenza l'ipotetico svolgimento di un vero e proprio maxi processo, con migliaia di imputati. Nell'apprezzare il fatto che si sia tornati indietro, essendosi resi conto che si finiva per ingolfare il sistema giustizia, ricorda che il Movimento 5 Stelle ha dato il proprio contributo al ripensamento avvenuto in Senato. Fa presente tuttavia che anche la riscrittura della disposizione, per quanto migliorativa, non appare accettabile, in quanto benché meno ridicola manca comunque dei requisiti di tassatività e determinatezza richiesti. Nel richiamare le considerazioni svolte dai colleghi Cafiero de Raho e Costa circa il generico richiamo all'inosservanza delle norme in materia di stupefacenti e di sicurezza pubblica, che non vengono ulteriormente dettagliate, fa presente che l'intento originario del Governo era quello di giustificare l'introduzione del nuovo reato con l'esigenza di tutelare l'incolumità e la salute pubblica e l'ordine pubblico. Fa presente quindi che con il cambiamento di collocazione della fattispecie nell'ambito del codice penale si è modificato anche il bene giuridico tutelato, che adesso è il patrimonio del singolo. In conclusione rileva che la disposizione sarà inapplicabile e avrà come unico risultato quello di ingolfare la fase delle indagini preliminari. Dichiarando quindi il voto favorevole del suo gruppo agli identici emendamenti Dori 5.1 Ascari 5.2 Magi 5.3 e Gianassi 5.4.

Francesco GALLO (MISTO) interviene a sostegno degli identici emendamenti soppressivi, dichiarando la propria contrarietà all'articolo 5 che introduce una norma aberrante. Richiamando la propria esperienza di amministratore locale, fa presente che le attuali norme consentono già alle forze di polizia di intervenire in occasione di eventi di intrattenimento, laddove ci siano violazioni delle norme vigenti aggiungendo che oltre alle norme penali esistono anche diverse disposizioni di natura amministrativa. Nel rilevare l'impossibilità di intervenire per motivi di ordine pubblico in occasione di eventi con migliaia di partecipanti, se non schierando l'esercito, ritiene che l'unica *ratio* della disposizione sia quella

di consentire interventi preventivi e di favorire il ricorso alle intercettazioni.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Dori 5.1, Ascari 5.2, Magi 5.3 e Gianassi 5.4.

Enrico COSTA (A-IV-RE) illustra l'emendamento a sua firma 5.5 che risponde alla logica di contribuire con un intervento costruttivo al miglioramento del testo in esame. Evidenzia quindi che l'emendamento è volto a dettagliare le disposizioni in materia di eventi musicali, imponendo agli organizzatori di manifestazioni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico l'obbligo di una comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, almeno trenta giorni prima della data dell'evento. Nel far presente inoltre che la citata comunicazione deve contenere una serie di specifiche informazioni in merito all'evento, ricorda che il suo emendamento introduce sanzioni amministrative consistenti in caso di violazione e prevede delle aggravanti nel caso in cui specifici reati fossero commessi nel corso della manifestazione. Nel sottolineare che in tal modo si intende andare incontro alle esigenze di tutela manifestate dal Governo, fa presente tuttavia che il suo emendamento risponde ad una visione completamente diversa, dal momento che si affida principalmente all'illecito amministrativo invece che alla norma penale.

Valentina D'ORSO (M5S), dichiara di condividere l'impostazione dell'emendamento Enrico Costa 5.5, che correttamente riconduce la disciplina al regio decreto n. 773 del 1931. Esprime però perplessità sulla seconda parte dell'emendamento, nella quale si interviene sulla contravvenzione prevista dall'articolo 666 del codice penale per coloro che organizzano spettacoli di intrattenimento pubblico senza licenza. Rileva che, per come è formulato l'emendamento, se vengono contestati alcuni reati nel corso di una manifestazione musicale organizzata in violazione dell'articolo 68 del regio decreto n. 773 del 1931, si aggrava la pena per l'organizzatore dell'evento. Questa incongruenza della seconda

parte dell'emendamento determina il voto di astensione del Movimento 5 Stelle, che sarebbe stato altrimenti convintamente favorevole. Auspica che già da domani il Governo torni su questa disciplina, cancellando la norma in esame per provare a raggiungere la finalità di repressione dei *rave party* con modalità diverse; ribadisce che in tal caso l'impostazione dell'emendamento Enrico Costa 5.5. potrebbe essere quella più giusta.

La Commissione respinge l'emendamento Enrico Costa 5.5.

Carla GIULIANO (M5S), ribadendo la propria contrarietà all'articolo 5 del decreto-legge, tanto dal punto di vista del merito che dal punto di vista del metodo, illustra l'emendamento Ascari 5.6, la cui natura è definita al tempo stesso sostanziale e provocatoria. Dal punto di vista del metodo, anzitutto ribadisce l'inopportunità di inserire la nuova fattispecie penale in un decreto-legge, sul punto privo dei requisiti di necessità e di urgenza; quindi sottolinea come la clamorosa retromarcia fatta dal Governo inevitabilmente creerà problemi di interpretazione e di diritto intertemporale. Evidenzia che l'emendamento è volto ad attenuare la repressione penale – diminuzione delle pene dalla metà ai due terzi – nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a ulteriori conseguenze o che, prima dell'apertura del dibattito, provvede concretamente alla messa in sicurezza o al ripristino dello stato dei luoghi. Pur nella assoluta contrarietà alla disposizione penale introdotta dal Governo, ribadisce come l'emendamento sia opportuno e come lo stesso intervento del Senato, che ha spostato la fattispecie tra i delitti contro il patrimonio, vada nella direzione prospettata dell'emendamento. La tutela del patrimonio infatti a maggior ragione giustifica una norma che incentiva il ripristino dello stato dei luoghi e la loro messa in sicurezza.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.6.

Valentina D'ORSO (M5S), illustra l'emendamento Ascari 5.8, che è volto a sostituire il primo comma dell'articolo 633-bis per dare maggiore determinatezza e tassatività alla fattispecie penale. Rispetto alla formulazione attuale, che fa genericamente riferimento alla violazione delle norme in materia di stupefacenti, l'emendamento specifica che deve trattarsi di consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope. L'emendamento inoltre prevede una riduzione della pena, che ritiene attualmente sproporzionata sia rispetto al bene giuridico tutelato – che a seguito dell'esame in Senato è il patrimonio – sia rispetto alla condotta. Dichiarò infine il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Ascari 5.8.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.8.

Valentina D'ORSO (M5S), illustra l'emendamento Ascari 5.9, che si caratterizza per l'inserimento dell'elemento della clandestinità. Evidenzia infatti come gli eventi oggetto della fattispecie penale non solo non debbano essere stati previamente autorizzati, ma non debbano essere neanche giunti a conoscenza delle forze dell'ordine. Se infatti le forze dell'ordine ne avessero avuto notizia, avrebbero avuto tutti gli strumenti per impedirli.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.9.

Devis DORI (AVS) preliminarmente rileva che nelle ultime votazioni, e segnatamente nella votazione riferita all'emendamento soppressivo dell'articolo 5, lo scarto tra maggioranza e opposizione sia stato minimo e si domanda se ciò dipenda da una perplessità di esponenti della maggioranza, magari in quanto più sensibili ad istanze di stampo garantista. Illustra quindi il proprio emendamento 5.10, volto ad eliminare dal primo comma dell'articolo 633-bis l'aggettivo « musicale ». Pur essendo consapevole della volontà del Senato di circoscrivere la fattispecie penale, rifiuta – da

giurista e da musicista – l'idea di associare la musica a qualcosa di illecito.

Ritiene che la musica sia una forma d'arte, uno strumento formativo e una forma di intrattenimento e che ciò valga per qualsiasi tipo di musica, non potendosi escludere che ciò valga anche per la musica dei *rave*.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara l'astensione del suo gruppo sull'emendamento Dori 5.10. Specifica infatti che, pur provando disagio per l'associazione della musica al codice penale, deve prevalere l'esigenza di circoscrivere quanto più possibile il campo d'applicazione della fattispecie penale. Ribadisce che la preoccupazione principale deve essere quella di chiarire che il reato non si applica alle manifestazioni di lavoratori o di studenti e che questa esigenza deve prevalere sul resto.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 5.10.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento Ascari 5.11, di cui è firmataria, volto a perimetrare ulteriormente l'applicazione della fattispecie penale eliminando la locuzione « o avente altro scopo di intrattenimento ». Si chiede infatti se, in base alla formulazione attuale, anche una rappresentazione teatrale improvvisata possa, in ragione del numero di partecipanti o dello stato dei luoghi, integrare la fattispecie penale. Per questo ritiene che la locuzione vada eliminata e che debba più in generale essere approvato qualsiasi intervento volto a circoscrivere la portata della disposizione, al fine di renderla sostanzialmente inapplicabile. Ribadisce la ferma contrarietà a questa fattispecie penale e auspica che il nostro Paese non si trasformi in uno Stato di polizia.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.11.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) illustra il proprio emendamento 5.12, che interviene sulla pena prevista per il delitto, eliminando la pena detentiva per lasciare

la sola sanzione pecuniaria. Sottolinea come la nuova fattispecie si sovrapponga ad altre già presenti nell'ordinamento, stigmatizzando il richiamo generico alla violazione della normativa sugli stupefacenti che, rammenta, prevede tanto condotte sanzionate a titolo di illecito amministrativo quanto condotte sanzionate a titolo di illecito penale.

Valentina D'ORSO (M5S), dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sull'emendamento Magi 5.12, ritenendo la pena attualmente prevista sproporzionata e irragionevole rispetto alla condotta.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 5.12.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento Ascari 5.13, del quale è firmataria, volto a inserire una circostanza attenuante speciale per colui che si adopera per evitare che il delitto sia portato a conseguenze ulteriori, per ripristinare lo stato dei luoghi o mettere in sicurezza il luogo. Ricorda come l'emendamento sia stato pensato prendendo a modello il ravvedimento attivo previsto dall'articolo 56, quarto comma, del codice penale per il tentativo di reato, con l'intenzione di attenuare quanto più possibile il trattamento sanzionatorio per colui che comunque collabora in qualche modo con l'autorità giudiziaria. Ribadisce che il trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione è abnorme e sproporzionato.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sull'emendamento Ascari 5.13 evidenziando che la proposta disciplina il ravvedimento tardivo, consentendo la diminuzione di pena anche quando il ravvedimento interviene poco prima dell'apertura del dibattimento. L'intento dell'emendamento è conseguentemente anche deflattivo del giudizio. Sottolinea come il suo gruppo sia da sempre favorevole a qualsiasi strumento volto a ricucire il rapporto tra reo e vittima, e incoraggi lo spirito collaborativo, chiave di volta di tutto l'ordinamento penale: Esprime delusione per il comportamento di coloro

che si dichiarano garantisti ma poi rigettano istituti come quello proposto dall'emendamento, che consentirebbe di abbattere le pene e riportare a proporzione e ragionevolezza il trattamento sanzionatorio pensato dal Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.13.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che poiché le prossime proposte emendative che la Commissione esaminerà recano variazioni di cifre a scalare, esse verranno poste in votazione ai sensi dell'articolo 85, comma 8, del Regolamento. Pertanto, come da prassi costante, verrà messo in votazione l'emendamento che più si allontana dal testo originario, un emendamento intermedio e quello più vicino.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, riconosce che trattandosi di quantificazioni della pena gli emendamenti in questione si differenziano solo per un dato numerico, tuttavia sottolinea come l'ammontare della pena comporti un trattamento sanzionatorio differenziato, anche in ragione al regime di accesso ai benefici penitenziari o alla possibilità di svolgere intercettazioni telefoniche.

Ciro MASCHIO, *presidente*, specifica che, in ogni caso, in applicazione di tale metodo di votazione, se venisse approvato uno degli emendamenti successivo al primo la Presidenza procederà, ai fini della completa ricognizione della volontà della Commissione, alla votazione di ciascuno degli emendamenti intermedi tra l'ultimo emendamento precedentemente respinto e quello approvato in linea di principio.

Al contrario, nel caso di approvazione del primo emendamento posto in votazione, visto l'effetto normativo immediato derivante dalla scelta di una modifica testuale immediatamente identificabile, tutti gli altri emendamenti della serie risulterebbero preclusi.

Avverte quindi che in applicazione del meccanismo delle votazioni a scalare verrà

posto in votazione l'emendamento Ascari 5.14 l'emendamento Dori 5.17 e l'emendamento Ascari 5.22 dalla cui reiezione discenderà la preclusione degli emendamenti Ascari 5.15, 5.16, 5.18, 5.19, 5.20 e 5.21.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento Ascari 5.14, evidenzia che esso intende ridurre la pena prevista da 3 a 6 anni, fino ad un massimo di sei mesi. Facendo presente l'enormità della sanzione edittale prevista, sottolinea come tale previsione si ponga in contraddizione con l'orientamento del governo che sembrerebbe essere emerso nel corso delle audizioni programmatiche del Ministro Nordio. Difatti, da un lato, in tale sede il Ministro ha annunciato una restrizione dell'utilizzo dello strumento delle intercettazioni, dall'altro però si prevede per tale fattispecie delittuosa un massimo edittale che le consente, determinando uno sperpero di soldi pubblici, anche in ragione della consueta pubblicità con cui vengono promossi tali raduni.

Al contrario, la riduzione della pena fino a sei mesi, ricollocherebbe tale cornice edittale all'interno di quella prevista per fattispecie simili, come, ad esempio, nel caso di riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico non comunicate, o, in tale contesto, di violazioni ai divieti e alle prescrizioni dell'autorità, di cui all'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Infine, evidenzia come tale diminuzione del quadro edittale sia funzionale alla possibilità di usufruire di determinati benefici penitenziari, come, ad esempio, la sospensione condizionale della pena.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.14.

Devis DORI (AVS), illustrando l'emendamento a sua firma 5.17, evidenzia come la pena edittale prevista nel decreto, e non modificata dal Senato, sia enormemente sproporzionata e consenta lo svolgimento di intercettazioni telefoniche. Sottolinea, inoltre, come tale cornice edittale si ponga in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza che de-

vono sottostare alla determinazione delle pene da parte del legislatore e come contrasti con la finalità rieducativa della pena sancita dall'articolo 27 della Costituzione. Infine, rileva che forse l'enormità delle pene previste sia funzionale all'ottenimento, in futuro, passato il clamore mediatico, di una declaratoria di incostituzionalità di tale norma.

Valentina D'ORSO (M5S), chiede, a nome del suo Gruppo, di sottoscrivere l'emendamento Dori 5.17 e, condividendo quanto detto dal collega Dori, in merito al fatto che l'enormità di tali pene si ponga in contrasto con il principio costituzionale della finalità rieducativa delle pene, evidenzia l'effetto nefasto e criminogeno che pene così alte potranno avere su coloro che saranno condannati per tale reato, che non potranno svolgere un adeguato percorso rieducativo. Rileva quindi che tale previsione si pone in contrasto con quanto affermato dal Ministro Nordio, che invece ha evidenziato la necessità di garantire la finalità rieducativa delle pene e si augura, pertanto, che ciò non valga solo per i cosiddetti « colletti bianchi ».

La Commissione respinge l'emendamento Dori 5.17

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento Ascari 5.22, evidenzia che esso intende ridurre la pena prevista da 3 a 6 anni, fino ad un massimo di quattro anni. Difatti, rammentando quanto previsto dall'articolo 266 c.p.p. in merito all'ammissibilità delle intercettazioni telefoniche, sottolinea che tale abbassamento edittale escluderebbe tale strumento di indagine. Inoltre sottolinea che tale abbassamento consentirebbe l'adozione di sanzioni penali alternative, come il lavoro di pubblica utilità. Pertanto, l'intento di tale proposta emendativa è quello di ricondurre tale trattamento sanzionatorio spropositato ad una, seppur parziale, equità e ad evitare probabili pronunce di illegittimità costituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.22.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Ascari 5.23, rammentando quanto già detto in riferimento ai precedenti emendamenti, ricorda che l'abbassamento della cornice edittale è anche funzionale all'accesso ad alcuni benefici penitenziari, come la sospensione condizionale della pena, che posso consentire, ben più delle pene spropositate previste, percorsi funzionali alla rieducazione del soggetto condannato.

Enrico COSTA (A-IV-RE), pur ammettendo di capire che chi sta all'opposizione debba comportarsi come tale, non accetta che per tale ragione si debbano ribaltare le proprie convinzioni. In particolare, evidenzia come il gruppo del Movimento 5 stelle, che in tale sede promuove l'approvazione di emendamenti volti a garantire l'applicazione della sospensione condizionale della pena, quando era al Governo, ha introdotto misure tese a ridurre l'applicazione di tale meritorio strumento e pene accessorie slegate dal reato commesso. Pertanto, ritiene del tutto illogico e contraddittorio il comportamento del Movimento 5 stelle.

Carla GIULIANO (M5S) ribadisce il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Ascari 5.23 sottolineando che la proposta emendativa in questione non ha nulla a che fare con quanto riferito dal collega Costa poiché la disposizione ivi prevista non si riferisce alla sospensione condizionale come meccanismo *tout court* ma all'applicazione della sospensione condizionale in base ai limiti edittali per il reato di organizzazione o promozione dell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui al fine di realizzare un raduno musicale. Non è ammissibile sul piano della pericolosità sociale, una sua equiparazione ai reati contro la Pubblica amministrazione.

Evidenzia come le due categorie non siano paragonabili, come dimostrato dallo stesso impianto del sistema penale che disciplina in due distinti titoli i reati contro il patrimonio della Pubblica amministrazione – come quello previsto dall'articolo 5 – e i gravissimi reati contro la Pubblica amministrazione che inquinano la fiducia

dei cittadini verso la stessa e che afferiscono all'assalto che le mafie tendono all'interno delle consorterie della pubblica amministrazione stessa al fine di mettere le mani sulle sovvenzioni e di inquinare gli appalti.

Si meraviglia quindi che un rilievo così fuori contesto normativo sia stato avanzato dal collega Costa che, seppure abbia delle posizioni distanti da quelle del Movimento 5 Stelle, ha una profonda competenza giuridica.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.23.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), illustrando l'emendamento Ascari 5.24, evidenzia come il suo gruppo stia tentando di ricondurre, attraverso le proposte emendative presentate, alla ragionevolezza una pena prevista dal decreto-legge totalmente sproporzionata rispetto ad un fatto, certamente da contenere, ma il cui impatto appare poco consistente.

Sottolinea, infatti, come il Governo abbia rappresentato l'organizzazione di raduni a scopo musicale come un fatto a cui attribuire una sanzione talmente grave che non corrisponde in alcun modo al fatto stesso per come previsto.

Pur comprendendo quindi la necessità della maggioranza di approvare il disegno di legge di conversione entro la data di scadenza del decreto-legge, sottolinea come tuttavia sia dovere del suo gruppo richiamare l'attenzione sull'esigenza di prevedere per tale nuovo reato una pena congrua.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.24.

Valentina D'ORSO (M5S), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Ascari 5.25, del quale è cofirmataria, ritiene che l'intervento del collega Costa dimostri come anche una parte dell'opposizione – oltre alla maggioranza che sostiene il provvedimento del Governo – sia convinta che corrotti e corruttori debbano essere trattati meno seve-

ramente di chi promuove o organizza un raduno musicale.

A suo avviso tale opinione è sconcertante perché fa sentire in assoluta solitudine i cittadini onesti e induce quelli meno inclini all'integrità a ritenere che i reati contro la Pubblica amministrazione costituiscono condotte meno gravi di quelle riconducibili all'organizzazione di raduni musicali.

Invita pertanto i colleghi della maggioranza a rinsavire sul tema.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.25.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che poiché i successivi emendamenti da Ascari 5.26 a Ascari 5.31 recano variazioni di cifre a scalare, gli stessi verranno posti in votazione ai sensi dell'articolo 85, comma 8, del Regolamento, e che pertanto si procederà alla votazione soltanto delle proposte emendative Ascari 5.26, Ascari 5.29 e Ascari 5.31, dalla cui reiezione discenderà la preclusione degli emendamenti Ascari 5.27, 5.28 e 5.30.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento Ascari 5.26, del quale è cofirmataria, sottolineando come il suo gruppo abbia presentato tale proposta emendativa con una finalità provocatoria sebbene la stessa sia coerente dal punto di vista legislativo con le decisioni della maggioranza.

Rileva infatti che, poiché il Governo ha introdotto una nuova fattispecie penale che prevede la possibilità di utilizzo delle intercettazioni, la proposta emendativa in discussione, seguendo quella che ritiene essere una folle indicazione della maggioranza, è volta a ricondurre tale fattispecie nell'ambito di quelle di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale che comprende l'insieme dei reati per i quali è prevista la possibilità di disporre intercettazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ascari 5.26, 5.29 e 5.31.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ascari 5.27, 5.28 e 5.30 non saranno posti in votazione in quanto preclusi dal respingimento degli emendamenti Ascari 5.26, 5.29 e 5.31.

Come già stabilito, essendo le ore 12, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già fissata per le ore 14.30 della giornata odierna.

La seduta termina alle ore 12.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — *Interviene il sottosegretario per la giustizia* **Andrea Ostellari**.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

C. 705 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Ciro MASCHIO, *presidente*, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, e non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta antimeridiana, sono state votate le proposte emendative riferite agli articoli da 2 a 5, fino all'emendamento Ascari 5.31 ed avverte che la Commissione riprenderà dunque la fase delle votazioni dall'emendamento Ascari 5.32.

Carla GIULIANO (M5S), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento Ascari 5.32, del quale è cofirmataria, osserva come la proposta emendativa in esame

sia volta a condurre nell'alveo della congruità una pena abnorme e a sopprimere la previsione della multa da euro 1.000 ad euro 10.000 prevista per il reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica.

Ritiene che la citata multa non rivesta infatti una effettiva efficacia deterrente che invece sarebbe assicurata qualora fosse prevista la confisca delle apparecchiature necessarie per svolgere i raduni musicali. Evidenzia infatti che normalmente gli organizzatori di tali raduni sono persone giovani che non dispongono di un patrimonio tale da poter sostenere il pagamento di una multa così elevata che non appare in linea con altre sanzioni previste per altri reati come ad esempio per quello di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del codice penale, al cui ambito ritiene si sarebbe dovuta ricondurre, come una sua fattispecie aggravante, anche la condotta in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.32.

Federico GIANASSI (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 5.34, sottolinea come lo stesso, unica proposta emendativa del suo gruppo relativa alla riduzione della pena prevista per il reato in esame, riproduca il testo di un emendamento presentato presso l'altro ramo del Parlamento dal collega di Forza Italia, senatore Zanettin.

Nel sottolineare, infatti, come il suo partito, qualora ne condivida i contenuti, non abbia problemi a sposare proposte anche di altre forze politiche, evidenzia che, sebbene il suo gruppo avesse preferito la soppressione del nuovo reato, sollecita l'approvazione della proposta emendativa in discussione che riconduce la pena prevista entro un limite che non consente l'utilizzo delle intercettazioni.

Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Gianassi 5.34 che, nel tentativo di rendere il provvedimento più ragionevole, va nella medesima direzione indicata dagli

emendamenti del Movimento 5 Stelle relativi alla riduzione della sanzione.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 5.34.

Francesco GALLO (MISTO) sottoscrive l'emendamento Enrico Costa 5.35 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Enrico Costa 5.35.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento Ascari 5.36, del quale è cofirmataria, che introduce nella fattispecie in esame una circostanza attenuante speciale in linea con l'impianto che il suo gruppo vuole dare alle condotte riparative prevedendo una consistente riduzione delle pene quando il reo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provveda concretamente alla messa in sicurezza e ove possibile al ripristino dello stato dei luoghi.

La proposta prevede inoltre delle premialità anche nel caso in cui il soggetto aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione dell'autore.

Ritiene che la proposta emendativa in esame sia necessaria e, seppur consapevole che la maggioranza non la sosterrà per non correre il rischio di non riuscire a convertire in legge il decreto entro i termini stabiliti, auspica che il Governo in un prossimo provvedimento ne tenga conto al fine di apportare le opportune correzioni ad una fattispecie per la quale sono previste delle pene spropositate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ascari 5.36, 5.37 e 5.38.

Ciro MASCHIO, *presidente*, poiché i successivi emendamenti da Ascari 5.39 a Ascari 5.51 recano variazioni di cifre a scalare, rammenta che gli stessi verranno posti in votazione ai sensi dell'articolo 85, comma 8, del Regolamento, e che pertanto si procederà alla votazione soltanto delle propo-

ste emendative Ascari 5.39, Ascari 5.45 e Ascari 5.51, dalla cui reiezione discenderà la preclusione degli emendamenti Ascari 5.40, 5.41, 5.42, 5.44, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49 e 5.50.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento Ascari 5.39 che incide esclusivamente sulla sanzione pecuniaria abbattendo l'importo della multa stabilita per il nuovo reato previsto dall'articolo 5.

Evidenzia come coloro ai quali verrà contestato tale reato probabilmente non avranno una capacità reddituale tale da consentire loro di pagare una multa così elevata e ribadisce che per il suo gruppo ritiene che la confisca dei beni strumentali necessari per lo svolgimento del raduno musicale potrebbe avere sicuramente un'efficacia maggiore ai fini della deterrenza.

Osserva infatti che tali strumentazioni sono molto costose e vengono solitamente noleggiate dagli organizzatori. Ritiene quindi che qualora fosse prevista la loro confisca sarebbe per questi soggetti maggiormente difficile trovare delle aziende disponibili al noleggio.

Per tali ragioni, raccomanda l'approvazione dell'emendamento in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ascari 5.39, 5.45 e 5.51.

Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che l'obiettivo dell'emendamento Ascari 5.52, di cui è cofirmataria, risponde all'obiettivo di migliorare il testo, dal punto di vista della tecnica legislativa, senza stravolgere il contenuto della disposizione cui è riferito. Precisa che la modifica introdotta dall'emendamento al primo comma del nuovo articolo 633-*bis* del codice intende garantire la coerenza sistemica della disposizione rispetto alle altre norme di analoga impostazione che fanno sempre riferimento al fatto e non ad uno specifico aspetto della condotta, che nel caso di specie riguarda la sola invasione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ascari 5.52 e 5.53.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) nel sottolineare che sull'argomento è già intervenuto in precedenza con riguardo alle pene pecuniarie e a quelle detentive, fa presente che l'emendamento Ascari 5.54 è volto ad introdurre nella disposizione la previsione di una diminuzione della pena nel caso in cui ci si adoperi ad evitare che l'attività delittuosa venga portata a termine o si provveda concretamente alla messa in sicurezza e al ripristino dello stato dei luoghi. Ritenendo che una siffatta previsione costituirebbe un incentivo alla collaborazione, è dell'opinione che chi interviene per evitare un danno fornisca un contributo alla collettività di cui la norma dovrebbe tenere conto. In conclusione, reputa che l'emendamento della collega Ascari debba essere accolto.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.54.

Devis DORI (AVS) evidenzia che l'emendamento a sua firma 5.56 recepisce il suggerimento avanzato in audizione dal dottor Guido Salvini il quale, alla luce della lunga esperienza maturata nella gestione di eventi analoghi a quelli in discussione, ha sottolineato l'importanza di introdurre nella normativa una causa di non punibilità per abbandoni spontaneamente i terreni o edifici altrui. Fa presente che l'obiettivo di un simile intervento è quello di contribuire a disinnescare la tensione di tali situazioni, evitando la degenerazione del clima, tanto più considerato che nella maggior parte dei casi i partecipanti sono ragazzi molto giovani.

Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, ringraziando il collega Dori per aver raccolto uno dei tanti suggerimenti provenienti dai soggetti auditi. Precisa che anche tale emendamento condivide la *ratio* di migliorare il testo in esame che ha animato tutti gli interventi svolti nella speranza di convincere relatrice e Governo. Auspica che il collega Dori abbia miglior fortuna.

Francesco GALLO (MISTO) fa presente che il ravvedimento operoso è già noto al

nostro sistema penale e pertanto raccomanda l'approvazione della proposta del collega Dori.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 5.56.

Carla GIULIANO (M5S) rileva che anche l'emendamento Ascari 5.57 è volto, come precedenti proposte emendative, a favorire condotte collaborative. Richiamando le considerazioni già svolte in merito alla funzione di deterrenza dello strumento della confisca di strumenti e attrezzature musicali di notevole valore, ritiene che la previsione di non applicare tale confisca nel caso in cui l'imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza e al ripristino dei luoghi costituisca un forte incentivo alla collaborazione. Ritiene che con la mutata collocazione del nuovo reato all'interno del codice penale il Governo abbia voluto dare un segnale, chiarendo che il bene giuridico da tutelare è il patrimonio e, in particolare, il patrimonio del proprietario del terreno. Si chiede pertanto per quale motivo ci si ostini a non favorire condotte collaborative, volte a prevedere il ripristino dei beni eventualmente danneggiati.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.57.

Ciro MASCHIO, *presidente*, poiché i successivi emendamenti da D'Orso 5-*bis*.1 a Enrico Costa 5-*bis*.6 recano variazioni di cifre a scalare, rammenta che gli stessi verranno posti in votazione ai sensi dell'articolo 85, comma 8, del Regolamento, e che pertanto si procederà alla votazione soltanto delle proposte emendative D'Orso 5-*bis*.1 e 5-*bis*.3 e Enrico Costa 5-*bis*.6, dalla cui reiezioni discende la preclusa degli emendamenti D'Orso 5-*bis*.2, D'Orso 5-*bis*.4 D'Orso 5-*bis*.5.

Carla GIULIANO (M5S) fa presente preliminarmente che l'emendamento D'Orso 5-*bis*.1 recepisce suggerimenti che sono giunti tanto alla Commissione da parte degli auditi quanto a lei stessa, per le vie

brevi. Ricorda quindi sinteticamente che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge in esame lega la perdita di efficacia delle misure cautelari personali allo scadere del termine dei venti giorni per l'acquisizione della querela da parte dell'autorità giudiziaria. Rilevando l'eccessiva ristrettezza del termine, soprattutto a fronte della grande quantità di reati che a seguito della riforma Cartabia mutano il regime di procedibilità, considera quanto mai inopportuno porla a condizione dell'efficacia delle misure cautelari personali.

Segnalando che l'emendamento D'Orso 5-*bis*.1 è volto a mettere gli uffici giudiziari, soprattutto quelli con maggiori carichi di lavoro, nelle condizioni di operare correttamente, evidenzia il rischio della caducazione di molte misure cautelari personali. Pertanto nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, manifesta la volontà di lasciare agli atti la preoccupazione manifestata dagli auditi in merito al funzionamento della macchina della giustizia.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 5-*bis*.1.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) con riferimento all'emendamento D'Orso 5-*bis*.3, che introduce esclusivamente una modifica di natura temporale, tiene a precisare che in questo caso i termini sono molto importanti. Considera infatti irragionevole prevedere un termine di venti giorni per l'acquisizione della querela, ignorando la mole dei procedimenti in atto e le difficoltà anche di natura pratica ed organizzativa che caratterizzano l'operato degli uffici giudiziari.

Ritenendo che il rispetto del termine dei venti giorni sia ancora più difficile nel caso in cui il querelante si trovi al di fuori del territorio nazionale, avrebbe auspicato almeno una differenziazione delle diverse situazioni, ricorrendo eventualmente anche all'ipotesi della sospensione dei termini in casi specifici. Considera in conclusione che non si tratti di un fatto secondario.

Valentina D'ORSO (M5S), preannunciando il voto favorevole del Movimento 5

Stelle, ritiene utile ricordare a tutti che fra i reati che a seguito della riforma Cartabia passano dalla procedibilità d'ufficio alla procedibilità a querela figurano anche le lesioni personali, la violenza privata e il sequestro di persona. Ritiene quindi che, nel fissare un termine così stringente, si sia omesso di valutare le conseguenze per le vittime di reato, considerato che al mancato rispetto del termine da parte dell'autorità giudiziaria consegue la perdita di efficacia delle misure cautelari personali. Considera infatti molto probabile che la vittima sia raggiunta dall'imputato prima che dalla sollecitazione a sporgere querela, sottolineando che dove non arriverà la giustizia arriverà il presunto reo. Per questo motivo esprime il suo ironico ringraziamento alla maggioranza a nome di tutti.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 5-*bis*.3.

Francesco GALLO (MISTO) sottoscrive l'emendamento Enrico Costa 5-*bis*.6, rilevando la sua natura evidentemente provocatoria, dal momento che il termine attribuito all'autorità giudiziaria per acquisire la querela della parte offesa viene stabilito in sole quarantotto ore.

Valentina D'ORSO (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo all'emendamento Enrico Costa 5-*bis*.6, dubita del carattere provocatorio della proposta. Conoscendo le posizioni del collega Costa in materia, ritiene infatti che la modifica del termine sia mirata e corrisponda all'effettiva volontà del presentatore. Nel richiamare, quanto alle ragioni della contrarietà del Movimento 5 Stelle, le considerazioni già espresse negli interventi precedenti, si meraviglia che forze politiche come la Lega e Fratelli d'Italia possano accettare un termine di venti giorni per l'acquisizione della querela. Ritiene che i colleghi stiano tradendo la sensibilità dimostrata in più occasioni, a partire dall'esame del cosiddetto codice rosso, nei confronti della parte offesa, dal momento che acconsentono ad un termine di carattere

burocratico senza porsi il problema del suo impatto sulle vittime del reato.

La Commissione respinge l'emendamento Enrico Costa 5-bis.6.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio della seduta delle Commissioni riunite II e X, previsto per le ore 15.30, rinvia il seguito dell'esame, preannunciando che la Commissione Giustizia sarà riconvocata per le ore 16.45.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 16.50.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

C. 705 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana delle 14.30.

Ciro MASCHIO, *presidente*, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, e non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella precedente seduta sono state votate le proposte emendative fino all'emendamento Enrico Costa 5-bis 6 ed avverte che la Commissione riprenderà dunque la fase delle votazioni dall'emendamento Enrico Costa 5-quinquies 1.

Costata quindi l'assenza dei presentatori degli emendamenti Enrico Costa 5-quinquies 1, 5-sexies 1, 5-sexies 2, e 5-sexies 3,

nonché dell'emendamento Magi 5-novies 1; si intende che vi abbiano rinunciato.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 5-novies 2, del quale raccomanda l'approvazione, volto a riportare un termine più ampio rispetto a quello previsto dall'articolo 5-novies del decreto-legge in esame in materia di giustizia riparativa.

Sottolinea come la proposta emendativa in esame raccolga le segnalazioni avanzate in sede di audizione da alcuni soggetti auditi che hanno evidenziato uno scarso coordinamento nel caso di anticipazione del termine con le altre disposizioni della riforma Cartabia in tema di giustizia riparativa.

Rammenta che proprio in tema di giustizia riparativa è previsto uno speciale Osservatorio a cui è attribuito il compito di valutare una serie di circostanze e ritiene pertanto opportuno attendere gli esiti del lavoro di tale Osservatorio prima di modificare l'entrata in vigore delle disposizioni sul tema.

Stefania ASCARI (M5S) intervenendo sull'emendamento Giuliano 5-novies 2, del quale è cofirmataria, del quale raccomanda l'approvazione, rammenta che l'articolo 5-novies del decreto-legge è stato introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato e che lo stesso – modificando l'articolo 92 del decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della delega per la riforma del processo penale – dispone che l'entrata in vigore delle norme che introducono l'istituto della giustizia riparativa nell'ambito del diritto penale e processuale penale sia differita di sei mesi rispetto all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 150 del 2022. Evidenzia in particolare che la disposizione introduce una serie di norme che disciplinano l'inserimento della giustizia riparativa nelle varie fasi del procedimento penale e dell'esecuzione della pena, anche riguardante i minori, oltre che in alcuni aspetti del diritto penale sostanziale.

Rammenta quindi che il citato articolo 92 detta delle disposizioni transitorie relative ai servizi di giustizia riparativa penale

esistenti. Sottolineando come tale disposizione sia fondamentale, evidenzia che l'emendamento in esame è volto a consentire il necessario coordinamento della stessa con norme successive, esigenza evidenziata in particolare da parte del giudice Morosini, nel corso delle audizioni.

La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 5-*novies* 2.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Giuliano 5-*decies* 1, volto a sopprimere l'articolo 5-*decies* del decreto-legge.

Sottolinea come l'articolo che la proposta emendativa intende sopprimere introduce disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento.

Rammenta come, nel corso delle audizioni svolte, alcuni auditi abbiano rilevato una discrasia esistente tra la previsione dei termini per l'obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni in sede di esame dei testimoni e delle parti e l'ipotesi in cui non si può più rinnovare l'istruttoria dibattimentale nel caso in cui le precedenti dichiarazioni siano state videoregistrate. L'emendamento in esame è volto quindi a rilevare tale criticità introdotta dalla disciplina transitoria.

Sottolinea inoltre come alcuni uffici giudiziari siano già nelle condizioni di effettuare le videoregistrazioni e pertanto non comprende le ragioni di una differente normativa che ancori questo obbligo ad un momento successivo quando invece è già possibile applicare l'intera normativa.

La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 5-*decies* 1.

Francesco GALLO (MISTO) fa proprio l'emendamento Enrico Costa 6.2 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Magi 6.1 e Enrico Costa 6.2.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti

Enrico Costa 6.3 e 7.1; si intende vi abbia rinunciato.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua firma 7.3, illustra anche i suoi successivi emendamenti. Sottolinea come tali proposte emendative siano tutte legate all'emergenza Covid che ultimamente spesso viene letta come superata.

A suo avviso invece tale emergenza rappresenta ancora un pericolo sotto tanti punti vista e i suoi emendamenti sono volti da una parte ad evitare che le Istituzioni possano dare l'impressione che non ci sia più stessa necessità di precauzione e dall'altra a prevedere il rafforzamento di alcune azioni di prevenzione.

Sottolineando come l'Italia sia uscita dalla fase critica della pandemia grazie al rigore adottato dal personale sanitario e dai cittadini, evidenzia che le proposte emendative in esame mirano a prorogare, invece che ad anticipare al 2 novembre prossimo, alcuni obblighi di protezione contro il virus per il personale a contatto con persone fragili, in particolare presso quei luoghi ove tali soggetti sono ricoverati o risiedono.

Analoghe considerazioni possono essere svolte relativamente al *green pass* o all'obbligo di sottoporsi ad un test antigenico al termine del periodo di sorveglianza.

Sottolinea inoltre l'importanza di una efficace campagna informativa che a suo avviso deve essere rafforzata sotto due profili: quello relativo alla necessità di mantenere alta l'attenzione e quello di evitare di inviare messaggi contraddittori.

Da ultimo ritiene che sia importante affrontare il tema della destinazione del personale non vaccinato a contatto con i soggetti fragili che, a suo avviso, deve essere impegnato in altre mansioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Magi 7.2 e Girelli 7.3, Girelli 7.4 e 7.5, gli identici articolo aggiuntivi Girelli 7.01 e Sportiello 7.02, nonché l'articolo aggiuntivo Girelli 7.03.

Valentina D'ORSO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Quar-

tini 7.04, del quale è cofirmataria, predisposto dai componenti del gruppo Movimento 5 Stelle in Commissione Affari sociali al fine di garantire la tutela dei più fragili nelle varie strutture sanitarie e socio-sanitarie. Sottolinea inoltre quanto ritenga personalmente efficace l'utilizzo delle mascherine ai fini della protezione dal virus.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Quartini 7.04 e Girelli 7.05, nonché gli emendamenti Girelli 7-ter.1, 7-ter.2 e 7-quater.1.

Ciro MASCHIO, *presidente*, essendo esaurite le votazioni sulle proposte emendative, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia all'Ufficio di presidenza già convocato per definire la seduta in cui procedere al conferimento del mandato.

La seduta termina alle 17.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.15 alle 17.20.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00001 Orsini: Sulla situazione dei diritti umani in Iran.	
7-00004 Onori: Sulla situazione dei diritti umani in Iran.	
7-00006 Quartapelle Procopio: Sulla situazione dei diritti umani in Iran.	
7-000017 Formentini: Sulla situazione dei diritti umani in Iran (<i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00001</i>)	55
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	58

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il <i>doping</i> , fatto a Varsavia il 12 settembre 2002. C. 585 Formentini e altri (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, e conclusione</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 14.30.

- 7-00001 Orsini: Sulla situazione dei diritti umani in Iran.**
- 7-00004 Onori: Sulla situazione dei diritti umani in Iran.**
- 7-00006 Quartapelle Procopio: Sulla situazione dei diritti umani in Iran.**
- 7-000017 Formentini: Sulla situazione dei diritti umani in Iran.**

(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00001).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Ricorda che nell'ultima seduta del 14 dicembre il rappresentante del Governo ha proposto alcune modifiche del testo unificato predisposto dai presentatori delle risoluzioni in esame e che la presidenza ha pertanto disposto il rinvio della discussione, al fine di consentirne la riformulazione.

Invita, quindi, il collega Orsini ad illustrare il testo unificato, come riformulato.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione sulla gravissima decisione del regime talebano di impedire alle donne l'accesso alle università. Si tratta dell'ennesima conferma del tenore oscurantista e repres-

sivo di quel regime, che dovrebbe suscitare un'adeguata reazione da parte del nostro Paese sia sul piano delle relazioni bilaterali sia nell'ambito dei *fora* europei ed internazionali: a tal fine, sollecita il rappresentante del Governo ad esprimere una prima valutazione.

Giulio TREMONTI, *presidente*, associandosi alla condanna delle politiche del regime talebano, propone di completare, in primo luogo, l'*iter* di esame degli atti di indirizzo.

Andrea ORSINI (FI-PPE), sottolineando che il testo unificato è il frutto di un ampio lavoro di sintesi a cui hanno preso parte colleghi di maggioranza ed opposizione, in sintonia con la Farnesina, ne illustra brevemente gli aspetti salienti, soffermandosi, in particolare, sulla parte dispositiva, che impegna il Governo, tra le altre cose, a: adoperarsi, in linea con il tradizionale impegno italiano a favore della moratoria universale della pena di morte e di una sua abolizione, al fine di chiedere l'annullamento delle sentenze di condanna a morte; promuovere una interlocuzione con le organizzazioni impegnate per la difesa dei diritti umani in Iran al fine di sostenere le legittime richieste di libertà del popolo iraniano; lavorare nelle opportune sedi nazionali e internazionali al fine di ampliare, aggiornare ed estendere ulteriormente l'elenco delle sanzioni individuali, includendo i responsabili della repressione e dell'uso letale della forza; invitare l'Iran a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e la Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne; rafforzare i controlli per evitare che il territorio italiano possa essere utilizzato per eludere l'applicazione delle sanzioni imposte contro l'Iran da parte di chiunque abbia interesse a farlo; adoperarsi nelle opportune sedi al fine di rafforzare le misure restrittive a carico di persone ed entità, statuali e non statuali, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.

Segnala infine, il passaggio delle premesse in cui si stigmatizza la repressione operata dalla milizia *Basij*, sanzionata da diversi Paesi come organizzazione terroristica.

Ribadendo l'unanime consenso registrato sulla proposta di testo unificato, auspica che all'approvazione della risoluzione venga attribuito il dovuto risalto.

Il Viceministro Edmondo CIRIELLI esprime parere favorevole sulla proposta di testo unificato presentata dal deputato Orsini che, pur tenendo conto dei rilievi tecnici suggeriti dal Ministero degli affari esteri, formula una chiara condanna della brutale violenza messa in atto dalle autorità iraniane, allineandosi alle posizioni di censura espresse dal Ministro degli esteri Tajani e dallo stesso Presidente della Repubblica.

Paolo FORMENTINI (LEGA) esprime apprezzamento per l'impegno congiunto di Governo e forze politiche nella elaborazione di un atto di indirizzo particolarmente incisivo nel condannare l'operato del regime di Teheran: peraltro, il Parlamento si pronuncia proprio nel momento in cui le agenzie di stampa diffondono la notizia della morte di una giovane ragazza – appena quattordicenne –, deceduta a seguito delle violenze subite in carcere: la detenzione le era stata inflitta per il solo fatto di essersi tolta il velo in classe in segno di protesta.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), associandosi all'apprezzamento per il buon lavoro di sintesi realizzato dai Gruppi politici, ricorda che il motto dell'ampia mobilitazione di protesta – che gli stessi iraniani definiscono « rivoluzione » – è « Donne, vita, libertà », a conferma del ruolo guida che le donne hanno assunto nella ribellione contro un regime oscurantista e teocratico. Auspica che, anche sulla scorta dell'atto di indirizzo in esame, il Governo si attivi per avviare un'interlocuzione con le comunità iraniane in Italia – come ha fatto il Presidente francese Macron – e per convocare il vice capo della missione diplomatica iraniana, in attesa che il nuovo Ambasciatore

designato presenti le credenziali al Capo dello Stato.

Federica ONORI (M5S), preannunciando il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di testo unificato presentata dal collega Orsini, ringrazia i colleghi e la Farnesina per gli sforzi che hanno consentito di conseguire un'ampia convergenza sulla postura del nostro Paese riguardo alla crisi iraniana. Si associa, quindi, alle proposte della deputata Boldrini sulle ulteriori iniziative che il Governo potrebbe assumere per esprimere solidarietà ai manifestanti.

Giangiacommo CALOVINI (FDI), si associa all'apprezzamento per lo spirito costruttivo che ha consentito di addivenire ad un testo condiviso. Auspica che tale approccio collaborativo possa riproporsi anche su altre questioni di politica estera.

Ettore ROSATO (A-IV-RE), preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo, ringrazia il collega Orsini ed il Viceministro Cirielli per l'impegno proficuo nella redazione del testo unificato, che riflette correttamente la posizione di unanime condanna della repressione in Iran. Auspica, tuttavia, che il dialogo diplomatico con Teheran possa proseguire, con l'obiettivo di porre fine a questa spirale di violenza.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità la proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo, che assume il n. 8-00001 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.

C. 585 Formentini e altri.

(Esame, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltasi lo scorso 15 dicembre, preliminarmente si procederà alla deliberazione sulla proposta di applicare al provvedimento in esame la procedura prevista dall'articolo 107, comma 3, del Regolamento.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), *relatore*, segnala che il provvedimento in esame riproduce il testo di una identica proposta di legge approvata nella scorsa legislatura, il 22 marzo 2022, dalla III Commissione: precisa, dunque, che ricorrono le circostanze che consentono l'applicazione della citata disposizione del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare per la proposta di legge in esame la procedura prevista dall'articolo 107, comma 3, del Regolamento. Delibera, inoltre, di conferire al relatore, deputato Loperfido, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole. Delibera, infine, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.50.

ALLEGATO

**Risoluzioni nn. 7-00001 Orsini, 7-00004 Onori, 7-00006 Quartapelle
Procopio e 7-00017 Formentini: Sulla situazione dei diritti umani in
Iran.**

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

premessi che:

la costante violazione dei diritti umani in Iran, ormai da decenni, rappresenta una drammatica realtà. La situazione, purtroppo, non accenna a migliorare. Le esecuzioni in Iran sarebbero, infatti, addirittura aumentate nella prima metà del 2022, raddoppiando il totale di quelle effettuate nello stesso periodo del 2021. *Iran Human Rights* (IHR), ha dichiarato che da gennaio a giugno 2022 sono state eseguite almeno 251 esecuzioni, rispetto alle 117 della prima metà del 2021;

per la legge iraniana le donne e le ragazze che si mostrano in pubblico senza indossare il velo, o indossandolo in modo « inappropriato », possono essere punite con una pena detentiva, la fustigazione o un'amenda;

la « *Gasht-e Ershad* », la cosiddetta polizia « morale » è solita fermare sistematicamente per strada donne e ragazze su base casuale, insultandole e minacciandole o aggredendole fisicamente con atti che equivalgono a vere e proprie pene crudeli, disumane e degradanti, in palese violazione del diritto internazionale e della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (*International covenant on civil and political rights, Iccpr*) di cui l'Iran è firmatario;

il velo è obbligatorio per le donne in Iran dal 1979, anno della rivoluzione islamica di Khomeini e negli ultimi mesi l'esecutivo guidato dal Presidente conservatore Raisi ha inasprito la sorveglianza e le punizioni: decine di donne sono state arrestate perché non indossavano corretta-

mente il velo o perché erano vestite in modi « modi contrari alla morale »;

il 16 settembre 2022 una ragazza iraniana di 22 anni, Masha Amini, in visita a Teheran con la famiglia è morta in un centro di detenzione dove era stata portata dalla « polizia morale », perché secondo gli agenti non indossava correttamente il velo. La famiglia e le organizzazioni per diritti umani iraniane hanno accusato gli agenti della *Ershad* di aver picchiato la ragazza con tanta forza da ucciderla;

il menzionato evento ha scatenato la rabbia della popolazione, esasperata da repressione e difficoltà economiche. Dunque, importanti forme di dissenso e disordini interessano ormai da mesi le maggiori città iraniane;

dal giorno del decesso di Masha Amini, infatti, decine di migliaia di cittadini iraniani, provenienti da tutti i segmenti della società, hanno partecipato, con grande coraggio, a manifestazioni antigovernative in tutto il Paese, al grido di « Donne, Vita, Libertà »;

si tratta di un movimento spontaneo, del tutto pacifico, strenuamente contrario alla struttura conservatrice del regime e che si batte affinché siano assicurati alla giustizia i responsabili della morte della giovane ventiduenne; un movimento che sta mostrando caratteristiche senza precedenti nei quarantatré anni di regime teocratico;

la stretta sulle libertà femminili si accompagna a un'ondata di repressione del dissenso politico e culturale che ha portato all'arresto di politici di opposizione, come il noto riformista Mostafa Tajzadeh, o di uomini di cultura come i registi Moham-

mad Rasoulof, Jafar Panahi e Mostafa Al-Ahmad, con l'accusa di fare propaganda contro lo Stato;

dal 16 settembre 2022 la mobilitazione non si è mai interrotta, nonostante la brutalità e la ferocia della repressione messa in atto. Tali proteste hanno assunto di giorno in giorno il carattere di una vera e propria rivoluzione pacifica anti-regime mentre il Governo iraniano continua a ostacolare con ogni mezzo qualsivoglia forma di diffusione delle notizie al di fuori del circuito mediatico controllato dallo Stato;

il 6 novembre 2022, 227 deputati sui 290 che compongono il Parlamento iraniano hanno sottoscritto un documento in cui si invoca la pena di morte per chi osa manifestare contro il regime e sono già due le condanne alla pena capitale comminate nei giorni scorsi dal Tribunale di Teheran contro persone che hanno partecipato alle proteste;

il regime iraniano dipinge queste proteste come un complotto straniero, capeggiato da Stati Uniti, Gran Bretagna e Israele, dai loro mercenari o dai « traditori iraniani » residenti all'estero che starebbero fomentando le proteste e i disordini;

secondo recenti stime si contano già centinaia di persone rimaste uccise nelle proteste in corso da circa due mesi in più di 130 città del Paese per mano delle forze di sicurezza e dalle milizie paramilitari *Basiji*. L'organizzazione non governativa *Iran Human Rights*, ha riferito che tra i morti ci sarebbero 43 minori e 50 donne. Quasi 15.000 persone sarebbero state arrestate. Nel contesto le minoranze baluchi e curde continuerebbero a essere colpite in modo sproporzionato;

particolarmente efferata è la repressione operata dai *Basij*, una componente delle forze di polizia, posta sotto il controllo del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Questa milizia, da alcuni Paesi sanzionata come organizzazione terroristica, si è resa responsabile di una lunga serie di brutalità ed intimidazioni contro gli oppositori, denunciate dalle organizzazioni internazionali;

dal 2011 l'UE ha adottato misure restrittive tra cui: il congelamento dei beni e il divieto di visto per le persone ed entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Il 17 ottobre 2022, il Consiglio ha aggiunto all'elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive nel contesto dell'attuale regime di sanzioni in materia di diritti umani in Iran undici persone e quattro entità in considerazione del loro ruolo nella morte di Mahsa Amini e nella risposta violenta alle recenti manifestazioni nel paese;

il 14 novembre 2022, il Consiglio europeo ha aggiunto all'elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive nel contesto dell'attuale regime di sanzioni in materia di diritti umani in Iran altre 29 persone e 4 entità. L'elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive dell'UE nel contesto dell'attuale regime di sanzioni in materia di diritti umani in Iran comprende ora un totale di 126 persone e 11 entità;

in occasione del Consiglio Affari Esteri del 12 dicembre, altri venti soggetti sono stati aggiunti alla lista dei sanzionati per gravi violazioni dei diritti umani;

L'Iran ha fortemente criticato le nuove sanzioni e il portavoce degli affari esteri Nasser Kanani in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa ufficiale *Irna* ha affermato che la Repubblica islamica dell'Iran risponderà in modo efficace e con forza alle azioni non costruttive dell'Europa;

l'11 novembre 2022, un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha lanciato un forte messaggio: « Esortiamo le autorità iraniane a smettere di usare la pena di morte come strumento per reprimere le proteste e ribadiamo il nostro appello a rilasciare immediatamente tutti i manifestanti che sono stati arbitrariamente privati della libertà per il solo fatto di esercitare i loro legittimi diritti di libertà di opinione e di espressione, di associazione e di riunione pacifica e per le loro azioni volte a promuovere e proteggere i diritti umani e la libertà fondamentali attraverso mezzi pa-

cifici ». In tale data, inoltre, gli ambasciatori di Germania e Islanda presso le Nazioni Unite a Ginevra hanno richiesto la convocazione di una sessione speciale del Consiglio dei diritti umani dell'Onu per affrontare il deterioramento della situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, in particolare per quanto riguarda donne e bambini;

ai sensi della Dichiarazione dei Ministri degli Affari esteri del G7 (Münster, 4 novembre 2022) è stato espresso pieno sostegno all'aspirazione del popolo iraniano a un futuro in cui la sicurezza e i diritti umani universali siano rispettati e protetti;

l'8 dicembre è stato impiccato il ventitreenne Mohsen Shekari, reo di aver preso parte alle proteste in atto: per la precisione colpevole, secondo l'accusa, di aver « condotto una guerra contro Dio ». Questa prima esecuzione di una condanna di morte nei confronti di un manifestante oltre a destare orrore e sconcerto rappresenta sia un monito per i manifestanti sia un indicatore in merito alle reali intenzioni del regime; a tale esecuzione ne è seguita una seconda, il 12 dicembre, di Majid Reza Rahnavard;

valutato, altresì, che:

l'Italia ha già dato un primo chiaro segnale, non rispondendo alla richiesta di incontro da parte del Ministro degli Esteri dell'Iran con il capo della diplomazia del nostro Paese in occasione dei « *Med Dialogues 2022* », cui era stato invitato dal precedente Governo,

impegna il Governo a:

- a) adoperarsi, in linea con il tradizionale impegno italiano a favore della moratoria universale della pena di morte e di una sua abolizione, con la massima celerità e urgenza, nelle opportune sedi bilaterali e internazionali, al fine di chiedere l'annullamento delle sentenze di condanna a morte emesse nei confronti dei manifestanti arrestati e sollecitare il rilascio im-

mediato e incondizionato, ritirando ogni accusa nei loro confronti, di tutti i detenuti che sono stati arrestati unicamente per aver esercitato pacificamente i propri diritti alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica nel quadro delle proteste;

- b) promuovere una interlocuzione con le organizzazioni impegnate per la difesa dei diritti umani in Iran al fine di sostenere le legittime richieste di libertà del popolo iraniano;
- c) promuovere le opportune iniziative in tutti i consessi internazionali, tra cui l'Unione europea e le Nazioni Unite, al fine di ottenere dal governo iraniano l'immediata cessazione della repressione in corso così come il pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, sostenendo tra l'altro, la Missione Internazionale Indipendente di accertamento dei fatti (*Fact-Finding Mission*) istituita dal Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite, con Risoluzione adottata il 24 novembre scorso e co-sponsorizzata da tutti gli Stati membri UE, con il mandato di indagare sulle violazioni dei diritti umani in Iran in relazione alle proteste iniziate il 16 settembre 2022, in particolare per quanto riguarda donne e bambini, e di accertare i fatti e le circostanze legate alle predette violazioni;
- d) in difetto di risposta positiva da parte iraniana in merito ai punti precedenti, lavorare nelle opportune sedi nazionali e internazionali al fine di ampliare, aggiornare ed estendere ulteriormente l'elenco delle sanzioni individuali, includendo i responsabili della repressione e dell'uso letale della forza contro i manifestanti e proponendo anche specifiche misure volte al congelamento delle ri-

- serve iraniane depositate all'estero;
- e)* sostenere con fermezza nel quadro della politica di azione esterna dell'Unione europea la definizione e l'applicazione di misure sanzionatorie nei confronti dei responsabili di violazioni dei diritti umani in Iran;
- f)* invitare l'Iran a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e la Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne;
- g)* rafforzare i controlli per evitare che il territorio italiano possa essere utilizzato per eludere l'applicazione delle sanzioni imposte contro l'Iran da parte di chiunque abbia interesse a farlo;
- j)* adoperarsi nelle opportune sedi al fine di rafforzare le misure restrittive a carico di persone ed entità, statuali e non statuali, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.
- (8-00001) « Orsini, Onori, Quartapelle Procopio, Formentini, Amendola, Battilocchio, Billi, Boldrini, Calovini, Centemero, Coin, Conte, Crippa, Gruppioni, Lomuti, Rosato ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00165 Pellegrini: Sulla riassegnazione delle somme in entrata derivanti dalle cessioni all'Ucraina di materiale e mezzi militari	62
ALLEGATO 1 (Testo)	63
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego Di Cremnago.

La seduta comincia alle 15.

Monica CIABURRO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00165 Pellegrini: Sulla riassegnazione delle somme in entrata derivanti dalle cessioni all'Ucraina di materiale e mezzi militari.

Marco PELLEGRINI (M5S) illustra l'interrogazione a sua firma (*vedi allegato 1*) osservando che gli Stati membri dell'Unione europea possono richiedere il rimborso dei costi relativi ai materiali d'armamento ceduti alle autorità governative ucraine attraverso l'accesso allo *European Peace Facility* (EPF). Evidenzia, quindi, che la normativa vigente prevede la riassegnazione delle somme derivanti dalla cessione gratuita all'Ucraina di tali materiali sui

pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, senza tuttavia chiarire la natura delle somme alle quali si fa riferimento e domanda chiarimenti al riguardo.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMAGO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco PELLEGRINI (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta che non quantifica l'ammontare delle somme riassegnate, né chiarisce se queste corrispondano al controvalore dei materiali e degli equipaggiamenti ceduti e neppure se verranno impiegate per la loro sostituzione. Si tratta di informazioni che i cittadini hanno il diritto di conoscere ed auspica che sulla materia si realizzi la massima trasparenza.

Monica CIABURRO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00165 Pellegrini: Sulla riassegnazione delle somme in entrata derivanti dalle cessioni all'Ucraina di materiale e mezzi militari.**TESTO**

PELLEGRINI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

secondo una stima dell'Osservatorio sulle spese militari italiane (Mil€x), ad oggi il nostro Paese ha sostenuto costi per oltre 450 milioni di euro per l'invio di armi, mezzi ed equipaggiamenti all'Ucraina, tenuto conto anche della modalità internazionale di copertura decisa a livello europeo, facendo ricorso allo strumento europeo per la pace (*European Peace Facility*), istituito il 22 marzo 2021 con una decisione del Consiglio europeo;

in base al meccanismo di funzionamento dell'*European Peace Facility*, ogni Stato membro può richiedere il rimborso dei costi sostenuti relativi ai materiali d'armamento ceduti alle autorità governative ucraine;

l'articolo 29-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha novellato l'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, specificando che le somme in entrata derivanti dalle cessioni all'Ucraina dei materiali, mezzi ed equipaggiamenti militari, di cui ai decreti interministeriali che ne

definiscono l'elenco, devono essere riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;

la disposizione non chiarisce nel dettaglio la natura delle somme alle quali si fa riferimento nonostante un parere espresso in tal senso dal Comitato della legislazione nella seduta del 16 maggio 2022, considerato che i decreti interministeriali adottati in attuazione del citato articolo 2-bis, comma 2, specificano che la cessione avviene a titolo non oneroso per la parte ricevente;

in particolare, non è chiaro se si faccia riferimento a rimborsi ricevuti dall'Italia per la fornitura all'Ucraina di attrezzature militari realizzata attraverso lo strumento finanziario dell'*European Peace Facility* dell'Unione europea —:

se il Ministro della difesa intenda chiarire e specificare nel dettaglio la natura delle somme in entrata derivanti dai decreti interministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione all'Ucraina, riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, soprattutto alla luce della cessione a titolo non oneroso per la parte ricevente. (5-00165)

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00165 Pellegrini: Sulla riassegnazione delle somme in entrata derivanti dalle cessioni all'Ucraina di materiale e mezzi militari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ha ricordato l'onorevole interrogante, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alla repubblica Ucraina, autorizzata dal Parlamento – da ultimo, con ampia maggioranza sia alla Camera dei deputati che al Senato, a seguito delle comunicazioni rese dal Ministro della difesa lo scorso 13 dicembre – è stata disposta tramite cinque decreti interministeriali, a titolo non oneroso per la parte ricevente.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 25 febbraio 2022, novellato dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, prevede, come evidenziato dall'interrogante, l'integrale riassegnazione delle somme in entrata per effetto dei decreti autorizzativi della cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alla repubblica Ucraina sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Nella circostanza, al fine di reintegrare economicamente lo sforzo profuso dagli Stati membri dell'Unione europea a supporto della repubblica Ucraina a seguito dell'aggressione subita da parte della Federazione Russa, l'Unione europea ha autorizzato l'accesso all'*European Peace Facility* (EPF); si tratta, nello specifico, di uno strumento istituito già nel marzo 2021 al fine di consolidare la capacità dell'Unione di prevenire i conflitti, costruire la pace e rafforzare la sicurezza internazionale, consentendo il finanziamento di azioni opera-

tive nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

In quest'ottica, e vengo allo specifico quesito posto dall'interrogante, l'Italia, al pari di altri Stati membri dell'Unione europea, ha avuto accesso all'EPF e, allo stato attuale, vede l'assegnazione di una prima *tranche* di fondi che sarà erogata, a partire da febbraio 2023, in tre fasi nel corso del triennio 2023-2025.

Per completezza di informazione ritengo indispensabile sottolineare come il comma 2-*bis* dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 25 febbraio 2022, come novellato a maggio 2022 – con un Esecutivo sostenuto dalla maggioranza di cui faceva parte anche il partito dell'interrogante – nel limitarsi alla menzione di *somme in entrata*, senza specificarne origine e natura, abbia inteso preservare l'indispensabile flessibilità di azione per consentire l'eventuale accesso, per il futuro, ad un più ampio raggio di strumenti di reintegro, sempre nell'imprescindibile rispetto della trasparenza e dell'apertura al confronto parlamentare.

Concludo, evidenziando come tale reintegro sia comunque indispensabile per ristorare la Difesa al fine poter continuare ad assolvere efficacemente ai compiti istituzionali ed alle missioni che vedono impegnata la Nazione sia dentro i propri confini, sia in seno alle alleanze ed alle organizzazioni di cui essa è parte attiva.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. Atto n. 13 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la <i>governance</i> del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Atto n. 16 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 17 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la

giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

C. 705 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 dicembre scorso.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 20 dicembre il relatore Testa ha illustrato il provvedimento.

Quindi, in sostituzione del relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Virginio MEROLA (PD-IDP) annuncia il voto contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere testé formulata, richiamando in particolare le norme di contrasto ai raduni illegali, che ritiene inefficaci e dannose per l'ordine pubblico delle città e che rappresentano unicamente l'affermazione di una posizione identitaria del centrodestra.

Sin dall'annuncio del provvedimento si sono svolte nelle città proteste e manifestazioni. Si sono quindi spostati in ambito cittadino disagi che sino a quel momento avevano interessato luoghi più isolati, con un aggravamento del degrado urbano, a causa dell'aumento di schiamazzi, traffico e imbrattamento degli edifici. Essere intervenuti con il provvedimento su eventi che in precedenza sindaci e prefetti riuscivano a gestire senza eccessive conseguenze, si è dimostrato non solo inefficace ma dannoso per le città, con pesanti ripercussioni sulla vita degli abitanti.

Giudica quindi particolarmente errata l'introduzione della nuova fattispecie di reato, considerando che le manifestazioni che si intendono reprimere potevano essere contrastate con la semplice applicazione della normativa esistente. Sarebbe stato a suo parere opportuno valutare con maggiore attenzione gli effetti concreti del provvedimento e le sue conseguenze sulle dinamiche della vita urbana.

Enrica ALIFANO (M5S), richiamando i profili di inefficacia del provvedimento evidenziati dall'onorevole Merola, ritiene inoltre che il provvedimento sia estremamente dannoso soprattutto per l'eliminazione, nel corso dell'esame presso il Senato, dei reati contro la pubblica amministrazione dal novero dei reati cosiddetti ostativi. Si riferisce in particolare ai reati di concussione, corruzione e peculato in relazione ai quali teme che l'intervento legislativo in discus-

sione possa costituire la premessa per l'abrogazione della legge n. 3 del 2019, cosiddetta Spazzacorrotti, per la soddisfazione di coloro che commettono tali reati.

Prosegue segnalando la grave situazione della corruzione in Italia, che causa ingenti danni all'economia del Paese, stimati negli anni scorsi in 237 miliardi di euro, pari al 13 per cento del PIL italiano. Come ulteriore conseguenza negativa di questo fenomeno cita il mancato afflusso di capitali stranieri e la riduzione dei tassi di occupazione.

Annunciando il voto negativo del gruppo MoVimento 5 Stelle, invita quindi a colleghi a riflettere su quanto segnalato.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto degli interventi svolti dai colleghi e rilevato come non emergano specifiche questioni con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, pone in votazione la proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

Atto n. 13.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 dicembre scorso.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 dicembre 2022 il relatore Maullo ha illustrato lo schema.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

Atto n. 16.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 dicembre scorso.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che lo schema è stato illustrato dal relatore Congedo nella seduta dello scorso 20 dicembre.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, rinviando ai contenuti del provvedimento illustrati nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Atto n. 17.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 dicembre scorso.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 20 dicembre il relatore Centemero ha illustrato lo schema di decreto.

Quindi, in sostituzione del relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 7 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	68
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 7.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2022.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione deve esprimere il parere entro il prossimo 26 dicembre 2022.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Patty L'ABBATE (M5S) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice. Nel sottolineare l'importanza degli insetti impollinatori e più in generale della tutela degli ecosistemi e della biodiversità, segnala la necessità di maggiori risorse rispetto sia a quelle stanziare nel provvedimento sia a quelle previste nel disegno di legge di bilancio, nonché maggiore attenzione a tali tematiche.

Il Ministro Gilberto PICCHETTO FRATIN concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 7).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

valutati favorevolmente i contenuti complessivi dello schema di provvedimento in esame e i criteri adottati dal Ministero per il riparto degli stanziamenti iscritti nel proprio stato di previsione a favore di enti, istituti, associazioni e fondazioni sottoposti alla sua vigilanza;

considerato che il fondo di premialità è destinato agli enti parco virtuosi che rispettino termini e modalità specifici, nonché raggiungano un buono stato di avanzamento dei progetti;

rilevato che la direttiva ministeriale adottata il 5 ottobre 2022, a valenza triennale, definisce il cronoprogramma delle attività e le relative finalità concernenti le attività di monitoraggio degli insetti impollinatori;

segnalata l'opportunità che, nel corso del triennio di attività, gli enti parco pro-

seguano l'attività di monitoraggio sugli insetti impollinatori, perseguendo una serie di obiettivi che tengano conto anche dell'impiego di buone pratiche agricole, ai fini dell'utilizzo di agrofarmaci idonei ad assicurare la sopravvivenza degli insetti medesimi, nonché della coltivazione di piante che siano attrattive nei confronti degli insetti stessi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) la destinazione delle risorse a valere sul fondo di premialità dovrebbe considerare anche il rispetto di modalità compatibili con la valorizzazione degli ecosistemi di interesse agricolo, attraverso l'esercizio di attività condotte con sistemi innovativi ovvero con il recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale;

b) gli obiettivi specifici concernenti le attività di monitoraggio degli insetti impollinatori dovrebbero tenere conto anche dell'impiego di buone pratiche agricole volte a garantire la sopravvivenza e il nutrimento di tali insetti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	70
Sui lavori della Commissione	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che, a seguito della riunione del 14 dicembre 2022 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO DICEMBRE 2022-FEBBRAIO 2023

DICEMBRE

Esame dello schema di decreto legislativo – Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto

del Governo n. 3) (*Rilievi alla I Commissione Affari costituzionali*).

Esame congiunto della proposta di regolamento e della proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (COM(2021)812 final e COM(2022)384 final).

Esame dello schema di decreto legislativo – Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (Atto del Governo n. 12) (*in congiunta con la XI Commissione Lavoro*).

Esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) (COM(2022) 457 final) (*in congiunta con la VII Commissione Cultura*).

GENNAIO

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Discussione della risoluzione Mattia, Raimondo 7-00013 – Misure volte a incentivare l'uso delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno verde nel settore industriale e dei trasporti (*compatibilmente con la programmazione dei lavori dell'VIII Commissione Ambiente*).

Esame della proposta di legge C. 347 Casu – Cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo (*subordinatamente all'effettiva assegnazione*).

Esame delle proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone – Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi (*in congiunta con la VII Commissione Cultura*).

Esame della comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – La politica di ciberdifesa dell'UE (JOIN(2022) 49 final) (*in congiunta con la IV Commissione Difesa*).

Indagine conoscitiva sul trasporto marittimo e sulla continuità territoriale.

FEBBRAIO

Esame della proposta di legge C. 703 Rotelli – Legge quadro in materia di interporti (*subordinatamente all'effettiva assegnazione*).

Esame della proposta di legge Cantone – Soppressione del pubblico registro auto-

mobilitico e disposizioni concernenti il regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (*subordinatamente all'effettiva presentazione e assegnazione*).

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli atti del Governo e le proposte di nomina assegnati alla Commissione; atti dell'Unione europea di interesse della Commissione; i progetti di legge da esaminare in sede consultiva.

Sui lavori della Commissione.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) chiede che il sottosegretario Butti svolga una seconda audizione per rispondere ai quesiti rivoltigli nel corso della seduta del 13 dicembre, stante l'estrema rilevanza della materia.

Salvatore DEIDDA (FDI) ricorda che nel corso dell'audizione il sottosegretario si era dichiarato disponibile a ritornare per rispondere ai quesiti ma che si era poi convenuto di consentirgli di completare la sua risposta per iscritto. Dichiarò comunque che la presidenza si farà portavoce della richiesta del vicepresidente Morassut presso il Governo.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul <i>Made in Italy</i> : valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi (<i>Deliberazione</i>)	72
<i>ALLEGATO (Programma)</i>	80

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Atto n. 9 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sul *Made in Italy*: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.

(*Deliberazione*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 14 dicembre scorso si è convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sul *Made in Italy*: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa del Presidente della Ca-

mera. Ricorda altresì che l'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 31 marzo 2023.

Prima di porre in votazione il programma concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ritiene opportuno esporre alla Commissione talune osservazioni sull'argomento in titolo, richiamando, innanzitutto, la denominazione di questa Commissione, che ha l'onore di presiedere: «Attività produttive, Commercio e Turismo». Denominazione, sottolinea, che non solo riporta alcune delle specificità più importanti del sistema Italia, quale appunto il Turismo, ma concentra al suo interno un concetto cruciale se si vuole davvero far ripartire questo Paese: quello del fare. Si tratta, evidenzia, «del fare, del produrre, dell'essere attivi»: del voler migliorare e ascendere, superando quelle criticità che le tante «crisi» del nostro presente hanno acuito aspetti che hanno fatto del nostro Paese la patria della voglia di imprendere e intraprendere, la culla dell'Artigianalità, dell'Arte, della Scienza, della Tecnologia: in

altre parole, di quello che oggi è globalmente definito « *know how* ».

Osserva, tuttavia, che le attuali condizioni socio-economiche rendono particolarmente difficile un sereno sviluppo del contesto produttivo e delle condizioni di vita reale del Paese.

Un contesto socio-economico nel quale, secondo il 56-esimo Rapporto sulla situazione sociale del Paese recentemente pubblicato dal Censis, gli italiani quasi all'unanimità sono convinti che la corsa inflattiva durerà a lungo, e la cui maggioranza ritiene che non potrà contare su significativi aumenti delle entrate familiari durante il prossimo anno e paventa un sensibile abbassamento del proprio tenore di vita dichiarando di aver già dovuto intaccare i risparmi per far fronte all'inflazione.

Ritiene quindi che se si vuole davvero in questa sede, così come in tutte le Istituzioni, produrre soluzioni concrete che stimolino efficacemente il tessuto produttivo, si deve preliminarmente conoscere le caratteristiche, lo stato di salute e la « temperatura », in termini di entusiasmo, delle nostre aziende.

Segnala che le pur difficili condizioni di contesto non impediscono di osservare che i dati per l'export del 2021 fotografano un valore record di 516 miliardi di euro che, sommati ai circa 87 miliardi delle esportazioni in servizi, portano il totale complessivo a oltre 600 miliardi di euro (cioè oltre un terzo del PIL) mentre, per l'annualità in corso, si attende un ulteriore incremento delle esportazioni, per un valore di 70 miliardi di euro. Osserva, inoltre, che nonostante le spinte che da più parti sembrano incentivare al *reshoring* e all'abbandono del modello di sviluppo basato sulla globalizzazione, è un dato oggettivo come tale meccanismo non sia facilmente disincagliabile. L'Italia, specie per quanto concerne la componente manifatturiera, è peraltro pienamente inserita all'interno delle *supply chain* globali, in virtù del livello di qualità dei nostri prodotti e semilavorati, impiegati soprattutto nell'ambito della meccanica, dei sistemi di trasporto, della chimica e dell'elettronica. Sul punto evidenzia che stime OCSE indicano che, qualora si

riducesse all'improvviso l'attuale stato di integrazione produttiva e di scambio fra le economie, il PIL mondiale scenderebbe di oltre 5 punti percentuali, mentre il volume delle importazioni e delle esportazioni subirebbe una variazione compresa fra 17 e 18 punti. Fa quindi presente che in quest'ottica e sotto impulso delle ricadute economiche conseguenti alla crisi energetica e al *decoupling* dell'approvvigionamento dal gas russo, l'Italia ha già avviato una strategia commerciale di tipo *near-shoring* e *friend-shoring*, intensificando tanto lo scambio con i Paesi dell'area europea quanto con quelli del Nord America e del Mediterraneo. Su questi ultimi, considerata la collocazione geografica strategica del nostro Paese, è innegabile come l'Italia possa e debba candidarsi a svolgere un sostanziale ruolo di leadership, in quello che si può definire un ambito di commercio *Med-shoring*. Sottolinea che guardando ai dati, fra Gennaio e Luglio del 2022, l'export di beni verso i 27 Stati membri UE e il Regno Unito è cresciuto del 22,9 per cento rispetto all'annualità precedente, mentre le esportazioni verso i Paesi Nafta (Stati Uniti, Canada e Messico) sono aumentate del 31 per cento e quelle verso l'Efta (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) del 7,3 per cento. Complessivamente, dunque, su 364,4 miliardi di euro di esportazioni italiane nel mondo durante i primi sette mesi di quest'anno, quasi l'80 per cento è di tipo *friend-shoring*.

Evidenzia allora che è in quest'ottica che si colloca la *ratio* dell'indagine conoscitiva sul *Made in Italy* che si prefigge l'obiettivo di valorizzare e sostenere lo sviluppo dell'Impresa italiana nelle sue diverse articolazioni: acquisito l'elemento di conoscenza a monte, cominciamo oggi un intenso periodo di discussione e ascolto che vedrà impegnata la Commissione per i prossimi 3 mesi, così da audire tutti gli attori e *stakeholder* coinvolti nel nostro panorama produttivo, raccogliendo istanze e considerazioni che ci consentano, dopo, di arrivare alla proposta di azioni concrete per sostenerne la crescita.

Ribadisce che la denominazione « *Made in Italy* » racchiude un significato che va al

di là del manufatto – espressione di qualità, bello e funzionalità – a cui tradizionalmente è associato. *Made in Italy* è anche tutto quel vastissimo patrimonio di Cultura, Tradizioni, Paesaggio e Scienza che hanno fatto nei secoli e fanno, dell'Italia, uno dei Paesi all'avanguardia mondiale per quanto concerne anche il progresso conoscitivo e tecnologico. Un patrimonio assolutamente « inimitabile » e non replicabile, di cui ricostruisce il percorso storico che, partendo dal rinascimento, passa per le esposizioni universali del XIX secolo dove si afferma l'elemento estetico di « gusto italiano » e giunge a emergere quella caratteristica precipua del nostro sistema produttivo, ovvero la prevalenza e predilezione dell'artigianalità rispetto allo sviluppo di un'industria massiva su vasta scala. Da noi la dimensione delle aziende (allora come ancora oggi) e la loro radicata diffusione sui Territori ne preservano un'identità minuta e localistica, intrisa delle caratteristiche del posto, che – a ben vedere – è quanto oggi risulta più apprezzato nel mondo. Il valore del nostro « fatto a mano » ha, insieme al sorgere di una trama industriale diffusa, preservato sinergia e coesione fra aziende e Territorio, e questo assetto costituisce una specificità a livello planetario. Ricorda poi, rinviando ad un'ormai affermata letteratura, come il processo di cambiamento del *Made in Italy* da mera indicazione del luogo di fabbricazione ad attestato di appartenenza a un Paese identificato come depositario di un insieme di riferimenti culturali, estetici e produttivi, prende pianamente e completamente avvio a partire dagli anni Ottanta del Novecento. Dilagando sino ad assurgere a *brand* mondiale, sinonimo – per l'appunto – di eccellenza universale e riconosciuta.

Ritiene che quanto detto indichi anche che cosa dunque potrà e dovrà fare la Commissione: lavorare alacramente all'ascolto di tutte le realtà coinvolte, comprendendone le necessità e proponendosi di attuare, una volta conclusa l'indagine, tutte quelle misure volte a sostenere le nostre eccellenze e la garanzia di qualità che esse rappresentano nel mondo, non trascurando nemmeno l'immenso patrimonio della

nostra impresa più diffusa, quella turistica, che offre in ogni Territorio un ventaglio di proposte e disponibilità assolutamente ineguagliabili, frutto del combinato disposto, della sinergia, delle nostre plurime eccellenze.

Osserva, peraltro, che il nodo delle competenze, dello stimolo al saper fare (con le mani oltre che con l'intelletto) ci richiama al dovere di preservare un tessuto produttivo frutto di eredità generazionali, e di sapere che si trasmette di padre in figlio. Il tutto, coniugato in un contesto di sviluppo e di transizione ecologica e digitale che – grazie anche a un efficace utilizzo dei fondi del PNRR – potrà traghettare le nostre imprese verso un nuovo orizzonte di crescita. Salvaguardandone però l'identità, nonché misurandosi con i necessari paletti che questa identità comporta (si pensi solo al settore dell'Automotive). La Tecnologia, e il suo corretto impiego, abbinato alla diffusione delle discipline STEM darà forma a quell'ossatura infrastrutturale necessaria per una fattiva conversione. In più, guardiamo anche alle nuove frontiere, Spazio e Cyber *in primis*, in cui l'Italia ha già dimostrato di poter essere un *player* primario.

È quindi convinto che l'obiettivo di questa indagine è quello di fornire agli *stakeholder* tutti gli strumenti conoscitivi e di dibattito necessari per tracciare e delineare il modello strategico di sviluppo per i prossimi anni, incardinandolo ovviamente all'interno del quadro geopolitico e normativo di riferimento. Attraverso questa indagine e gli importanti provvedimenti che ne seguiranno, saremo concretamente utili a quei Territori che, pur fra crisi e instabilità, hanno portato il « *Made in Italy* » a essere riconosciuto quale vessillo di qualità ed eccellenza.

Sottolinea che la politica e le istituzioni parlamentari devono divenire sede propo- nente di sintesi e di convergenza sociale, dove si sia – tutti insieme – pienamente calati nell'assetto e nella realtà del nostro tempo. Crede che in tal modo non risulterà certamente un'utopia pensare di realizzare il proposito di un lungimirante imprenditore dello scorso secolo – un secolo passato forse troppo presto ma dove l'Italia ha

comunque saputo svolgere un ruolo da protagonista nella crescita e nello sviluppo delle future architetture europee, sia politiche sia economiche —, Adriano Olivetti, il quale riteneva che « il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia da qualche parte, solo allora diventa un proposito, cioè qualcosa di infinitamente più grande ».

Augurando alla Commissione un proficuo lavoro, conclude quindi ricollegandosi a quanto detto in audizione dal Ministro Adolfo Urso che ha affermato che la presente indagine sarà propedeutica e finalizzata alla stesura di un disegno di legge sul « *Made in Italy* ».

Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento sulla base del programma concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi (*vedi allegato*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) rileva che il complesso e vasto intervento del Presidente lascia in dubbio se la Commissione sia oggi chiamata a deliberare circa il programma dell'indagine conoscitiva in titolo ovvero sulla relazione pronunciata dal Presidente medesimo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, naturalmente conferma che la deliberazione della Commissione riguarda il programma dell'indagine come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quanto al suo intervento, evidenzia che era sua intenzione sottolineare il ruolo che l'indagine conoscitiva potrà giocare nell'attuale contesto economico nazionale anche alla luce delle dichiarazioni rese dal Ministro Urso nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero recentemente svolta dinnanzi alla Commissione. Al riguardo ribadisce che il Ministro aveva manifestato l'interesse del Governo agli esiti dell'indagine conoscitiva della nostra Commissione anche al fine di definire concretamente il contenuto di un disegno di legge sul « *Made in Italy* ».

Emma PAVANELLI (M5S) conferma che anche per il suo gruppo l'indagine conoscitiva in titolo può rappresentare un momento importante. Ricorda al riguardo che, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la proposta è stata accolta all'unanimità. Si dice però stupita dall'intervento del Presidente per la vastità dei temi affrontati, non sempre pertinenti, a suo avviso, all'oggetto dell'indagine.

Ritiene inoltre che, anche considerata la qualità della manovra di bilancio in corso di approvazione, sia improprio affrontare in questa sede tematiche che riguardano le condizioni economiche delle famiglie causate dalla perdita di potere di acquisto dei salari negli ultimi anni, nonché ai tagli operati dal Governo sul versante del reddito di cittadinanza.

Evidenzia che lo stesso può dirsi sulla scuola, pure toccata nell'intervento del Presidente Gusmeroli, e sulla quale, ricorda, la manovra di bilancio prevede tagli alla pubblica e finanziamenti a quella paritaria. Su questi e altri argomenti, inclusi nell'intervento del Presidente, ritiene che non vi sia competenza della X Commissione e che, quindi, devono essere esclusi dalla odierna discussione.

Si domanda quindi su cosa debba deliberare la Commissione: se sul programma di indagine conoscitiva come concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ovvero su altro, chiedendo i necessari chiarimenti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, fa presente che i dati da lui citati nel suo intervento, di fonte Censis, intendevano solo fornire un quadro d'insieme del contesto economico-sociale che esiste in questo momento nel nostro Paese per meglio contestualizzare il programma dell'indagine di cui oggi si discute, già vagliato dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione.

Fa presente inoltre che i gruppi dovranno fare opportuni sforzi per individuare una adeguata, ampia, diversificata platea di soggetti da ascoltare in audizione. Ricorda infine che il programma prevede

che l'indagine conoscitiva debba concludersi entro il 31 marzo 2023.

Fabio PIETRELLA (FDI) esprime apprezzamenti per l'intervento del presidente Gusmeroli, soprattutto nella parte in cui sottolinea il ruolo delle piccole e micro imprese, le cui vicende economiche non possono non intrecciarsi con le condizioni di contesto in cui vivono e quindi con l'occupazione giovanile piuttosto che con la formazione. Conclude avvertendo che il suo gruppo guarda con favore a questo tipo di approccio.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) osservando che il cosiddetto *Made in Italy* non è stato certo inventato ora essendo la sua tematica al centro dell'interesse della Commissione da molto tempo, ritiene tuttavia che l'occasione fornita dall'indagine conoscitiva in titolo rappresenti una buona opportunità per incidere positivamente sull'economia italiana e sulle PMI.

Invita quindi tutti i gruppi ad individuare una lista di soggetti da ascoltare in audizione efficace, utile e proiettata al futuro del *Made in Italy* al fine di costruire qualcosa di importante cogliendo elementi potenziali per aiutare la Commissione e il Governo ad agire per il meglio.

Andrea ORLANDO (PD-IDP) non intende avanzare osservazioni sull'intervento del presidente, di cui peraltro apprezza il piglio che auspica possa mantenere su tutti i futuri lavori della Commissione.

Ritiene tuttavia che i diversi comparti del *Made in Italy* non siano effettivamente sostenuti dalla manovra di bilancio che il Governo si appresta ad ultimare in questi giorni. Ricorda, infatti, che il *Made in Italy* non è solo quello cui comunemente si fa riferimento, ma anche, ad esempio, l'acciaio e le sue filiere e il relativo indotto. È quindi d'accordo a scegliere un'ampia e diversificata platea di soggetti da ascoltare in audizione, a patto però che venga resa un'idea efficace del Paese e dei settori di indagine.

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) apprezza quanto espresso nell'intervento del Presi-

dente Gusmeroli osservando che nel corso dell'indagine la Commissione entrerà in contatto, inevitabilmente, con argomenti che esulano dalle sue formali competenze perché il contesto economico è vasto. Invita, peraltro, a porre la dovuta attenzione su quanto verrà posto all'attenzione della Commissione perché gli interessi dei diversi settori possono essere tra loro anche contrapposti. Anticipa comunque un orientamento favorevole sull'indagine in oggetto.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) sottolinea che le varie tematiche oggetto dell'indagine possono essere oggetto di sensibilità diverse. Evidenzia il suo personale grande interesse per la tematica dell'acciaio e della sua filiera, ricordando come il suo indotto sia di vasto rilievo per l'economia e l'occupazione di interi territori del Paese. Sottolinea inoltre che l'acciaio è rilevante anche parlando di *made in Italy*, sotto tutti i diversi aspetti. Esprime dunque il suo più completo sostegno all'impianto dell'indagine conoscitiva così come programmata.

Luca SQUERI (FI-PPE) anticipa che il suo gruppo voterà in senso favorevole alla deliberazione dell'indagine conoscitiva, che considera molto importante per l'interesse nazionale.

Gianluca CARAMANNA (FDI) annuncia il voto favorevole da parte del suo gruppo sulla proposta di indagine conoscitiva. È dell'avviso che l'intervento del Presidente sia stato funzionale a chiarire l'ambito di intervento della Commissione in sede di indagine conoscitiva. Evidenzia, infatti, che quando si affronta il *Made in Italy* si intersecano, inevitabilmente, molti argomenti e comparti, non solo produttivi. Ritiene però che un lavoro ben condotto dalla Commissione possa rappresentare un efficace aiuto anche per il Governo e, in specie, per il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, sottolinea che il suo intervento era finalizzato a sottolineare l'importanza che l'indagine che tutta la Commissione si appresta

ad avviare assume anche relativamente alla riaffermazione del ruolo centrale del Parlamento. Conclude ricordando che i soggetti da ascoltare saranno concretamente individuati in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e ribadisce che il buon esito dell'indagine conoscitiva potrebbe costituire anche un punto di approdo sulla tematica in discussione per il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

Atto n. 9.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Salvatore Marcello DI MATTINA (LEGA), *relatore*, espone in sintesi il contenuto dello schema di decreto legislativo inteso a recepire la direttiva 2019/2161 in materia di protezione dei consumatori e dare così attuazione alla delega contenuta nella legge di delegazione europea 2021, che – all'articolo 4 – indica specifici principi e criteri direttivi. Segnalo, peraltro, che essendo il termine per il recepimento scaduto lo scorso 28 novembre 2021, è stata aperta la procedura di infrazione n. 2022/0107.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, che consta di tre articoli, faccio presente che l'articolo 1 con i suoi 22 commi reca le modifiche al Codice del consumo utili al recepimento della direttiva.

I commi 1 e 2 recepiscono l'articolo 2 della direttiva (modificativo della direttiva 98/6/CE), in tema di annuncio di riduzione di prezzo. In particolare, prevedono che ogni annuncio di riduzione di prezzo debba indicare il prezzo precedente applicato. Di norma, per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti. Si prevede un'eccezione per prodotti agricoli e alimentari deperibili. Lo schema di decreto indica specifiche modalità applicative in caso di prezzi di lancio e in caso di progressivo aumento della riduzione di prezzo. Si esclude l'applicazione della nuova disciplina alle vendite sottocosto. Si dispone, infine, che la violazione delle disposizioni testé commentate sia punita con una sanzione da 516 a 3.098 euro.

I commi da 3 a 7 modificano il Titolo III della Parte II del Codice del consumo al fine di recepire l'articolo 3 della direttiva, modificativo della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. In particolare, si introduce una nuova fattispecie di pratica commerciale sleale, consistente nell'attività di promozione di un bene, in uno Stato membro dell'Unione, come identico ad un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso. Inoltre, si prevede costituisca un'omissione ingannevole la mancata indicazione delle modalità di pagamento, consegna ed esecuzione. Per i prodotti offerti su mercati *online*, costituisce un'omissione ingannevole anche non indicare se il terzo che offre i prodotti sia un professionista o meno. Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di effettuare una ricerca dei prodotti per parole chiave, sono considerate rilevanti anche le informazioni sui parametri che ne determinano i risultati.

Il comma 6 prevede che siano considerate come pratiche commerciali ingannevoli le seguenti: fornire i risultati di una ricerca online senza che siano indicati gli

annunci pubblicitari o in relazione ai quali è stato effettuato un pagamento per ottenere una classificazione migliore; vendere biglietti per eventi comprati con strumenti automatizzati per eludere i limiti all'acquisto; indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori senza adottare misure per verificarne l'autenticità; inviare o incaricare un altro soggetto di inviare recensioni di consumatori false.

I commi 7 e 8 incidono sul sistema sanzionatorio applicabile quando sono accertate pratiche commerciali scorrette o clausole vessatorie. Innanzi tutto, il comma 7 eleva a dieci milioni di euro la sanzione massima applicabile in caso di pratica commerciale scorretta, di inottemperanza ai provvedimenti dell'AGCM o di mancato rispetto degli impegni assunti. Prevede poi che, in caso di infrazione a danno dei consumatori di più Stati membri, in relazione alla quale sia stata avviata un'azione coordinata, l'importo massimo della sanzione sia pari al quattro per cento del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia o negli Stati membri interessati. Se le informazioni sul fatturato non sono disponibili, l'importo massimo è di due milioni di euro. Il comma 7 prevede, infine, che i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possano chiedere al giudice ordinario il risarcimento del danno, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Il comma 8, recependo l'articolo 1 della direttiva, che modifica la direttiva 93/13/CEE, prevede che, qualora l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) accerti l'uso di clausole vessatorie, applichi una sanzione da cinque mila a dieci milioni di euro. In caso di infrazione a danno di consumatori di più Stati membri, l'importo massimo della sanzione è pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia o negli Stati membri interessati. Precisa che il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica.

Fa inoltre presente che i medesimi commi 7 e 8 indicano alcuni criteri di cui l'AGCM deve tener conto in sede di determinazione

delle sanzioni in caso di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie.

Evidenzia quindi che i commi da 9 a 22 recano modifiche alla disciplina dei diritti dei consumatori nei contratti di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I del codice del consumo, volte al recepimento dell'articolo 4 della direttiva, modificativa della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

Si prevede che le disposizioni in materia di tali diritti si applichino anche quando il professionista si impegna a fornire un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e quest'ultimo si impegna a fornire dati personali al professionista.

Per effetto delle modifiche previste al comma 11, si applica anche ai servizi di trasporto passeggeri la norma di cui all'articolo 64 del codice del consumo in forza della quale, se un professionista utilizza una linea telefonica per essere contattato in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista.

I commi 12, 13 e 14 integrano gli obblighi d'informazione precontrattuale. Vengono incluse fra le informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto: l'esistenza di una garanzia legale di conformità per il contenuto e i servizi digitali, l'esistenza e le condizioni del relativo servizio postvendita e delle garanzie commerciali; la funzionalità dei beni con elementi digitali e dei servizi digitali; qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto e dei servizi digitali.

Gli specifici obblighi d'informazione precontrattuale per i contratti a distanza e per quelli negoziati fuori dei locali commerciali sono aggiornati e integrati, così da comprendere l'obbligo di indicare se il prezzo sia stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato.

Rimarca, in particolare, che prima della conclusione di contratti su mercati *online* devono essere fornite informazioni in merito: alla classificazione delle offerte presentate; alla qualità di professionista o meno dell'offerente e, in tal caso, alla non appli-

cabilità al contratto dei diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell'Unione, nonché, alla ripartizione degli obblighi contrattuali tra offerente e fornitore del mercato *online*.

Segnala poi che il comma 15 integra i requisiti formali dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali specificando che, nel caso un consumatore intenda ricevere determinate prestazioni durante il periodo di recesso, il professionista è tenuto a chiedere al consumatore di riconoscere che, eseguito il contratto, il consumatore non avrà più il diritto di recesso. La medesima integrazione viene apportata ai requisiti formali per i contratti a distanza dal comma 16, che interviene, inoltre, sulle informazioni precontrattuali da fornire nel caso in cui il contratto sia concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza.

I commi 17 e 18 stabiliscono l'estensione del periodo di recesso da quattordici a trenta giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore o di escursioni organizzate da un professionista.

Il comma 19 integra gli obblighi del professionista nel caso di recesso prevedendo che il professionista sia tenuto al rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Sono poi specificati i casi in cui il professionista può utilizzare i contenuti, diversi dai dati personali, forniti o creati dal consumatore.

Il comma 20 chiarisce che, esercitato il diritto di recesso, il consumatore deve astenersi dall'utilizzare il contenuto o il servizio digitale oggetto del contratto e dal metterlo a disposizione di terzi.

Il comma 21 interviene sulle eccezioni al diritto di recesso da contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali. In

particolare, esclude la facoltà di recesso dai contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio, anche se l'esecuzione è iniziata senza l'accordo del consumatore, qualora il contratto non imponga al consumatore l'obbligo di pagare. Specifiche condizioni sono indicate per i contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale. Viene, poi, prevista l'inapplicabilità di alcune eccezioni al diritto di recesso per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista.

Il comma 22, infine, modifica l'Allegato I del codice del consumo, relativo alle informazioni necessarie per l'esercizio del diritto di recesso, eliminando i riferimenti al fax.

Conclude ricordando che l'articolo 2 prevede che le disposizioni in tema di annunci di riduzione dei prezzi si applichino dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e che l'articolo 3 prevede, infine, una clausola di invarianza finanziaria.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sul *Made in Italy*: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.

PROGRAMMA

L'Italia è il paese delle eccellenze: cucina, moda, design, artigianato, paesaggi e beni architettonici, questi sono gli elementi che iconograficamente richiamano la bellezza dello Stivale. Ma non sono gli unici, l'Italia è una nazione ad altissima vocazione tecnica, scientifica, artigianale e manifatturiera. L'insieme di queste specialità ha contribuito allo sviluppo delle nostre eccellenze, così apprezzate da far considerare il *Made in Italy* uno dei simboli più importanti a livello globale.

Anche sul piano storico la crescita, lo sviluppo e la creatività delle imprese attive nei comparti del *Made in Italy* tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta del novecento hanno rappresentato un'esperienza unica, ancora mai replicata nel mondo. Nell'intero periodo vi è stato un costante e crescente sviluppo di PMI e distretti industriali che hanno raggiunto posizioni di *leadership* in tutti i settori produttivi. A seguito di questo fenomeno l'espressione *Made in Italy* si è trasformata in qualcosa di molto più importante di un semplice marchio di origine, giungendo ad assumere le caratteristiche di un vero e proprio *brand*, dotato di un'identità ben definita e divenuto sinonimo di qualità e affidabilità riconosciute universalmente.

Nel mondo del *marketing* il *Made in Italy* è uno dei principali esempi utilizzati per spiegare il concetto di *Country-of-Origin effect*. Detto fenomeno, evoca la condizione per cui il consumatore attribuisce un differenziale di valore, positivo o negativo, a un prodotto o a un servizio per il solo fatto di essere stato realizzato in un determinato Paese o di essere comunque associato alle tradizioni di quel luogo. I consumatori tendono ad avere degli stereotipi diffusi sui prodotti e sui Paesi che spesso si sono originati grazie all'emergere

di miti legati alla tradizione e alla storia di alcune nazioni e di alcuni *brand*: il tè inglese, l'elettronica giapponese ecc. L'influenza del paese di origine sul comportamento d'acquisto dei consumatori è stata analizzata nella letteratura di *marketing* ed ha consentito di dimostrare come la forza e il successo di un prodotto sia fortemente legato al luogo di origine e produzione.

Il *Made in Italy* è un marchio, uno stile di vita, un'opportunità economica e diplomatica troppo spesso trascurata. Riconoscere l'importanza strategica delle nostre eccellenze significa anche promuovere il ruolo di ambasciatori dell'Italia nel mondo dei nostri imprenditori connazionali che vivono e lavorano all'estero.

Promuovere il marchio, divenuto ormai uno dei più conosciuti e amati al mondo, significa promuovere l'eccellenza italiana in campo culturale, enogastronomico, del *design*, dell'architettura, del lusso, dell'imprenditoria, attraverso l'istituzione di una certificazione governativa che valorizzi i prodotti italiani, sul genere del marchio Doc.

Si rende altresì necessario un efficace contrasto all'*Italian sounding* e ad ogni forma di falsificazione nonché la creazione di una grande piattaforma *online* che funga da vetrina dei prodotti *Made in Italy* certificati e promozione del turismo commerciale di chi viene in Italia per acquistare direttamente i nostri prodotti.

Per un'impresa, dunque, avere la possibilità di vendere prodotti con denominazione *Made in Italy* significa poter godere di un forte vantaggio rispetto alla concorrenza, grazie ai benefici che derivano da un'immagine tanto forte. Ciò è ampiamente dimostrato dalle indagini statistiche e dalle proiezioni che annualmente vengono elaborate dai principali istituti. Volendo citare

qualche numero, si può segnalare, ad esempio, che nel rapporto ICE e annuario Istat-ICE viene indicato che le imprese esportatrici italiane hanno reagito prontamente durante e dopo la pandemia, facendo registrare per l'Italia tassi di crescita dell'export più sostenuti di quelli di altre grandi economie comparabili. Già alla fine del 2021 l'export italiano aveva superato del 7,5 per cento i livelli pre-pandemia, e nei primi sei mesi del 2022 si è registrata un'ulteriore crescita tendenziale del 22,4 per cento. Il dato positivo viene, purtroppo, «sporcato» dall'inflazione che, dopo 30 anni, è tornata ad essere una delle variabili che sta caratterizzando l'evoluzione dell'economia globale e dai prezzi delle materie energetiche, i quali contribuiscono al forte rialzo del valore delle importazioni e si riflettono sul deterioramento dell'avanzo commerciale.

I dati Istat confermano il dinamismo della produzione italiana. L'Annuario 2022 evidenzia in quali gruppi di prodotti manifatturieri l'Italia ha la maggiore quota di mercato di export. Tra di essi, i settori seguenti: materiali da costruzione in terracotta (è tricolore il 24,46 per cento dei beni venduti a livello internazionale); cuoio conciato e lavorato, articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, pellicce preparate e tinte (14,44 per cento); pietre tagliate, modellate e finite (12,72 per cento); articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (10,70 per cento); *food & beverage*, con i prodotti da forno e farinacei (13,01 per cento) e le bevande (9,37 per cento). I comparti del vino (€12,2 miliardi), degli spiriti (€4 miliardi) e degli aceti (€1 miliardo) rappresentano complessivamente l'11 per cento del fatturato complessivo dell'industria alimentare italiana. Inoltre il raffronto tra i dati relativi alle ultime due annualità disponibili, evidenzia che la crescita dell'export è trainata soprattutto dall'aumento delle vendite di metalli e prodotti in metallo (+26 per cento), macchinari e apparecchi (+14,7 per cento), prodotti petroliferi raffinati (+70,5 per cento), sostanze e prodotti chimici (+19 per cento) e dai mezzi di trasporto (+19,5 per cento), settori nei

quali il nostro Paese è comunque tradizionalmente forte.

Ovviamente il *Made in Italy* non si traduce solo in produzione ed esportazione di materie prime e lavorati, ma possiede anche un valore attrattivo rilevante.

Prodotti genuini, vino e cibo in zone autentiche con ritmi tranquilli sono le prime motivazioni di viaggio verso il nostro Paese, nonché al primo posto tra gli elementi di soddisfazione per i turisti stranieri. Il successo del turismo rurale si afferma con le degustazioni di prodotti tipici e visite in vigne e cantine associate, alla qualificazione e allo sviluppo dell'enoturismo. L'attrattiva del vino, ad esempio, per i turisti stranieri diretti in Italia coinvolge soprattutto un target medio alto, informato e sensibile al paesaggio, alla gastronomia tipica e all'arte.

Per la valorizzazione dei territori italiani, tutti gli attori – pubblici e non – hanno un ruolo importante. Il miglioramento delle strutture ricettive e di accoglienza, la creazione di iniziative quali corsi di cucina e degustazione, e l'organizzazione di concerti, eventi culturali, *workshop*, seminari sulle tradizioni locali, momenti di promozione e comunicazione hanno permesso una crescita del fenomeno. A tal proposito si ricorda che sono molti in Italia gli eventi enogastronomici consolidati e di respiro internazionale che coinvolgono appassionati di tutto il mondo, che soggiornano nel territorio per approfondire la conoscenza delle prelibatezze enogastronomiche locali, oltre ovviamente alle tipiche sagre. Anche gli eventi non gastronomici, quali festival musicali, teatrali, cinema, sportivi, rievocazioni storiche e religiose, mostre e musei, concorsi e competizioni sportive dedicano importanti momenti all'enogastronomia, linea guida e raccordo irrinunciabile di ogni iniziativa.

Il comparto turistico, oltre che comparto di imprese, costituisce un volano per l'intera economia nazionale. Secondo i dati della Banca d'Italia il 2021, per il turismo internazionale dell'Italia, è stato un periodo di parziale ripresa dopo il crollo registrato nell'anno precedente. Sulla base dell'indagine condotta dalla Banca d'Italia,

la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è tornata a crescere (del 23 per cento, dopo la contrazione del 61 per cento nel 2020). L'avanzo della bilancia dei pagamenti turistica si è mantenuto allo 0,5 per cento del PIL, pressoché invariato rispetto al 2020. Dopo l'ampia contrazione nel 2020, le entrate turistiche hanno registrato, dall'inizio dell'estate 2021, una progressiva ripresa: nel complesso dell'anno sono aumentate di 3,9 miliardi di euro, contribuendo per un terzo all'espansione delle esportazioni complessive di servizi a prezzi correnti. Nel primo trimestre di quest'anno le entrate turistiche hanno recuperato ulteriormente; quelle dai Paesi della UE sono tornate ai valori pre-pandemici. Per quanto riguarda l'intero anno le stime riportate anche dal Sole 24 Ore prevedono una spesa turistica in Italia per 26 miliardi (+11,8 per cento sul 2021) con poco più di 92 milioni di arrivi e quasi 343 milioni di presenze tra italiani e stranieri, con un trend in crescita rispettivamente del 43 per cento e del 35 per cento sul 2021.

Quanto sopra detto delinea i contorni di un sistema produttivo fondato sulla micro, piccola e media impresa, spesso a conduzione familiare, che necessita di essere valorizzata. In Italia, infatti, le microimprese da 3 a 9 addetti costituiscono il tessuto nevralgico della produzione nazionale (quasi il 95 per cento del totale), affiancato dalle piccole imprese (tra 10 e 49 addetti), con numeri molto più ridotti per quanto riguarda le grandi imprese. Nel 2019 in Italia erano attive quasi 4,4 milioni di imprese non agricole, con 17,4 milioni di addetti. Oltre il 60 per cento delle imprese aveva al più un solo addetto (in genere ditte individuali con il titolare lavoratore indipendente). Le piccole imprese, tra i 10 e i 49 addetti erano quasi 200 mila e quelle medie e grandi 28 mila, cioè meno dello 0,7 per cento: queste ultime rappresentavano però più di un terzo dell'occupazione e oltre la metà del valore aggiunto prodotto.

Citando alcuni esempi, anche il comparto della nautica rappresenta un settore di eccellenza del *Made in Italy*, sia per le caratteristiche intrinseche delle imbarcazioni italiane, esportate in tutto il mondo,

sia per la sommatoria di elementi primari che si riferiscono al « bello » e « ben fatto », fra cui arredi, elementi tessili, oggetti per la casa e per l'esterno e prodotti di design, frutto di un'artigianalità esemplare portata avanti da una manodopera specializzata unica.

Per quanto riguarda lo scenario complessivo, nel confronto europeo, il sistema produttivo italiano si caratterizza per avere la popolazione d'impresе più numerosa: nel 2018 le imprese italiane (3,7 milioni) costituivano il 16,3 per cento di quelle dell'Ue, contro il 12,6 per cento della Francia e l'11,5 per cento e 11,7 per cento di Germania e Spagna. A questa densità elevata corrispondono dimensioni medie d'impresa ridotte: intorno ai 4 addetti in Italia contro circa 12 in Germania, come riportato nel rapporto sulle imprese Istat 2021.

Questa struttura economica e imprenditoriale presenta fattori di competitività non indifferenti. Tra i principali, indicati dagli operatori dei diversi settori produttivi, si segnalano la qualità (75,5 per cento dei casi), la professionalità dei dipendenti (49,1 per cento) e il prezzo (35,6 per cento), mentre meno segnalati sono l'innovazione di prodotto (12,9 per cento), la localizzazione (10,4 per cento) e l'estensione della rete distributiva (5,7 per cento).

È evidente, quindi, che l'imprenditoria italiana necessita di supporto affinché i dati positivi fin qui elencati possano mantenersi stabili e crescere nel tempo. Risulta, pertanto, di fondamentale importanza un'accurata analisi in merito agli elementi che frenano la crescita. Nel complesso, la maggior parte delle imprese segnala almeno un tipo di ostacolo. Tra questi, i più diffusi, con un'incidenza del 30 per cento o superiore, sono gli oneri amministrativi e burocratici e l'accesso al credito. Poco meno del 20 per cento delle imprese lamenta la carenza di domanda e il contesto socio-ambientale e intorno al 10 per cento le difficoltà di acquisizione del personale e le competenze interne all'azienda. I dati sono dimostrati anche dalla valutazione della Banca Mondiale che vede l'Italia 128esima al mondo in quanto a burocrazia e complicazione del sistema economico fiscale. A

ciò si aggiunga che lo scoppio della guerra in Ucraina ha accelerato la crisi energetica iniziata nel 2021, generando segnali recessivi che influenzano negativamente la competitività delle imprese.

Le linee di indagine e gli obiettivi

Alla luce delle suddette premesse, l'indagine conoscitiva che si intende avviare si pone i seguenti obiettivi:

analizzare i diversi comparti produttivi, approfondendo quelli di principale interesse nazionale;

richiamare l'attenzione sul fenomeno del *Made in Italy* nel mondo e sulla sua incidenza sul mercato nazionale e internazionale;

valutare i principali ostacoli alla competitività delle imprese italiane in relazione sia al mercato interno che a quello internazionale;

individuare tutte le possibili semplificazioni burocratiche che possano aiutare le imprese del *Made in Italy*;

individuare tutte le attività che possano aiutare l'espansione all'estero del *Made in Italy*;

individuare tutte le attività che possano aiutare i settori del turismo, dell'artigianato e del commercio;

valutare l'incidenza dei nuovi fenomeni globali, anche in considerazione del recente conflitto Russia – Ucraina, sul comparto produttivo italiano;

esaminare gli interventi, sul piano legislativo, volti a contenere le conseguenze negative del costo dell'energia e l'aumento delle materie prime sul conto economico delle imprese;

verificare le possibilità di intervento al fine di tutelare e valorizzare l'impresa italiana e il *Made in Italy*;

verificare lo stato di avanzamento della digitalizzazione dei processi produttivi, logistici e di stoccaggio, e dell'introduzione delle nuove tecnologie dei processi produttivi, volti all'efficientamento energetico e all'innovazione;

valutare l'impatto dell'interruzione delle catene globali del valore sul sistema industriale e produttivo sia in termini di approvvigionamento delle materie prime sia in termini di esportazione dei prodotti finali, semi lavorati e macchinari;

valutare efficacia e impatto degli attuali percorsi di formazione sulla nascita e sullo sviluppo delle nuove imprese;

analizzare l'attuale panorama delle *start up* innovative e tecnologiche determinando quali parametri ne comportino la crescita;

analisi e valutazione del contesto normativo di riferimento, anche a livello europeo e internazionale, in cui operano le aziende del nostro Paese.

I soggetti da ascoltare in audizione

Nell'ambito dell'indagine, si procederà all'audizione di alcuni soggetti, suddivisi nelle seguenti categorie:

istituzionali;

associazioni di categoria;

principali associazioni rappresentative di settore;

esperti di settore provenienti dal mondo accademico o da istituti di ricerca;

associazioni di consumatori.

L'indagine conoscitiva si concluderà entro il 31 marzo 2023.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. C. 674 Governo (Parere alla VIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	84
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	87
Sull'ordine dei lavori	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00162 Scottò: Iniziative per salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori interinali impiegati presso le questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto di asilo	85
ALLEGATO 2 (Testo dell'interrogazione)	88
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	89
5-00163 Coppo: Iniziative normative volte a modificare la sanzione per il datore di lavoro che viola il divieto di pagamento in contanti della retribuzione del lavoratore, in ossequio ai principi di graduazione e proporzionalità	86
ALLEGATO 4 (Testo dell'interrogazione)	91
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	92
5-00164 Tenerini: Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e per i genitori di figli minori di anni quattordici	86
ALLEGATO 6 (Testo dell'interrogazione)	93
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	94

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi

nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

C. 674 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 13 dicembre 2022.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza.

Ricorda che nella seduta precedente, a seguito del dibattito, la relatrice si era riservata di riformulare la proposta di parere al fine di inserire alcune osservazioni.

Rosaria TASSINARI, *relatrice*, formula una nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*), di cui raccomanda l'approvazione. Fa presente che tale nuova proposta, che reca due osservazioni, è volta ad accogliere taluni rilievi formulati nel dibattito dai gruppi PD e M5S.

Marco SARRACINO (PD-IDP), nel ringraziare la relatrice per aver accolto gli spunti offerti al dibattito dal Partito Democratico, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere in esame.

Valentina BARZOTTI (M5S) ringrazia la relatrice per aver accolto i suggerimenti proposti dal M5S, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere testé formulata. Fa presente, in ogni caso, che il suo gruppo intende presentare proposte emendative sul provvedimento in esame nell'ambito della sede referente, riservandosi di valutarne la presentazione anche in sede di esame in Assemblea.

Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la nuova proposta di parere della relatrice.

Sull'ordine dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e quindi

all'esame dei restanti punti previsti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00162 Scotti: Iniziative per salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori interinali impiegati presso le questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto di asilo.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 2*), chiedendo quali iniziative urgenti il Governo intraprendere al fine di salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità dei lavoratori interinali impiegati presso le questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto di asilo. Rilevato che l'impiego di tali lavoratori presso settori delicati della pubblica amministrazione rappresenta nell'ambito dell'Unione europea una eccezione, ritiene sia in gioco, oltre che la sorte di circa 1.200 lavoratori, l'erogazione di servizi di *welfare* essenziali. Giudica dunque necessario prevedere una stabilizzazione di tali lavoratori, eventual-

mente anche con la previsione di clausole sociali, che ne prevedano un diritto di precedenza nell'ambito dei bandi, valorizzando l'esperienza maturata nel settore pubblico da parte dei medesimi lavoratori. Ritiene che una iniziativa in tale contesto, anche in relazione all'attuazione del PNRR, sia necessaria al fine di scongiurare un collasso dello Stato, considerato l'elevato numero di lavoratori impiegati in forme precarie nella pubblica amministrazione.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Laura BOLDRINI (PD-IDP), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, ritiene necessario agire per la tutela dei lavoratori interinali impiegati presso le questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto di asilo, che ritiene siano indispensabili per l'erogazione di servizi alla collettività. Osserva che, altrimenti, il rischio sarebbe quello di destinare alle medesime funzioni personale di pubblica sicurezza che dovrebbe essere invece preposto ad altre mansioni di controllo del territorio. Ritiene sia opportuno individuare soluzioni strutturali, anche in considerazione delle risorse messe a disposizione nella legge di bilancio, al fine di garantire la continuità occupazionale di tali lavoratori nonché l'erogazione di importanti servizi sociali. Giudica necessaria, in conclusione, la previsione di una clausola sociale nei bandi che tenga conto dell'elevata esperienza maturata nei settori in questione, ritenendo inconcepibile che in una democrazia fondata sul lavoro si impieghi nella pubblica amministrazione un così elevato numero di lavoratori precari.

5-00163 Coppo: Iniziative normative volte a modificare la sanzione per il datore di lavoro che viola il divieto di pagamento in contanti della retribuzione

del lavoratore, in ossequio ai principi di graduazione e proporzionalità.

Marcello COPPO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 4*).

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marcello COPPO (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che ringrazia per le delucidazioni fornite.

5-00164 Tenerini: Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e per i genitori di figli minori di anni quattordici.

Chiara TENERINI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 6*).

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, esprime soddisfazione per la risposta del rappresentante del Governo, che, a suo avviso, testimonia la sensibilità dell'Esecutivo verso il tema della sicurezza sul lavoro, confermata peraltro da talune modifiche apportate al disegno di legge di bilancio in esame alla Camera. Ritiene opportuno, in conclusione, valutare un'estensione della normativa di tutela del lavoro agile e della sicurezza del lavoro anche ai lavoratori definiti disabili gravi in base all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (C. 674 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 674, di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022;

preso atto che il provvedimento all'articolo 1 dispone, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;

rilevato, in particolare, che, in base al comma 1 del predetto articolo 1, vengono sospesi, tra l'altro, i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo contributivo;

osservato che il medesimo articolo 1 in esame, al comma 5, disciplina la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi e prevede, al comma 6, che per i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, si applica la disciplina in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali;

rilevata l'opportunità di assicurare la piena copertura in termini di ammortizza-

tori sociali per tutti i lavoratori interessati che risultano esclusi dagli strumenti ordinari in essere, a cominciare da coloro che sono dipendenti di imprese che abbiano sospeso le attività in conseguenza dell'evento calamitoso o di imprese dei settori turistico e termale, autorizzando per i medesimi lavoratori l'accesso alla cassa integrazione in deroga, almeno fino al 31 luglio 2023;

rilevata l'opportunità di inserire norme volte alla promozione del lavoro agile in favore dei soggetti residenti sul territorio dell'isola di Ischia nonché per il completamento dei piani di intervento pubblico per la connettività ultraveloce,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al fine di assicurare la piena copertura in termini di ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori interessati che risultano esclusi dagli strumenti ordinari in essere e in particolare dai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a cominciare da coloro che sono dipendenti di imprese che abbiano sospeso o ridotto le attività in conseguenza dell'evento calamitoso o di imprese dei settori turistico e termale, appare opportuno autorizzare per i medesimi lavoratori l'accesso alla cassa integrazione in deroga, almeno fino al 31 luglio 2023;

b) appare opportuno inserire norme volte alla promozione del lavoro agile in favore dei soggetti residenti sul territorio dell'isola di Ischia nonché per il completamento dei piani di intervento pubblico per la connettività ultraveloce, ove necessario.

ALLEGATO 2

5-00162 Scotto: Iniziative per salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori interinali impiegati presso le questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto di asilo.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

SCOTTO, BOLDRINI, FOSSI, LAUS, GRIBAUDO e SARRACINO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

da notizie a mezzo stampa si è appreso che circa 1.200 lavoratrici e lavoratori interinali, impiegati dal marzo 2021 presso il Ministero dell'interno, le questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto d'asilo, hanno il contratto in scadenza nel marzo 2023;

al momento, circa 600 di queste lavoratrici e di questi lavoratori operano tramite l'agenzia Manpower presso le prefetture nell'ambito del progetto Emersione previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito nella legge n. 77 del 2020, volto a favorire l'emersione del lavoro nero prevedendo la possibilità di regolarizzare rapporti di lavoro domestico o subordinato; 408 di loro operano invece tramite l'agenzia Gi Group presso la II sezione immigrazione delle questure e, infine, 176 di loro operano, sempre tramite l'agenzia Gi Group, presso le commissioni territoriali per il diritto d'asilo e la IV sezione immigrazione delle questure;

dal marzo del 2021 queste lavoratrici e questi lavoratori hanno svolto con professionalità un lavoro delicato nel campo delle procedure per il riconoscimento del

diritto di asilo, dell'esame delle richieste di permessi di soggiorno, nella messa in atto delle procedure volte a favorire l'emersione del lavoro nero e delle altre pratiche connesse al settore dell'immigrazione, e hanno svolto anche un lavoro di supporto all'attività ordinaria degli uffici del Ministero sul territorio, andando spesso a coprire un fabbisogno strutturale dell'amministrazione in materia di immigrazione;

dal prossimo marzo 2023, con la scadenza di questi contratti, l'operatività delle commissioni, delle prefetture e delle questure, rischia di essere compromessa, soprattutto in un periodo nel quale a causa dei conflitti, dei cambiamenti climatici e della povertà le migrazioni sono in costante aumento;

tale scadenza rappresenterà ovviamente un trauma profondo per le lavoratrici e i lavoratori, che temono di perdere il lavoro, riconosciuto come un diritto dalla nostra Carta costituzionale, soprattutto in un momento in cui il costo della vita sta diventando sempre di più insostenibile anche per chi ha uno stipendio garantito —:

quali iniziative urgenti intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità di queste lavoratrici e questi lavoratori. (5-00162)

ALLEGATO 3

5-00162 Scotto: Iniziative per salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori interinali impiegati presso le questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto di asilo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interroganti hanno posto all'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un quesito inerente alla problematica occupazionale dei lavoratori delle agenzie per il lavoro Gi Group e Manpower, somministrati presso le Questure, le Prefetture e le Commissioni territoriali per il diritto all'asilo in vista della scadenza dei contratti di lavoro prevista per il prossimo 31 dicembre.

Preliminarmente – limitatamente agli aspetti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – segnalo che lo scorso 18 novembre le organizzazioni sindacali nazionali del settore della somministrazione di lavoro hanno comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la proclamazione dello stato di agitazione nazionale, ai sensi della legge n. 146 del 1990. In tale comunicazione, in particolare, le rappresentanze sindacali hanno evidenziato la necessità di garantire la continuità occupazionale dei lavoratori, conseguentemente, in data 24 novembre 2022, si è tenuta una riunione tra i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i vertici aziendali per esperire il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 146 del 1990.

Per quanto riguarda il caso specifico attenzionato dall'onorevole interrogante, fornisco gli elementi informativi acquisiti dal Ministero dell'interno appositamente interpellato e competente sulla tematica affrontata.

I lavoratori in somministrazione sono stati assunti con contratti di prestazione di lavoro a termine, in ragione di diversificate esigenze.

In particolare, 177 lavoratori in somministrazione sono stati assunti nell'ambito del progetto EmAs.Com finanziato con i fondi destinati dalla Commissione europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, e originariamente limitati dalla citata misura europea fino al 31 marzo 2022.

Tali lavoratori, impiegati presso le Questure, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale o presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo, sono stati mantenuti in servizio fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 31 marzo 2022, per garantire la funzionalità dei medesimi organismi in relazione alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, in seguito alla crisi internazionale in atto in Ucraina.

Si segnala che il Ministero dell'interno ha previsto nel disegno di legge di bilancio 2023, attualmente all'esame del Parlamento, una specifica norma (l'articolo 121) – il cui onere totale graverà a valere sul bilancio del Ministero dell'interno – che autorizza un'ulteriore proroga dei contratti di lavoro in somministrazione in corso di esecuzione fino al 27 marzo 2023.

Con il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 è stata consentita la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei 1.038 contratti in essere a quella data, di cui 630 presso sportelli unici per l'immigrazione e 408 presso le questure, successivamente ridotti per dimissioni o rinunce.

Va, tuttavia, evidenziato che le proroghe di tali contratti sono state reiteratamente

eccepito dalla Corte dei conti che, in fase di registrazione, ha richiamato l'attenzione del Ministero dell'interno evidenziando, tra l'altro, che « ... il concorso pubblico costituisce il meccanismo ordinario di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito, che si pone a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa » giungendo anche ad ammettere a visto « ... solo in considerazione di quanto affermato da codesta

amministrazione, sotto la propria responsabilità, in ordine alla sussistenza della necessità del ricorso alla proroga in relazione alle rappresentate necessità alla base del nuovo stato di emergenza in Ucraina ».

Nel sottolineare l'importanza e ogni possibile tutela dei lavoratori coinvolti, non può peraltro essere sottaciuta l'esigenza di rispettare, oltre alla normativa dell'Unione europea in tema di lavoro, anche i vincoli imposti dall'ordinamento nazionale.

ALLEGATO 4

5-00163 Coppo: Iniziative normative volte a modificare la sanzione per il datore di lavoro che viola il divieto di pagamento in contanti della retribuzione del lavoratore, in ossequio ai principi di graduazione e proporzionalità.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

COPPO e SCHIFONE. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Per sapere – premesso che:

l'articolo 1, comma 910, della legge n. 205 del 2017 prevede l'obbligo di pagamento della retribuzione per il tramite di un metodo di pagamento tracciato;

l'articolo 1, comma 911, della legge n. 205 del 2017 stabilisce inoltre che: «I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato »;

l'articolo 1, comma 913, della legge n. 205 del 2017, dopo aver descritto alcune tipologie di lavoro a cui non si applica il divieto di pagamento in contanti, nell'ultima frase stabilisce una sanzione amministrativa compresa tra € 1.000,00 ed € 5.000,00 per chi violi la norma del divieto di pagamento in contante della retribuzione;

con nota n. 5828 del 4 luglio 2018, l'Ispettorato nazionale del lavoro precisa che il regime sanzionatorio trova applicazione in riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro, con la conseguenza che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prescinde dal numero di lavoratori

interessati dalla violazione; in relazione alla consumazione dell'illecito, il riferimento all'erogazione della retribuzione – che generalmente avviene a cadenza mensile – comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito;

ci si trova davanti all'assurdo che un datore di lavoro, con un solo dipendente pagato in contanti (non per forza in nero), si trova a pagare la stessa sanzione di un datore con 15 dipendenti. Addirittura un datore di lavoro che paga in contanti il singolo dipendente per dodici mesi subirebbe 12 sanzioni mentre un datore di lavoro che paghi in contanti 20 dipendenti in un solo mese (per esempio lavoratori stagionali) subirebbe una sola sanzione;

la norma dovrebbe essere modificata tenendo conto di un corretto principio di graduazione della violazione che tenga conto del numero dei lavoratori coinvolti e del valore delle retribuzioni pagate in contanti, evitando così sproporzioni nell'erogazione delle sanzioni –:

se intenda assumere iniziative normative volte a modificare l'articolo 1, comma 913 della legge n. 205 del 2017 al fine di escluderne le criticità, in ossequio a principi di graduazione e dunque proporzionalità della sanzione come esposto in premessa.

(5-00163)

ALLEGATO 5

5-00163 Coppo: Iniziative normative volte a modificare la sanzione per il datore di lavoro che viola il divieto di pagamento in contanti della retribuzione del lavoratore, in ossequio ai principi di graduazione e proporzionalità.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante chiede al Ministro del lavoro e delle politiche sociali se intenda assumere iniziative normative volte a modificare la disciplina sanzionatoria in materia di retribuzione tracciabile in ossequio ai principi di graduazione e proporzionalità della sanzione.

Visto l'oggetto dell'interrogazione si ritiene opportuno fare delle premesse di natura tecnica, facendo chiarezza su un punto fondamentale.

Come correttamente riferito dall'onorevole interrogante, l'articolo 1, comma 913, della legge n. 205 del 2017 (legge finanziaria 2018), prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di tracciabilità della retribuzione, senza ulteriore specificazione.

Poiché, per giurisprudenza costante, e in ossequio ai principi di legalità e tassatività nella comminazione delle sanzioni amministrative, l'applicazione del fattore moltiplicativo del numero dei lavoratori interessati dalla violazione deve essere espressamente previsto dalla legge, l'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota prot. n. 5828 del 2018, ha ritenuto che, in base alla formulazione del precetto, il regime sanzionatorio sia da riferire alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro, con la conseguente applicazione della sanzione prescindendo dal numero di lavoratori interessati dalla violazione.

Nella medesima nota è stato altresì precisato che la sanzione in discorso sia da applicare in relazione alle mensilità per cui si è protratto l'illecito, atteso il riferimento normativo all'erogazione della retribuzione, che di regola avviene con cadenza mensile.

Inoltre, sempre in ordine al regime sanzionatorio, e in particolare ai criteri di graduazione, si evidenzia che, l'ispettorato nazionale del lavoro, con nota prot. 606 del 2021, ha escluso la possibilità di ricorrere al criterio del cosiddetto « cumulo giuridico », a causa dell'insussistenza dei presupposti giuridici legittimanti tale applicazione, individuati nella unicità della condotta illecita ovvero nella riferibilità delle condotte realizzate anche in tempi diversi in forza di « un medesimo disegno » posto in essere in violazione della stessa o di diverse norme di legge « in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ».

Tanto quanto premesso, l'intervento normativo richiesto dall'onorevole interrogante dovrebbe prevedere una riformulazione dell'articolo 1, comma 913, della legge n. 205 del 2017, introducendo, ad esempio, meccanismi di calcolo della sanzione per « fasce » e « periodi di violazione ».

Concludo assicurando l'onorevole interrogante che provvederò a investire gli uffici competenti per valutare la fattibilità di una riformulazione normativa che vada nella direzione dallo stesso indicata.

ALLEGATO 6

5-00164 Tenerini: Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e per i genitori di figli minori di anni quattordici.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

TENERINI e TASSINARI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la pandemia da Sars-Cov19 ha messo in crisi i tradizionali modelli di lavoro pre-pandemici, tramite la valorizzazione dello *smart working* quale misura atta a garantire la continuità di business e, al contempo, salvaguardare la salute pubblica;

nel 2020, il Governo ne ha spinto l'applicazione, semplificando le relative procedure, scoraggiando il lavoro in presenza, se non strettamente necessario. Durante la seconda fase dell'emergenza, nel 2021, si è andati verso un'integrazione tra lavoro da remoto e lavoro in presenza, per tornare, attualmente, in buona parte alla normalità;

il « Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile » del 7 dicembre 2021 ha tracciato le linee guida per contratti nazionali, territoriali o aziendali in materia di *smart working*, con validità dal 1° gennaio 2022, con l'obiettivo di fornire a imprese e lavoratori del settore privato le indicazioni in base alle quali disciplinare, nella contrattazione collettiva, il lavoro agile;

molte aziende hanno in questi anni considerato questo strumento come un modello organizzativo in grado arrecare vantaggi alle organizzazioni che lo adottano: in termini di produttività, di raggiungimento degli obiettivi, di *welfare* e qualità della vita del lavoratore;

l'obiettivo di questo Governo pare quello di andare verso una maggiore apertura con l'intenzione di evitare che l'offerta di lavoro nel mondo pubblico finisca con il trovarsi in controtendenza rispetto a quella del mondo privato e, soprattutto, alle sempre più esplicite aspettative dei lavoratori;

la misura potrebbe essere applicata cambiando paradigma organizzativo del lavoro e modalità di valorizzazione delle competenze;

il decreto-legge n. 115 del 2022 (Decreto Aiuti-*bis*) ha introdotto significative novità in materia di lavoro agile;

nel dettaglio, si segnala la proroga fino al 31 dicembre 2022 della procedura semplificata di comunicazione telematica del lavoro agile per i lavoratori del settore privato e l'introduzione del diritto per i soggetti fragili e per i lavoratori genitori di figli *under-14* di richiedere tale modalità di prestazione lavorativa;

al contempo, la semplicità di accesso alla misura, imporrebbe di adeguare il TU sulla sicurezza sul lavoro per orientarne meglio l'applicazione reale in relazione alle nuove possibili fattispecie di infortuni e malattie professionali —:

quali siano gli intendimenti del Governo sulla proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori di figli minori degli anni 14 fino al 31 marzo 2023 e su eventuali iniziative di carattere strutturale anche dopo tale termine, nonché su eventuali iniziative in materia di sicurezza sul lavoro. (5-00164)

ALLEGATO 7

5-00164 Tenerini: Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e per i genitori di figli minori di anni quattordici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole interrogante per aver sollevato questa tematica delicata e importante inerente la questione fondamentale della sicurezza del lavoro, inserita dal Governo, sin dal suo insediamento, tra le priorità da affrontare.

Per il Ministero la sicurezza sul lavoro rappresenta un'emergenza che impone un intervento decisivo per garantire luoghi di lavoro più sani e sicuri in particolare per le persone più fragili.

È bene rammentare che il ricorso alla modalità cosiddetta di lavoro agile semplificato per i lavoratori fragili e i genitori di figli di anni 14 è nata per fronteggiare la grave crisi pandemica al fine di apprestare pronta tutela nei confronti di queste categorie di lavoratori relativamente al rischio sanitario connesso alla pandemia da COVID-19.

Un'ulteriore proroga di detta modalità deve essere sicuramente contestualizzata all'evolversi in senso favorevole dell'emergenza COVID-19 e valutata nell'ambito delle ulteriori eventuali misure che il Governo intende approntare in materia di sicurezza sul lavoro.

Certamente posso assicurare che c'è attenzione e sensibilità massima sia per la valorizzazione delle competenze dei lavoratori sia per garantire la più ampia tutela per i lavoratori più fragili che sono maggiormente esposti a rischi di infortuni.

A tal proposito voglio ricordare che il testo unico sulla sicurezza prescrive tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro proprio la valutazione di tutti i rischi che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare a

tutela di tutti i lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione aziendale ove prestano la propria attività.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea, inserirà una serie di azioni dirette a rafforzare ed implementare la diffusione della cultura della salute e della sicurezza, incentrando la propria attenzione su quelle attività e iniziative volte a promuovere comportamenti responsabili nei lavoratori, improntati alla tutela non solo della propria incolumità ma anche di quella altrui, e adottando strategie mirate ad un efficace contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Al riguardo, sul solco tracciato dal protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, sarà stimolato il ricorso a specifici Protocolli di prevenzione aziendale sottoscritti con le rappresentanze aziendali in modo da adattare il complesso sistema normativo, comunitario e nazionale, nel contesto « effettivo » della singola realtà aziendale all'insegna di regole trasparenti e condivise.

Concludo evidenziando che nell'ambito della discussione parlamentare in sede d'esame del disegno di legge di bilancio per il 2023 è stata approvata la disposizione che prevede che fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori fragili, il datore di lavoro favorisce lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione ad altra mansione nella medesima categoria d'inquadramento, senza alcuna decurtazione stipendiale, fatte salve le disposizioni dei CCNL ove di maggior favore.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00166 Vietri: Iniziative per garantire la sicurezza degli operatori sanitari	97
ALLEGATO 2 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	101
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	102
5-00167 Quartini: Sulla necessità di mantenere alta l'attenzione nei confronti del Covid-19 .	97
ALLEGATO 4 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	104
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	105
5-00168 Ciani: Iniziative per fare fronte alla carenza di personale impiegato nella medicina d'emergenza-urgenza	98
ALLEGATO 6 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	107
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-00169 Benigni: Iniziative volte a prevedere il coinvolgimento delle farmacie nelle campagne vaccinali antipneumococciche	98
ALLEGATO 8 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	109
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	110
5-00170 Loizzo: Iniziative finalizzate a fronteggiare la grave carenza di personale medico e sanitario	98
ALLEGATO 10 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	112
ALLEGATO 11 (<i>Testo della risposta</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obbli-

ghi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

C. 705 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2022.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Colosimo, ha svolto la relazione e si è svolta la discussione.

Non essendoci altre richieste di intervento, dà la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere.

Chiara COLOSIMO (FDI), *relatrice*, in considerazione del contenuto del provvedimento per la parte afferente alle competenze della Commissione Affari sociali, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, ribadendo quanto già evidenziato nella precedente seduta circa i messaggi contraddittori che il provvedimento in esame rischia di trasmettere ai cittadini per quanto concerne il contrasto al COVID-19. Evidenzia come tale atteggiamento metta in una situazione di rischio le persone più vulnerabili e denoti una mancanza di rispetto verso coloro che fino a questo momento si sono attenuti alle regole e alle buone prassi per cercare di contenere gli effetti della pandemia.

In conclusione, insiste sulla necessità di adottare una strategia di comunicazione che porti a mantenere alta la guardia nei confronti della diffusione del Coronavirus.

Luana ZANELLA (AVS) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere, sulla base delle considerazioni critiche svolte nella seduta precedente.

Elena BONETTI (A-IV-RE) preannuncia un voto convintamente contrario rispetto a

una proposta di parere che non recepisce in alcun modo le critiche emerse dal confronto svoltosi nella seduta precedente all'interno della Commissione. Rileva che le scelte compiute dall'attuale maggioranza appaiono in contrasto con le recenti pronunce della Corte costituzionale, che hanno confermato la legittimità dell'obbligo vaccinale del personale sanitario. Osserva, inoltre, come vi sia una notevole distanza tra il contenuto del provvedimento, per la parte attinente alle competenze della XII Commissione, e quanto affermato dal Ministro Schillaci nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero.

Nel reiterare la richiesta volta ad assicurare la massima protezione per coloro che soggiornano nelle strutture assistenziali, esprime l'auspicio che vi possa essere un ripensamento in grado di assicurare efficacia all'azione di prevenzione.

Andrea QUARTINI (M5S), nel riconoscere negli interventi precedenti, sottolinea ancora una volta che non è possibile considerarsi al di fuori dell'emergenza epidemiologica, anche in presenza di un'attenuazione di alcuni aspetti più critici, in quanto ci si confronta con un virus assai particolare. In tale contesto la vaccinazione rappresenta uno strumento utile di contrasto ed è, pertanto, pericoloso abbassare la guardia e dare segnali ambigui, in particolare per quanto concerne gli anziani e i portatori di determinate patologie.

Nel ribadire come quelle che, di fatto, costituiscono vere e proprie sanatorie a fronte di determinati comportamenti rappresentino un messaggio errato, preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere della relatrice, motivato anche da una valutazione complessiva del contenuto del provvedimento in esame.

Luciano CIOCCHETTI (FDI) dichiara che il suo gruppo sostiene con convinzione l'approccio seguito dalla relatrice nella predisposizione della sua proposta di parere. Richiama, quindi, una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera dal presidente dell'AIFA, Giorgio Palù, nella quale si

conferma che non si è più in presenza di un contesto pandemico e che attualmente il COVID-19 appare meno letale della sindrome influenzale. Nell'osservare che vi sono allo stato attuale patologie più impattanti, che meriterebbero una maggiore attenzione anche da parte delle varie forze politiche, valuta favorevolmente il lavoro svolto al Senato dalla maggioranza, congiuntamente al Governo e al ministro Schilacci, per trovare un punto di equilibrio tra l'evoluzione del virus, per cui la situazione attuale appare endemica e non più pandemica, e l'esigenza di garantire comunque la necessaria tutela ai soggetti più fragili.

Rileva, inoltre, che le norme relative alla vaccinazione del personale sanitario si limitano ad anticipare di meno di due mesi la già prevista cessazione dell'obbligo di vaccinazione.

Ritiene, pertanto, esagerata la forte preoccupazione espressa dai rappresentanti dei gruppi parlamentari di opposizione.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE) dichiara il voto convintamente favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Simona LOIZZO (LEGA), ricollegandosi all'intervento del collega Ciochetti, preannuncia il voto favorevole della Lega sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso

la *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte, inoltre, che per la seduta odierna è consentita la partecipazione in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

5-00166 Vietri: Iniziative per garantire la sicurezza degli operatori sanitari.

Elisabetta Christiana LANCELOTTA (FDI), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria (*vedi allegato 2*).

Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elisabetta Christiana LANCELOTTA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta per l'attenzione mostrata dal rappresentante del Governo rispetto a una tematica che da molto tempo rappresenta una priorità assoluta per il gruppo Fratelli d'Italia. Si dichiara certa che, anche grazie all'iniziativa del sottosegretario Gemmato, sarà possibile adottare in tempi rapidi le misure necessarie a garantire una maggiore sicurezza agli operatori sanitari.

5-00167 Quartini: Sulla necessità di mantenere alta l'attenzione nei confronti del Covid-19.

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria (*vedi allegato 4*).

Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea QUARTINI (M5S), replicando, evidenzia quanto sia fondamentale non abbassare la guardia rispetto al contrasto del Covid-19, segnalando l'opportunità di promuovere in maniera capillare la relativa campagna vaccinale. Manifesta le proprie preoccupazioni per possibili nuove mutazioni del virus, tali da renderlo più aggressivo. Nel richiamare l'impegno straordinario della gran parte degli operatori sanitari nella cura delle persone colpite dal Covid-

19, ricordando che nella fase iniziale costoro hanno svolto la propria attività privi anche dei dispositivi di protezione individuale, esprime un forte dissenso rispetto a misure che in qualche modo premiano coloro che non hanno rispettato le indicazioni finalizzate a contenere gli esiti più gravi della pandemia.

Esprimendo soddisfazione per l'impegno contenuto nella risposta a mantenere un'attenta vigilanza sull'evoluzione del virus, osserva che occorre implementare in maniera coerente tutte le attività in tale direzione e, al riguardo, sottolinea l'affidabilità dei dati forniti dalla Fondazione Gimbe.

5-00168 Ciani: Iniziative per fare fronte alla carenza di personale impiegato nella medicina d'emergenza-urgenza.

Paolo CIANI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 6*).

Marcello GEMMATO, rilevando preliminarmente che le criticità connesse alla carenza di personale nelle strutture di emergenza-urgenza rappresentano un fenomeno risalente nel tempo, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Paolo CIANI (PD-IDP), replicando, si dichiara pienamente consapevole del fatto che la carenza di personale nelle strutture di pronto soccorso non costituisce un fenomeno nuovo, sottolineando, al tempo stesso, che spetta a coloro che in questo momento hanno responsabilità di governo il compito di indicare le misure idonee per affrontare la situazione rappresentata attraverso il suo atto di sindacato ispettivo.

Rileva come, accanto ad aspetti che investono l'articolazione della sanità nelle diverse regioni, con crescenti preoccupazioni connesse ai possibili sviluppi futuri, vi siano tematiche che riguardano gli aspetti organizzativi dei servizi di emergenza-urgenza, a partire dalle particolari difficoltà che vivono le persone non autosufficienti e dall'accesso improprio a tali strut-

ture, a cui in molti casi si trovano costretti a ricorrere gli anziani.

Nel sottolineare che il disagio vissuto dal personale sanitario è confermato dalla difficoltà di reperire nuovi operatori in sostituzione di quelli che lasciano il servizio, osserva che occorre individuare celermente strumenti per superare tale criticità.

5-00169 Benigni: Iniziative volte a prevedere il coinvolgimento delle farmacie nelle campagne vaccinali antipneumococciche.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario (*vedi allegato 8*).

Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'attenzione manifestata nella sua risposta, che contiene anche un'analisi puntuale del ruolo svolto dalle farmacie per assicurare un esito soddisfacente della campagna vaccinale nel contesto pandemico.

Nel rilevare che le conclusioni della risposta contengono una presa di posizione univoca, manifesta l'auspicio che si possa al più presto venire incontro alle esigenze dei cittadini prevedendo il coinvolgimento delle farmacie nelle campagne vaccinali antipneumococciche, nel pieno rispetto delle competenze del Servizio sanitario nazionale.

5-00170 Loizzo: Iniziative finalizzate a fronteggiare la grave carenza di personale medico e sanitario.

Simona LOIZZO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 10*).

Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Simona LOIZZO (LEGA), replicando, osserva che tutte le misure indicate nella risposta per affrontare la carenza di personale medico e sanitario appaiono necessarie ed impellenti ed esprime pertanto soddisfazione per un atteggiamento di apertura che riconosce pienamente le attuali criticità. Esprime, pertanto, l'auspicio che sia possibile adottare, in tempi rapidi, gli interventi opportuni.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO 1

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

C. 705 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 705 Governo, approvato dal Senato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali »;

rilevato che l'articolo 7, comma 1, anticipa dal 31 dicembre al 2 novembre 2022 la cessazione dell'applicazione delle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, socio-sanitario e socioassistenziale e che il comma 1-*bis* del medesimo articolo stabilisce la sospensione, fino al 30 giugno 2023, dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19;

evidenziato come l'articolo 7-*bis* destini 35,8 milioni di euro per l'anno 2023 al finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023;

considerato che l'articolo 7-*ter* abroga una serie di disposizioni concernenti la certificazione verde COVID-19 (cosiddetto *green pass*) quale requisito essenziale per l'accesso o per l'uscita temporanea da determinate strutture sanitarie, socio-sanitarie e residenziali;

rilevato, altresì, che l'articolo 7-*quater* semplifica la disciplina dell'isolamento e dell'autosorveglianza, in caso di positività o di contatto con soggetti positivi al SARS-CoV-2, in considerazione dell'evoluzione del virus, e che tale disciplina andrà completata attraverso l'adozione di una nuova circolare del Ministero della salute,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-00166 Vietri: Iniziative per garantire la sicurezza degli operatori sanitari.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

VIETRI, CIOCCHETTI, MACCARI, CIANCITTO, COLOSIMO, LANCELLOTTA, MORGANTE, ROSSO e SCHIFONE. – *Al Ministro della salute.* – Per sapere – premesso che:

sono circa 4.000 le denunce per violenza, aggressione o minaccia in ambito lavorativo ogni anno a danno degli operatori sanitari: di tutte le aggressioni al personale sanitario secondo l'Inail, il 46 per cento riguarda infermieri e il 6 per cento a medici, ma le mancate denunce e gli episodi non rilevati certificano che il numero di questa emergenza è sicuramente sotto-stimato;

tale grave situazione è attenzionata anche dal Ministro interrogato, come denunciato in occasione del Forum della ricerca *Made in Inail*: « Le aggressioni agli operatori sanitari, verso cui esprimo ferma condanna, sono un fenomeno su cui il Ministero pone massima attenzione [...] », osservando, in particolare, che « la pandemia di Coronavirus ha messo in evidenza come il settore sanità sia stato il settore lavorativo a maggior rischio e con il maggior numero di infortuni »;

le conseguenze in un'aggressione ci sono sempre: il 24,8 per cento degli infermieri che ha segnalato di aver subito violenza negli ultimi 12 mesi, riporta un danno fisico o psicologico, e per il 96,3 per cento il danno è a livello psicologico, compromettendo spesso anche la qualità dell'assistenza. Il 10,8 per cento dichiara poi che i danni fisici o psicologici hanno causato

disabilità permanenti e modifiche delle responsabilità lavorative o inabilità al lavoro. Ma la conseguenza professionale prevalente riguarda il « morale ridotto » (41 per cento) e il « *burnout* » (33 per cento);

un triste primato riguarda il Cardarelli di Napoli e il Sant'Andrea di Roma che – secondo il *Nursing Up* – sono in Italia i due nosocomi più insicuri, perché ogni anno si verificano, a danno degli operatori sanitari, oltre cinquanta aggressioni da parte di pazienti o dei loro familiari;

la prevenzione degli episodi di violenza a danno degli operatori sanitari richiede che l'organizzazione identifichi i fattori di rischio per la sicurezza del personale e ponga in essere le strategie organizzative, strutturali e tecnologiche più opportune; incoraggi il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti – attraverso l'istituzione presso il Ministero della salute di un punto di ascolto in cui denunciare le aggressioni anche in forma anonima – promuova l'organizzazione di corsi di formazione obbligatori per tutti i dipendenti su eventi sentinella, prevenzione e gestione di episodi di conflitto e avvii una proficua interlocuzione con i Ministeri dell'interno e della difesa per rafforzare i presidi di sicurezza all'interno degli ospedali italiani –:

se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere in materia di sicurezza degli operatori sanitari.

(5-00166)

ALLEGATO 3

5-00166 Vietri: Iniziative per garantire la sicurezza degli operatori sanitari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver posto l'attenzione su un tema che, purtroppo, riveste sempre carattere di attualità.

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una crescita esponenziale delle aggressioni e delle minacce a danno del personale sanitario, e comunque in generale ad episodi di violenza nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Spesso si tratta di forme di violenza provenienti dagli stessi pazienti o dai loro *caregiver*, che si traducono in aggressioni fisiche, verbali o di comportamento. Gli episodi di aggressione e di violenza nei confronti, in particolare, di medici e infermieri, specie di pronto soccorso, sono stati oggetto di numerosi episodi di cronaca e hanno suscitato un forte allarme sociale.

La preoccupazione di fronte a tali episodi ha portato le diverse istituzioni operanti nel sistema, ciascuna per i profili di propria competenza, a realizzare nel tempo monitoraggi, documenti, raccomandazioni riguardanti ambiti diversi e con diverse finalità. In tale contesto è stata approvata la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante « Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni », che ha anche introdotto nell'ordinamento un'ipotesi speciale del delitto di « lesioni personali » con riferimento alle aggressioni ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

Inoltre, la legge ha previsto l'istituzione di un apposito Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, con la presenza di tutti gli *stakeholder* di riferimento (rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, degli ordini professionali,

delle Regioni, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali-Agenas, dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché rappresentanti delle organizzazioni di settore) con specifici compiti di monitoraggio degli episodi di violenza e delle misure di prevenzione e protezione a garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di studio e promozione di specifiche iniziative in tale ambito.

Il predetto Osservatorio, istituito presso la Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 13 gennaio 2022, sta svolgendo la propria attività nella massima collaborazione tra tutti gli attori istituzionali ed in raccordo con l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenas in attuazione della legge n. 24 del 2017.

Relativamente alle attività svolte dall'Osservatorio, ogni anno, entro il 31 marzo, viene predisposta un'apposita relazione che il Ministro della salute invierà alle Camere secondo quanto previsto dalla legge stessa.

Sicuramente l'attività dell'Osservatorio, oltre a fornire un quadro del fenomeno nei suoi diversi ambiti, costituirà un importante stimolo alla cultura della segnalazione degli eventi, nonché la base di partenza per l'implementazione di sistemi di monitoraggio omogeni e per l'adozione di specifiche misure di prevenzione nell'ambito delle strutture sanitarie e socio sanitarie. Le attività di studio e monitoraggio dell'Osservatorio sono volte altresì alla diffusione delle buone pratiche, nonché alla divulgazione delle iniziative in materia di formazione e comunicazione sul tema. Ciò consentirà di promuovere un'azione di si-

stema nel breve, medio e lungo periodo con l'obiettivo di arginare il fenomeno attraverso una più chiara definizione delle dimensioni e l'effettiva attuazione delle azioni *evidence based* dimostratesi efficaci al suo contenimento in tutti i servizi sanitari.

Non vi è dubbio che il fenomeno delle aggressioni è spesso strettamente correlato a criticità strutturali e gestionali, che facilitano il verificarsi degli eventi aumentando gli stimoli che generano *stress* sia per i pazienti e i loro congiunti sia per i professionisti operanti nelle strutture. I fattori di rischio sono numerosi e l'elemento fondamentale è rappresentato dal rapporto fortemente interattivo e personale che si instaura tra il paziente e il sanitario durante l'erogazione della prestazione sanitaria, che vede spesso coinvolti soggetti, quali il paziente stesso o i suoi familiari, che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione con possibile perdita di controllo. I

professionisti, inoltre, sono spesso costretti ad operare in condizioni lavorative complesse e la pandemia ha reso maggiormente evidenti le criticità già esistenti.

Proprio in ragione delle difficoltà in cui si trovano ad operare i professionisti sanitari e per porre rimedio a tali criticità, il Ministro della salute intende intervenire per potenziare il personale del SSN e assicurare una migliore organizzazione dei servizi, rendendo più attrattivo il nostro sistema sanitario. In tale direzione va la norma inserita nel disegno di legge bilancio per il 2023 finalizzata a riconoscere, per le particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e del personale del comparto, operante presso i servizi di pronto soccorso, un incremento dell'indennità specifica, con un impegno di spesa di 200 milioni di euro annui già a decorrere dal 2023.

ALLEGATO 4

5-00167 Quartini: Sulla necessità di mantenere alta l'attenzione nei confronti del Covid-19.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

QUARTINI, SPORTIELLO e MARIANNA RICCIARDI. – *Al Ministro della salute.* – Per sapere – premesso che:

nel corso dell'ultima settimana, secondo i dati raccolti dalla Fondazione Gimbe, ad una discesa dei casi in terapia intensiva (-4,2 per cento), dei soggetti in isolamento domiciliare (-7,3 per cento), dei nuovi casi (-21,1 per cento) e dei casi attualmente positivi (-7,2 per cento), corrisponde una crescita dei ricoverati con sintomi (+2,4 per cento) e dei decessi: 719 negli ultimi 7 giorni (17 riferiti a periodi precedenti), con una media di 103 al giorno rispetto ai 98 della settimana precedente;

le regioni – ad eccezione della Sardegna (+14,1 per cento) – registrano un calo dei nuovi casi e, in verità, sembra sensibilmente ridotta anche l'attenzione al problema: assistiamo infatti ad una consistente riduzione del numero dei tamponi totali (-13 per cento: dai 1.256.722 della settimana 2-8 dicembre a 1.093.207 della settimana 9-15 dicembre), i tamponi rapidi sono diminuiti del 14,3 per cento (-151.015), mentre quelli molecolari del 6,2 per cento (-12.500);

questo calo dell'attenzione è estremamente preoccupante, non solo perché apre le porte ad una diffusione strisciante del virus, con i relativi rischi di congestione dei presidi sanitari, ma soprattutto perché non

permette una valutazione delle eventuali mutazioni del virus in giro per il paese;

la percezione diffusa di « pericolo scampato », ha portato anche a trascurare l'importanza di mantenere alta la guardia nella stessa campagna vaccinale: Gimbe denuncia, infatti, che quasi il 72 per cento degli *over-60* e delle persone « fragili » (coloro che sono più a rischio di malattia grave se esposti a virus) è scoperta rispetto alla quarta dose del vaccino, con rilevanti differenze regionali;

tale calo è assecondato anche da un sistema diventato estremamente permissivo, che tende a minimizzare il rischio di contagio oppure a giustificare le posizioni di quei pochi sanitari che, rifiutando i vaccini, non hanno contribuito a contenere l'avanzata dei contagi. Il loro anticipato rientro in servizio ha in qualche misura svalutato il senso di responsabilità dei sanitari che, oltre a vaccinarsi, sono rimasti sul luogo di lavoro, correndo notevoli rischi personali, per curare i malati di Covid –:

se sia al corrente dei dati diffusi dalla Fondazione Gimbe e come intenda porvi rimedio, in modo da evitare, anche in via preventiva, che nuove mutazioni del virus possano nuovamente mettere in affanno il sistema sanitario, con nuove interruzioni nella erogazione delle prestazioni non Covid e nell'attività di monitoraggio e *follow up* di altre patologie. (5-00167)

ALLEGATO 5

5-00167 Quartini: Sulla necessità di mantenere alta l'attenzione nei confronti del Covid-19.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dagli interroganti rappresento che la Fondazione Gimbe non raccoglie dati autonomamente, ma realizza delle elaborazioni sulla base dei dati forniti da fonti istituzionali come l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della salute.

È comune a tutti i sistemi di sorveglianza epidemiologica il fatto che la proporzione dei casi segnalati alla sorveglianza stessa sia una piccola parte del numero complessivo di infezioni che si verificano in una popolazione. In particolare, si tratta dei casi che giungono all'attenzione del Servizio sanitario nazionale. Questa differenza è più evidente nei casi in cui, come SARS-CoV-2, uno stesso patogeno sia in grado di causare casi di malattia grave e casi di infezione asintomatica o paucisintomatica che, con meno probabilità, giungeranno all'attenzione del medico.

Il cambiamento dell'impatto clinico della epidemia da SARS-CoV-2, dovuto essenzialmente all'aumento della quota di persone immunizzate da copertura vaccinale e/o infezione naturale, insieme alla ridotta patogenicità della variante Omicron, ha contribuito alla diffusione di test auto-diagnostici che non prevedono un contatto con il servizio sanitario.

Inoltre, con il cambiamento della legislazione relativa agli obblighi certificativi, è possibile che la proporzione di infezioni segnalate si sia progressivamente ridotta rispetto allo stesso periodo del 2021.

Sia l'immunità acquisita dalla vaccinazione che dall'infezione naturale hanno una efficacia limitata nei confronti delle nuove infezioni da SARS-CoV-2, con tendenza ad una diminuzione progressiva nei mesi successivi ad un evento (vaccino o infezione). Tuttavia, l'efficacia del vaccino rimane molto elevata nel proteggere dalla malattia CO-

VID-19 severa, la campagna vaccinale, come attualmente prevista dal Ministero della salute, è mirata proprio a sostenere la sua efficacia e limitare le infezioni gravi del virus.

La menzionata campagna vaccinale, prevede uno spot televisivo della durata di 30 secondi e uno spot radiofonico della durata di 30 secondi diffusi dal 1° dicembre sulle reti televisive e radiofoniche nazionali del servizio pubblico (RAI) negli spazi riservati alle pubbliche amministrazioni mediante la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazione e editoria, su Canale 5 e Rete 4 e sugli *account social* del Ministero della salute.

Obiettivo della campagna è invitare a mantenere un comportamento responsabile nei confronti del Covid-19 e dell'influenza stagionale, promuovendo proprio la vaccinazione, strumento di primaria importanza per proteggere se stessi e gli altri.

Grazie alla combinazione dell'immunità acquisita tramite la vaccinazione e dell'immunità naturale dovuta a precedenti infezioni, la gravità clinica dell'infezione da SARS-CoV-2 è diminuita bruscamente dall'inizio dell'epidemia in Italia ad oggi. La letalità standardizzata, ovvero il numero di decessi sul numero di casi segnalati, è passata da circa 50 per 1000 nei primi mesi del 2020 al 2 per 1000 nell'ottobre 2022. Al contempo nel 2022 sono stati documentati molti più casi rispetto ai precedenti anni epidemici, anche per la prevalenza della variante SARS-CoV-2 Omicron caratterizzata da una elevata trasmissibilità.

La conseguenza di questa combinazione di eventi, è che la maggior parte dei casi che osserviamo oggi è asintomatica o presenta quadri clinici di gravità molto lieve. Inoltre, alcuni dei casi con infezione da SARS-CoV-2 ricoverata in reparti ordinari

è affetta da altre condizioni che ne hanno giustificato il ricovero.

Considerando questo scenario, il fatto che il numero dei casi in terapia intensiva sia in discesa non è incoerente e sembra molto improbabile, data la criticità dei casi ricoverati in questi reparti, che possa essere ascrivibile ad una diminuita propensione ai test diagnostici in comunità.

Nella attuale gestione dell'epidemia non è previsto un controllo della circolazione virale ma l'eventuale mitigazione di un impatto eccessivo sulla salute e sui servizi sanitari (quindi con minori restrizioni). In questo contesto, anche un uso più diffuso dei tamponi diagnostici in comunità non arresterebbe la circolazione del virus SARS-CoV-2.

La strategia adottata è, in questo contesto, di continuare a monitorare con attenzione la situazione per eventualmente modulare ed adattare le strategie di risposta in tempi rapidi nel caso di comparsa di varianti con diverse caratteristiche di seve-

rità o verso le quali i vaccini attualmente disponibili abbiano una minore efficacia. L'ampia circolazione dei virus responsabili di infezioni respiratorie è monitorata attraverso sistemi di sorveglianza patogeno specifici ed il sistema Influnet che sorveglia le sindromi influenzali e le infezioni respiratorie acute.

Concludo ricordando che l'Istituto Superiore di sanità e il Ministero della salute, inoltre realizzano approfondimenti ed analisi specifiche per SARS-CoV-2, ad esempio attraverso un monitoraggio del rischio epidemico settimanale, in cui i cambiamenti nell'andamento epidemico di SARS-CoV-2 sono presentati anche alla luce di altri indicatori sanitari, o attraverso le indagini di prevalenza della sorveglianza genomica che forniscono informazioni sulle varianti SARS-CoV-2 di interesse sanitario circolanti nel nostro paese, proprio per essere pronti a modificare le strategie di sanità pubblica di contrasto a questi virus.

ALLEGATO 6

5-00168 Ciani: Iniziative per fare fronte alla carenza di personale impiegato nella medicina d'emergenza-urgenza.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

CIANI, FURFARO, MALAVASI, GIRELLI e STUMPO. – *Al Ministro della salute.* – Per sapere – premesso che:

come rileva la Società italiana di medicina d'emergenza urgenza (Simeu) gli accessi al pronto soccorso sono in costante aumento a fronte di una carenza di organico ormai cronica pari a oltre 5 mila medici e circa 12 mila infermieri;

si tratta di un aumento del numero di accessi rispetto al numero dei sanitari realmente impiegati che porta ad un sovraccarico di lavoro, stimato tra il 25-50 per cento per il personale medico e sanitario impiegato in prima linea che rischia di far saltare quel principio di universalità dell'accesso e delle cure su cui si fonda il nostro Sistema sanitario nazionale;

come se ciò non bastasse, i pronto soccorso sono gremiti di pazienti in attesa di ricevere un posto letto nei vari reparti di degenza, con una permanenza nei pronto soccorso che a volte supera le 24 ore;

si tratta di cifre che fanno emergere un quadro ormai non più sostenibile a cui è necessario dare risposte veloci e concrete partendo da un miglioramento delle condizioni di lavoro di medici e infermieri impiegati nella medicina dell'emergenza-urgenza;

alla luce di tale situazione non è più rinviabile l'abolizione del tetto alle assun-

zioni al fine di adeguare gli organici all'effettivo carico di lavoro, come non è più differibile il riconoscimento della natura usurante del servizio prestato presso i pronto soccorso o il riconoscimento fin da subito di una indennità per la particolarità del lavoro svolto esteso anche a tutto il personale del sistema 118;

in particolare il riconoscimento della peculiarità, complessità e difficoltà del lavoro sull'emergenza comporterebbe per tale personale un'indennità economica e pensionistica adeguata e giusta, al fine di diventare un'attività scelta dai professionisti per il valore aggiunto che viene riconosciuto anche dall'istituzione della specifica scuola di specializzazione in medicina di emergenza-urgenza;

nel pieno del terremoto della pandemia sembrava che si fosse compreso il valore del nostro Ssn e si fosse finalmente percepito che la politica di progressiva riduzione degli investimenti sul Ssn stava mettendo in ginocchio il Paese. Purtroppo, constatiamo che, passata la paura, di fatto nulla è cambiato – :

quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare affinché nell'agenda del Governo la crisi strutturale e di personale impiegato nella medicina dell'emergenza urgenza sia considerata una effettiva priorità. (5-00168)

ALLEGATO 7

5-00168 Ciani: Iniziative per fare fronte alla carenza di personale impiegato nella medicina d'emergenza-urgenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Inizio con osservare che nella seduta odierna delle QT, in più occasioni, ho modo di osservare che i professionisti operanti nel Servizio Sanitario Nazionale si trovano oggi a lavorare in un contesto sempre più critico.

Tali problemi sono ancor più evidenti nei Servizi maggiormente critici, come quelli di Emergenza-Urgenza. Purtroppo, avvengono episodi drammatici, che impongono una profonda riflessione rispetto all'individuazione di apposite misure per ovviare alla carenza di personale, anche attraverso specifici interventi volti a rendere maggiormente attrattivo il Servizio per i giovani medici che intraprendono la specializzazione in medicina d'Emergenza-Urgenza.

Ciò anche in considerazione delle problematiche connesse allo svolgimento di un'attività stressante, di grande responsabilità e con un alto potenziale di rischio, correlato anche a comportamenti spesso pericolosi o violenti dell'utenza.

Proprio a tal fine, come è noto, è stata inserita nel disegno di legge bilancio per il 2023 una norma finalizzata a riconoscere, per le particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e del personale del comparto, operante presso i Servizi di Pronto Soccorso, un incremento dell'indennità specifica, con un impegno di spesa di 200 milioni di euro annui già a decorrere dal 2023.

A tal riguardo, occorre peraltro considerare che la predetta indennità è destinata esclusivamente al personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 293 e 294, della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234); mentre il personale operante nei Servizi del 118 (cosiddetta emergenza territoriale), di norma, è titolare di

un rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, disciplinato nell'ambito dell'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni (fermo restando che i Servizi di Emergenza-Urgenza sono disciplinati dalle Regioni con modalità del tutto diverse, per cui in molte Regioni c'è un modello misto di emergenza territoriale, ed ai relativi Servizi concorrono sia medici in rapporto di convenzione che dirigenti medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale).

È auspicabile, quindi, la previsione di analoghi incentivi da destinare ai professionisti convenzionati dell'emergenza territoriale, previa individuazione delle necessarie risorse.

Per quel che riguarda i vincoli di spesa del personale, in effetti questi ultimi, dettati da esigenze di contenimento della spesa, nel tempo, hanno determinato importanti ricadute in termini di qualità del sistema, anche perché hanno ostacolato il passaggio di quella conoscenza esperienziale tra generazioni che dovrebbe caratterizzare il rapporto lavorativo tra professionisti più anziani ed i giovani professionisti.

Tali limitazioni hanno comportato, inoltre, un incremento di varie forme di precariato, con la conseguente demotivazione dei professionisti e con il concreto rischio che le prestazioni assistenziali vengano affidate a soggetti non sempre in possesso delle necessarie competenze.

Concludo, segnalando che nella consapevolezza delle criticità che ho riassunto, è intenzione politica avviare interventi anche di natura normativa per superare il vigente regime dei tetti della spesa del personale sanitario.

ALLEGATO 8

5-00169 Benigni: Iniziative volte a prevedere il coinvolgimento delle farmacie nelle campagne vaccinali antipneumococciche.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

BENIGNI e BAGNASCO. – *Al Ministro della salute.* – Per sapere – premesso che:

lo pneumococco (*Streptococcus pneumoniae*) è un agente patogeno responsabile di malattie di diversa gravità. I quadri clinici più frequenti sono otiti, polmoniti, sepsi e meningiti. Le fasce di età più colpite sono quelle dei bambini al di sotto dei 5 anni e degli anziani al di sopra dei 65 anni;

il vaccino antipneumococcico è attualmente a uso prevalentemente pediatrico e costituisce uno dei metodi più efficaci per contrastare l'infezione pneumococcica. Dal 2017 è previsto nel Pnpv ed offerto nei Lea anche alla popolazione *over 65* e può essere offerto simultaneamente alla vaccinazione antinfluenzale;

il Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019, attualmente in proroga, si è proposto per la vaccinazione antipneumococcica negli anziani al di sopra dei 65 anni, l'obiettivo di copertura del 40 per cento per l'anno 2017, del 55 per cento per l'anno 2018 e del 75 per cento per l'anno 2019. Tuttavia, le coperture vaccinali per tale categoria e per i soggetti a rischio sono oggi inferiori al 40 per cento e il dato è relativo alle regioni più virtuose;

la Società Italiana di pneumologia (Sip) e la Società italiana di terapia antinfettiva (Sita) hanno chiesto alle autorità sanitarie di promuovere campagne di vaccinazione anti-influenzale e anti-pneumococcica e di garantire disponibilità e strutture adeguate alla loro somministrazione;

il nuovo Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza 2022-2025 (Pn-car) inoltre raccomanda la somministrazione del vaccino anti-pneumococcico anche per contrastare il fenomeno della resistenza agli antimicrobici o antimicrobico-resistenza (Amr) e l'insorgenza delle infezioni correlate all'assistenza (Ica);

la capacità dei vaccini di ridurre notevolmente l'impatto delle malattie infettive la loro gestione da parte dei servizi sanitari, rappresenta altresì una fonte di notevole risparmio per il Ssn;

l'emergenza Covid ha consentito di sperimentare l'efficienza e l'utilità delle farmacie nelle campagne di prevenzione e profilassi: al fine di garantire un accesso equo alla vaccinazione a tutte le fasce di popolazione in tutte le fasi della vita, appare opportuno considerare di poter rendere strutturale la somministrazione di più vaccini presso le farmacie aperte al pubblico – :

se il Ministro interrogato ritenga di considerare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere il coinvolgimento delle farmacie nelle campagne vaccinali antipneumococciche, ampliando la fascia d'età cui rivolgersi, al fine di perseguire l'obiettivo di contribuire all'incremento delle coperture vaccinali e ad una maggiore prevenzione di malattie, con impatto sulla salute delle persone e alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. (5-00169)

ALLEGATO 9

5-00169 Benigni: Iniziative volte a prevedere il coinvolgimento delle farmacie nelle campagne vaccinali antipneumococciche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La rete di distribuzione dei medicinali offerta dalle farmacie è stata utilizzata al fine di diffondere e favorire la vaccinazione dei cittadini contro il Covid-19.

Pertanto, non sussistono, in via di principio, motivi ostativi all'avvio di una riflessione in merito alla vaccinazione antipneumococcica, valutandone gli aspetti relativi sia alle competenze professionali sia alle modalità di somministrazione diverse da quelle ordinarie, che si svolgono in un ambiente « protetto » quale quello di una struttura sanitaria.

Infatti, le farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale, quali presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei Servizi, propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione.

Il coinvolgimento dei farmacisti e delle farmacie nelle campagne vaccinali costituisce, pertanto, un'importante opportunità per la valorizzazione del ruolo professionale del farmacista e, nel contempo, della funzione di presidio sanitario di prossimità svolta dalle farmacie.

Tale valorizzazione trova pieno riscontro nelle recenti norme che disciplinano l'esecuzione, da parte dei farmacisti, delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2 e delle vaccinazioni anti influenzali.

In particolare, l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante « Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria », convertito, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ha introdotto nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 otto-

bre 2009, n. 153, in materia di farmacia dei servizi, la lettera *e-quater*.

Detta lettera *e-quater*, soggiunta all'articolo 1, comma 2, prevede: « la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievo del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa ».

In data 28 luglio 2022, è stato sottoscritto il vigente protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni/PA e Federfarma, Assofarma e Farmacieunite, ai fini della somministrazione – da parte dei farmacisti – dei vaccini anti Covid-19, dei vaccini anti influenzali, nonché dei test diagnostici con prelievo del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.

Con specifico riguardo alla vaccinazione antipneumococcica, le attuali raccomandazioni (in base al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 e relativa proroga), prevedono l'offerta attiva e gratuita ai bambini nel corso del primo anno

di età, in regime di co-somministrazione con altri vaccini (ad esempio, il vaccino esavalente; il vaccino anti-rotavirus) e, nell'adulto, ai soggetti di 65 anni di età.

Le regioni che, per situazioni epidemiologiche e di contesto, volessero offrire la vaccinazione a due coorti di età, dovrebbero prediligere i 65 enni ed i 70 enni.

Inoltre, la vaccinazione è raccomandata ai soggetti ad aumentato rischio, anche al di fuori delle suddette classi di età.

Quanto alla copertura vaccinale a 24 mesi per il ciclo completo (3 dosi), al 31 dicembre 2021, per pneumococco appunto a 24 mesi è del 90,58 per cento; mentre sale al 91,71 per cento a 36 mesi e a 91,86 per cento a 48 mesi.

Al momento attuale non è prevista la rilevazione delle coperture – per tale vaccino – negli adulti.

Concludo, ribadendo che tenuto conto che la partecipazione dei farmacisti in generale alla campagna vaccinale rappresenta anche un passaggio importante al fine del miglioramento della sanità territoriale, che deve basarsi sul concetto di prossimità e sulla sinergia di tutti i professionisti che operano nel territorio, è nostra intenzione avviare ogni necessario approfondimento sulla vaccinazione antipneumococcica con riguardo alla possibilità che la stessa venga eseguita nelle farmacie, nel rispetto dei parametri di sicurezza e dei profili delle competenze professionali del farmacista, tenuto, inoltre, conto dell'esigenza di una specifica integrazione normativa.

ALLEGATO 10

5-00170 Loizzo: Iniziative finalizzate a fronteggiare la grave carenza di personale medico e sanitario.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

LOIZZO, PANIZZUT, LAZZARINI e MATONE. – *Al Ministro della salute.* – Per sapere – premesso che:

il fenomeno relativo alla carenza di medici specialisti e di medici di medicina generale ha oltrepassato da tempo i livelli di guardia nel nostro Paese;

in base alle proiezioni dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, nei prossimi quindici anni il Servizio sanitario nazionale perderà circa 56 mila medici e solo il 75 per cento di essi sarà sostituito da nuovo personale sanitario;

nelle more dell'emergenza Covid, per fronteggiare le esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione della pandemia, il legislatore è intervenuto con misure di carattere eccezionale, anche consentendo il trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del comparto sanità e degli operatori sociosanitari, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza (in questo senso, si veda l'articolo 12 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);

nonostante la chiusura dello stato emergenziale, i numerosi pensionamenti at-

tesi e le difficoltà nella copertura degli ambiti vacanti giustificano – a parere degli interroganti – lo studio di nuove soluzioni finalizzate ad arginare la carenza di medici e personale sanitario, nelle more della piena realizzazione delle politiche di potenziamento della formazione universitaria e specialistica, il cui orizzonte temporale è inevitabilmente di medio termine;

in tale ottica, appare opportuno – tra le altre misure – considerare una deroga transitoria all'ordinario limite di età per il collocamento d'ufficio a riposo del personale medico dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale;

il rafforzamento degli organici appare indispensabile anche nell'ottica di favorire il recupero delle liste di attesa e l'attuazione delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare con riguardo al potenziamento della medicina territoriale –:

se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative di competenza finalizzate a fronteggiare la grave carenza di personale medico e sanitario, anche eventualmente prevedendo una deroga transitoria al limite massimo di età per il collocamento a riposo, su base volontaria e senza pregiudizio per le nuove assunzioni. (5-00170)

ALLEGATO 11

5-00170 Loizzo: Iniziative finalizzate a fronteggiare la grave carenza di personale medico e sanitario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla problematica relativa alla carenza del personale medico e del personale sanitario, osservo quanto segue.

Premetto che siamo consapevoli che i professionisti del SSN si trovano oggi ad operare in un contesto sempre più difficile e, pertanto, a tale criticità e anomalia di sistema, il Ministro della salute intende porre in essere ogni idonea iniziativa per porre rimedio.

Nel merito del problema, bisogna ricordare che il reiterarsi negli ultimi anni delle manovre finanziarie di contenimento della spesa, ed in particolare dei vincoli assunzionali, soprattutto nelle regioni in piano di rientro, ha finito per determinare nel tempo una grave carenza di personale che, unita ad un crescente innalzamento della relativa età media, ha portato inevitabilmente ad un forte deterioramento delle condizioni di lavoro. Tali carenze si sono rese ancora più evidenti nel periodo della pandemia.

Già nel corso dell'illustrazione delle linee programmatiche in questa Commissione da parte del Ministro, è stato anticipato che, in via prioritaria, si ritiene necessario avviare una strategia generale con una rivisitazione delle procedure che determinano il fabbisogno del personale sanitario a livello nazionale, tale iniziativa deve essere accompagnata anche dal ripensamento delle procedure di ingresso dei nuovi medici nel SSN.

Non vi è dubbio, che questi interventi di sistema e a regime richiedono tempi adeguati per il buon esito degli stessi, tuttavia – *medio tempore* e per fornire risposte urgenti alle necessità sanitarie dei cittadini

– si sta ipotizzando di avviare misure temporanee e, ove necessario, anche in deroga al regime vigente con specifico riguardo al limite massimo di età per il personale sanitario in servizio presso il SSN.

Tra le misure in valutazione, vi è anche l'intervento che consente al personale infermieristico di poter svolgere la loro attività oltre l'orario di lavoro.

Quanto invece alle misure straordinarie già in vigore, e che ci stiamo accingendo a prorogare nel decreto-legge di prossima adozione in materia di proroga dei termini legislativi, va ricordato l'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di cui si è chiesta la proroga fino al 31 dicembre 2023.

Come noto, la norma ha previsto la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, con incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili – nella prima fase fino al perdurare dello stato di emergenza – oggi si sta chiedendo la proroga sino al 31 dicembre 2023.

La norma consente alle aziende ed enti del SSN di fronteggiare l'emergenza pandemica ricorrendo, ove necessario, a rapporti di lavoro flessibile in deroga agli ordinari istituti di reclutamento dei medici del SSN.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. (COM(2021)812 final).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. (COM(2022)384 final) (Parere alla IX Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 114

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Atto n. 8 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 115

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Atto n. 9 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 119

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE. Atto n. 14 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 124

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dott. Guido Stazi, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final) 124

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo

sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. (COM(2021)812 final).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei

trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013.

(COM(2022)384 final).

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli atti dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2022.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), ad integrazione dell'intervento pronunciato nella seduta precedente, interviene a proposito degli atti delegati previsti dall'articolo 56, articolo che contiene una significativa innovazione rispetto al precedente articolo 49. Ricorda che tale articolo conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare gli allegati I e II, contenenti l'indicazione delle mappe della rete transeuropea e l'elencazione dei relativi nodi (nodi urbani, aeroporti, porti marittimi e interni e terminali ferroviario-stradali).

Pur comprendendo la necessità di adeguare la normativa inerente la rete transeuropea per tenere conto dell'evoluzione dei volumi di traffico e della concentrazione di popolazione residente, rileva che, dalla prospettiva parlamentare, la possibilità di intervento unilaterale da parte della Commissione appare suscettibile di indebolire il confronto democratico. C'è infatti la possibilità che l'azione unilaterale della Commissione vanifichi la procedura legislativa del co-legislatore nazionale, poiché consente alla Commissione di assumere, tramite il veto, una posizione rigida che impedisce di introdurre modifiche secondo una procedura negoziata.

Con riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà, ritiene che la scelta dello strumento regolamentare sia adeguata, in quanto l'interoperabilità delle strutture rende senza dubbio necessaria una disciplina comune.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Atto n. 8.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (*Directive on Administrative Cooperation – DAC*).

Ricorda che lo schema in esame è adottato in forza della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021) ed al n. 10 del relativo allegato A, il cui termine di esercizio è fissato al 31 dicembre 2022, mentre il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scade il 29 dicembre 2022.

Ricorda altresì, preliminarmente, che la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, oggetto di recepimento, interviene sulla stratificata normativa europea in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale, volta al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché al contrasto al fenomeno della pianificazione fiscale aggressiva, intesa a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, mediante la previsione di flussi

informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali.

Segnala che la prima direttiva in materia – la direttiva 2011/16/UE (cosiddetto DAC 1) – è stata, recepita nell'ordinamento giuridico italiano, principalmente, con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 29 e più volte modificata nel corso degli ultimi anni per estenderne progressivamente l'ambito applicativo. Essa prevede tre tipi di scambio di informazioni: su richiesta (articolo 5 e ss. gg); in via automatica e periodica, su un insieme predeterminato di redditi e di capitali, attraverso la rete comune di comunicazione (CCN) e a mezzo dell'apposita interfaccia sviluppata dall'Unione (CSI) (articolo 8 e segg.); in via occasionale (articolo 9).

Successivamente la direttiva 2014/107/UE (DAC 2) ha inserito nella DAC lo *standard* comune di comunicazione di informazioni (*Common Reporting Standard* – CRS) elaborato dall'OCSE, ampliando altresì le categorie di reddito oggetto di scambio automatico.

La direttiva (UE) 2015/2376 (DAC 3) ha poi disposto lo scambio automatico di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri, mentre la direttiva (UE) 2016/881 (DAC 4) ha introdotto l'obbligo per le imprese multinazionali europee di presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese (cosiddetto *country by country reporting*) di talune informazioni fiscali.

La direttiva (UE) 2016/2258 (DAC 5) ha disposto l'obbligo per gli Stati membri di fornire alle autorità fiscali l'accesso alle procedure di adeguata verifica della clientela applicate dalle istituzioni finanziarie, mentre la direttiva n. 2018/822/UE (DAC 6) ha introdotto l'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva.

Fa presente infine che la direttiva 2021/514/UE (DAC 7), ora oggetto di recepimento, interviene su tale impianto normativo per estendere, dal 2023, la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati UE anche al settore dell'economia digitale mediante l'introduzione di obblighi di comu-

nicazione a carico dei gestori di piattaforme. Questi ultimi sono tenuti, quindi, a raccogliere e verificare le informazioni necessarie sui venditori presenti sulla piattaforma, e comunicarle con cadenza periodica all'amministrazione fiscale. Tali informazioni sono oggetto di scambio automatico tra gli Stati membri.

Inoltre, la DAC 7 interviene su altri ambiti amministrativi: in materia di scambio di informazioni su richiesta, chiarisce i termini di trasmissione delle informazioni di « prevedibile pertinenza », ovvero delle informazioni per le quali vi sia una ragionevole possibilità che siano pertinenti per indagini fiscali relative a determinati contribuenti; in materia di scambio automatico delle informazioni, ne estende l'ambito di applicazione al fine di includervi anche i redditi derivanti dalla proprietà intellettuale; interviene su ambiti organizzativi (tempistica dello scambio di dati su richiesta; partecipazione alle indagini amministrative negli Stati membri, nell'ambito dello scambio di informazioni; possibilità di verifiche congiunte); infine adegua la disciplina dello scambio di informazioni alla regolamentazione UE sulla protezione dei dati personali.

Con riferimento all'applicazione delle nuove norme, la DAC 7 prevede che gli Stati membri: *a)* adottino e pubblichino entro il 31 dicembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023; *b)* adottino e pubblichino entro il 31 dicembre 2023, con applicazione, al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2024, le disposizioni in materia di verifiche congiunte e protezione dei dati.

Passando a descrivere lo schema di decreto legislativo, preannuncia che si limiterà a sintetizzarne brevemente il contenuto, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una illustrazione dettagliata.

Esso si compone di cinque capi. I capi da I a IV (articoli da 1 a 15) recepiscono le definizioni e delineano le procedure relative agli obblighi di comunicazione periodica all'amministrazione fiscale degli altri

Stati che le norme europee pongono in capo ai gestori delle piattaforme digitali. Il capo V (articoli da 16 a 19) introduce ulteriori modifiche che riguardano, tra l'altro, la protezione dei dati, le verifiche congiunte e i termini di decorrenza del provvedimento.

L'articolo 1 delinea l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai Capi da I a IV, riguardanti lo scambio automatico delle informazioni rilevanti ai fini fiscali raccolte dai gestori di piattaforma su cui gravano gli obblighi di comunicazione. Detto scambio intercorre: tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'UE; tra l'Agenzia delle entrate e altre giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che abbiano però sottoscritto un « accordo qualificante effettivo » tra autorità competenti. Ulteriori adempimenti sono demandati alla norma secondaria.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti, tra cui l'ambito soggettivo dei gestori di piattaforme, le attività pertinenti, i venditori (lettere da *n*) a *q*), le nozioni di verifica congiunta e violazione dei dati.

L'articolo 3 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione identifichi i venditori esclusi sulla base di un numero massimo di attività pertinenti e dell'importo totale accreditato.

L'articolo 4 stabilisce, ai commi 1 e 2, le informazioni che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve acquisire in relazione ai venditori, diversi dai venditori esclusi, a seconda che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche.

L'articolo 5 disciplina gli obblighi di verifica, da parte dei gestori della piattaforma, dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore. In particolare, evidenzia che le società di capitali, le società di persone e gli altri enti (come *trust* e fondazioni) si considerano residenti nello Stato in cui hanno la sede legale, ma ove il gestore di piattaforma riscontri che il venditore ha un numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale, tale venditore deve essere considerato residente anche nello

Stato membro che ha rilasciato il NIF o in cui è ubicata una stabile organizzazione.

L'articolo 6 disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riguardo all'acquisizione delle informazioni sui beni immobili in locazione inserzionati tramite la piattaforma (dati catastali e, per i venditori che effettuano oltre duemila attività pertinenti di locazione, dati giustificativi della proprietà).

L'articolo 7 prescrive la frequenza con la quale devono essere espletate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e il periodo di validità delle stesse.

L'articolo 8 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione possa scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica esclusivamente con riferimento ai venditori attivi, ossia coloro che prestano almeno un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione, ovvero ai quali viene versato o accreditato un corrispettivo.

L'articolo 9 disciplina l'ipotesi di espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di soggetti terzi. In tal caso la responsabilità rimane in capo all'originario gestore di piattaforma.

L'articolo 10 delinea gli obblighi di comunicazione dei gestori di piattaforma e i casi di esonero. In sintesi, si prevede che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (diverso da un gestore di piattaforma escluso) sia tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate tutte le informazioni richieste entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce tale comunicazione. Se il gestore ha obblighi di comunicazione in più Stati membri può scegliere di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia adoperando specifici accorgimenti. Il gestore di piattaforma qualificato come gestore estero non è tenuto a fornire le informazioni rilevanti qualora vi sia un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti, il quale già prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con l'Italia e sui venditori oggetto di comunicazione in quest'ultima residenti.

L'articolo 11 elenca le informazioni che devono essere comunicate all'Agenzia delle

entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di comunicazione delle informazioni medesime.

L'articolo 12 introduce disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica ed il rispetto degli obblighi di comunicazione, prevedendo che i contratti stipulati dalle piattaforme contengano una clausola unilaterale che prevede la chiusura del profilo del venditore in caso di omissione dell'obbligo di trasmissione delle informazioni richieste. Sono inoltre disciplinati gli obblighi di conservazione documentale e i profili sanzionatori.

L'articolo 13 disciplina la procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione obbligatoria, rimettendo a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità con cui il gestore italiano, qualificato come tale anche in altri Stati membri, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta anche le autorità competenti di tutti gli Stati membri.

L'articolo 14 regola la procedura di registrazione unica di un gestore estero, ed elenca le informazioni che esso è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate nel caso tale registrazione avvenga in altro Stato membro, prevedendo la disciplina sanzionatoria in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, comprendente la revoca dell'efficacia della registrazione.

L'articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri e delle giurisdizioni non-UE, con riferimento alle informazioni comunicate dai gestori di piattaforma.

L'articolo 16 specifica le ulteriori modifiche normative necessarie per il recepimento nel diritto interno della Direttiva (UE) 2021/514, al fine di estendere l'ambito operativo delle forme di cooperazione già previste tra le autorità competenti degli Stati membri dell'UE al nuovo ambito dello scambio automatico obbligatorio di infor-

mazioni comunicate dai gestori di piattaforma, estendendo il novero dei tributi per il cui corretto accertamento le comunicazioni tra gli Stati membri non configurano una violazione del segreto d'ufficio, prevedendo altresì l'estensione dell'ambito applicativo delle verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea. Viene inoltre chiarito l'ambito delle informazioni oggetto delle procedure di scambio tra autorità degli Stati membri circoscritto a quelle « prevedibilmente pertinenti » per la verifica della posizione fiscale dei contribuenti, nominativamente identificati.

Infine, l'articolo 17 introduce disposizioni a presidio della protezione dei dati personali, l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 19 dispone che le norme in esame si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Conclusivamente, rileva che la Direttiva è intesa, da un lato, a migliorare il quadro normativo già esistente, mediante l'estensione e il rafforzamento delle disposizioni concernenti tutte le forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati e, dall'altro, ad ampliare l'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali.

Osserva che, sotto il primo profilo, la direttiva oggetto di recepimento ha inteso codificare la norma di prevedibile pertinenza (*foreseeable relevance*) delle informazioni, delineare nell'ambito di un quadro giuridico chiaro le richieste collettive concernenti un gruppo di contribuenti (*Group Request*), estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni alla categoria dei canoni (*royalties*), ampliare il novero delle informazioni da trasmettere; nonché regolamentare l'esecuzione dei controlli congiunti (*Joint Audits*).

Sotto il secondo profilo, la direttiva *de qua* persegue lo scopo di contrastare le forme di evasione e di elusione fiscale, facilitate dalla digitalizzazione dell'economia, mediante l'introduzione di obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme.

Ricorda infatti che la digitalizzazione dell'economia ha registrato una rapida crescita e la dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i gestori di piattaforme ha reso estremamente difficile per le amministrazioni fiscali degli Stati membri l'acquisizione delle informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente i ricavi realizzati dagli operatori attraverso il *web*, soprattutto allorché i proventi transitano attraverso piattaforme digitali stabilite in giurisdizioni estere.

L'introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzata da parte dei gestori delle piattaforme digitali ed il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati potranno consentire, quindi, alle Amministrazioni fiscali di acquisire questi dati e di ricostruire i corretti volumi d'affari che si generano sulle stesse piattaforme.

L'esigenza di ottenere informazioni circa i redditi prodotti attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali è stato oggetto di attenzione anche da parte dell'OCSE che, sin dal 2020 ha adottato le « *Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy* », e, nel 2021 ne ha esteso il campo di applicazione anche alla vendita di merci e locazione di mezzi di trasporto con le « *Model Reporting Rules for Digital Platforms – International Exchange Framework and Optional Module For Sale of Goods* ».

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), nel ringraziare il relatore per l'ampiezza della relazione, rileva come sia senz'altro condivisibile l'obiettivo della direttiva, che riconosce l'esigenza di rafforzare gli strumenti di tutela volti a evitare i fenomeni di elusione ed evasione fiscale sempre più diffusi, a fronte di un mercato digitale in continua evoluzione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

Atto n. 9.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare uno schema di decreto legislativo, adottato dal Governo in forza degli articoli 1 e 4 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), che ha delegato il Governo a recepire con decreto legislativo la direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

Fa presente che l'obiettivo della direttiva è quello di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, garantendo al tempo stesso un ambiente sano e un adeguato sostegno alla crescita economica.

A tal fine si prevede l'ampliamento di taluni diritti spettanti ai consumatori, estendendo e rafforzando la protezione degli stessi nell'ambiente *online*, rafforzando l'apparato sanzionatorio per le imprese che non rispettino le norme relative all'utilizzo di clausole vessatorie, al divieto di condotte commerciali scorrette e agli obblighi di informazioni ai consumatori.

Ricorda che il termine entro cui, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alle disposizioni ivi contenute è scaduto il 28 novembre 2021. Il medesimo articolo 7, tuttavia, prevede che le disposizioni di recepimento della direttiva avrebbero dovuto

trovare applicazione a decorrere dal 28 maggio 2022.

Alla luce della intervenuta scadenza del termine per il recepimento, è stata aperta la procedura di infrazione n. 2022/0107 con la lettera di messa in mora del 27 gennaio 2022.

Passando a descrivere lo schema di decreto legislativo, fa presente che esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1, in materia di annunci di riduzione di prezzo, prevede l'obbligo di indicare il prezzo precedente applicato per un determinato periodo di tempo (in genere 30 giorni) prima dell'applicazione di tale riduzione. In caso di prodotti agricoli e alimentari deperibili, immessi sul mercato da meno di trenta giorni, andrà indicato il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento.

Tra le deroghe si prevede che non siano soggetti all'obbligo di indicazione del prezzo precedente i « prezzi di lancio » e le vendite sottocosto, mentre non sono soggette a deroga le vendite straordinarie finalizzate all'esaurimento in breve tempo di tutte le proprie merci a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale o di trasformazione e rinnovo dei locali.

La violazione delle disposizioni in materia di annuncio di riduzione di prezzo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3.098 euro, tenuto conto di eventuali sanzioni inflitte per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri.

In materia di pratiche commerciali sleali, i commi da 3 a 7 integrano alcune definizioni, al fine, ad esempio di includere nella definizione di « prodotto » i servizi digitali e il contenuto digitale, o a chiarire il concetto di « mercato online » e di pratica ingannevole. In particolare viene qualificata tale una « qualsiasi attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da

fattori legittimi e oggettivi » (cd. « *Dual Quality* »).

È inoltre qualificata come ingannevole la pratica di fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento; rivendere ai consumatori biglietti per eventi acquistati eludendo i limiti sul numero dei biglietti acquistabili; indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori senza adottare misure per verificare la provenienza delle recensioni.

In materia di sistema sanzionatorio in caso di pratiche commerciali scorrette o clausole vessatorie, intervengono i commi 7 e 8 che elevano l'importo delle sanzioni e prevedono sanzioni specifiche, in caso di infrazione « diffusa » (a danno dei consumatori di almeno due Stati membri) o « avente una dimensione unionale » (a danno dei consumatori di almeno due terzi degli Stati membri, che insieme rappresentano almeno i due terzi della popolazione dell'Unione), disciplinando altresì la tutela amministrativa contro le clausole vessatorie.

In tema di diritti dei consumatori nei contratti i commi da 9 a 22 modificano alcune definizioni, principalmente al fine di adeguarle alle nuove strategie di vendita on line e contengono alcune previsioni specifiche, quali ad esempio le tariffe telefoniche applicabili ai servizi di trasporto passeggeri richiesti dal consumatore per telefono.

In tema di obblighi d'informazione precontrattuale, il comma 12 elenca le informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto a contenuto digitale, mentre il comma 13 integra gli obblighi d'informazione precontrattuale per i contratti a distanza e per quelli negoziati fuori dei locali commerciali e modifica i termini entro cui esercitare il diritto di recesso, prevedendo, ad esempio, l'estensione da quattordici a trenta giorni del periodo entro il quale è possibile per il consumatore esercitare il diritto di recesso, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste.

Il comma 14 elenca infine le informazioni supplementari specifiche che devono obbligatoriamente essere fornite prima della conclusione di contratti su mercati *online*.

In materia di disciplina del diritto di recesso, intervengono i commi da 15 a 22, chiarendo alcuni obblighi informativi, disciplinandone i termini temporali e definendo il regime sanzionatorio in caso di violazioni. Sono altresì disciplinati obblighi del consumatore nel caso di recesso, tra cui l'obbligo di astenersi dall'utilizzare il contenuto o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.

È infine modificata la lista delle eccezioni al diritto di recesso, prevedendo in particolare il previo consenso del consumatore alla perdita del diritto di recesso dopo che il servizio sia stato interamente prestato.

L'articolo 2 prevede che le disposizioni in tema di annunci di riduzione dei prezzi si applichino alle campagne promozionali a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

L'articolo 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere alla luce del dibattito in Commissione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE.

Atto n. 14.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare uno schema di decreto legisla-

tivo finalizzato al recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 che abroga la direttiva 2009/22/CE in materia di azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, al fine di consentire agli enti legittimati – che agiscono nell'interesse dei consumatori – di esperire azioni rappresentative, nazionali e transfrontaliere, volte all'adozione di provvedimenti inibitori e compensativi, nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell'Unione Europea, di cui all'allegato I della direttiva.

Ricorda che lo schema di decreto legislativo è adottato in forza della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021) e al n. 7 del relativo allegato A, il cui termine di esercizio, alla luce delle procedure di « scorrimento » previste dalla normativa vigente, risulta prorogato al 10 aprile 2023.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione del provvedimento, preannuncia che si limiterà a sintetizzarne brevemente il contenuto, richiamando preliminarmente le finalità della direttiva oggetto di recepimento.

La direttiva 2020/1828, il cui termine di recepimento è fissato al 25 dicembre 2022, mira a rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e a garantire una tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalle norme europee, riconoscendo un ruolo centrale alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori e agli enti che li rappresentano, a fronte di normative nazionali che privilegiano invece la tutela di interessi individuali omogenei affidata all'azione dei singoli o di associazioni che abbiano fra le proprie finalità tale tutela.

In particolare si intende consentire agli enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell'Unione in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati.

La direttiva non impone un unico sistema di azione collettiva, consentendo agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore le procedure interne previste per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale, ma richiede di rendere disponibile « almeno un meccanismo procedurale » di azione rappresentativa inibitoria e risarcitoria conforme a quello delineato nella direttiva stessa, rinviando, per gli aspetti non disciplinati, all'autonomia degli Stati membri.

In particolare, poiché sia i procedimenti giudiziari sia i procedimenti amministrativi potrebbero tutelare in modo efficace ed efficiente gli interessi collettivi dei consumatori, è lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere se un'azione rappresentativa possa essere esperita tramite procedimento giudiziario o amministrativo, o tramite entrambi, a seconda del pertinente ambito giuridico o del settore economico in questione.

Passando a descrivere lo schema di decreto in esame, premette che esso introduce nel Codice del consumo l'istituto dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea o delle relative norme di recepimento, indicate in un apposito allegato.

L'azione rappresentativa è esperibile dagli enti legittimati, vale a dire associazioni di consumatori e utenti iscritte in un apposito elenco pubblico nonché enti pubblici cui la legittimazione sia espressamente conferita dagli Stati membri.

Evidenzia che l'istituto si differenzia dall'azione di classe – prevista dal codice di procedura civile – in quanto: l'ambito di applicazione è circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori (come definiti dalla direttiva) a fronte di violazioni di specifiche disposizioni contenute nei regolamenti dell'Unione europea e negli atti di recepimento delle direttive in materia; la legittimazione attiva è limitata agli enti legittimati, mentre l'azione di classe è sempre esperibile da parte di tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in rela-

zione a lesioni di « diritti individuali omogenei ».

Fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 5 articoli ed un allegato.

L'articolo 1 reca modifiche al Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206/2005, prevedendo l'inserimento, dopo il Titolo II della parte V, del Titolo II.1 (Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori), recante gli articoli da 140-ter a 140-quaterdecies.

L'articolo 140-ter al comma 1 reca le definizioni – tra cui quelle di « professionista » e di « consumatore » e definisce l'ambito di applicazione delle nuove azioni rappresentative, a loro volta definite come azioni per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promosse nei confronti dei professionisti per violazione delle disposizioni di cui al nuovo allegato II-septies, fermi restando i rimedi contrattuali ed extracontrattuali già previsti.

L'art. 140-quater prevede la legittimazione ad agire in capo alle associazioni di consumatori e utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 del medesimo Codice del consumo e agli organismi pubblici nazionali di cui all'art. 3, n. 6 del regolamento (UE) 2017/2394, nonché agli enti legittimati in un altro Stato membro iscritti nell'apposito elenco degli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere pubblicato dalla Commissione europea.

L'art. 140-quinquies concerne gli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere, prevedendo che essi siano inclusi in una sezione speciale del citato elenco di cui all'art. 137. La *ratio* dell'istituzione di tale sezione speciale, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, risiede nella coincidenza solo parziale dei requisiti previsti dall'art. 137 del Codice del consumo e di quelli previsti dall'art. 3, paragrafo 4, della direttiva.

L'art. 140-sexies disciplina la comunicazione alla Commissione europea, da parte del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, dell'elenco degli enti legittimati, la pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale del Ministero e l'attività di verifica –

anche su richiesta di uno Stato membro o della Commissione europea – e monitoraggio da parte del Ministero medesimo, che funge da punto di contatto con la Commissione europea.

L'art. 140-*septies* disciplina le azioni rappresentative. Tali azioni possono essere promosse, dagli enti legittimati, anche appartenenti a diversi Stati membri, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di ottenere provvedimenti inibitori o compensativi. L'azione è promossa dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo in cui ha sede la parte resistente (cd. «tribunale delle imprese»). Sono altresì definite disposizioni procedurali e requisiti di ammissibilità.

L'art. 140-*octies* concerne i provvedimenti inibitori, volti a ottenere la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori di cui all'allegato II-*septies*, ovvero la pubblicazione su uno o più quotidiani del provvedimento o di una rettifica. L'ente legittimato non ha l'onere di provare la colpa o il dolo del professionista né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori (comma 4).

L'art. 140-*novies* prevede la possibilità per gli enti legittimati di proporre azioni rappresentative, oltre che per ottenere provvedimenti inibitori, anche per ottenere provvedimenti compensativi a tutela degli interessi dei consumatori danneggiati. In caso di soccombenza il singolo consumatore può essere condannato al rimborso delle spese a favore del resistente solo in caso di dolo o colpa grave.

L'art. 140-*decies* regola gli accordi di natura transattiva e conciliativa, prevedendo la possibilità che le parti possano depositare una proposta transattiva o conciliativa e che il tribunale possa formulare un invito in tal senso.

L'art. 140-*undecies* dispone in materia di pubblicità delle azioni rappresentative intentate che devono essere rese disponibili sui siti degli enti legittimati e sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

L'art. 140-*duodecies* prevede l'interruzione della prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili con l'azione rappresentativa a decorrere dalla notificazione dell'atto introduttivo del relativo procedimento.

L'art. 140-*quaterdecies* detta disposizioni in materia di contributo unificato (in particolare, è esclusa l'applicazione del comma 1-*ter* dell'art. 13 del DPR 115/2002, che prevede il raddoppio del contributo per i procedimenti di competenza delle sezioni specializzate).

L'articolo 2 dello schema modifica il decreto legislativo n. 28/2010, al fine di prevedere che l'azione volta ad ottenere i provvedimenti inibitori di cui all'art. 140-*octies* non sia assoggettata al previo esperimento del procedimento di mediazione.

L'articolo 3 reca modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 168/2003 in materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finali, in virtù delle quali le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023 (termine previsto dall'art. 24, paragrafo 1, della direttiva).

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'allegato A reca l'allegato II-*septies* del Codice del consumo, contenente l'elenco dei regolamenti dell'Unione europea di cui all'allegato I della direttiva 1828/2020 e delle norme di attuazione delle direttive di cui all'allegato I della medesima direttiva.

Osserva, a titolo esemplificativo, che si tratta di disposizioni concernenti: danno da prodotti difettosi; clausole abusive; pratiche commerciali sleali; garanzia dei beni di consumo; indicazione del prezzo; pubblicità ingannevole; trasporti; energia elettrica e gas; telefonia mobile; turismo; commercio elettronico e servizi digitali; protezione dei dati personali; sicurezza dei prodotti; sicurezza alimentare; assicurazioni; commercializzazione a distanza di servizi finanziari; prodotti d'investimento al dettaglio; fondi di investimento; credito ai consumatori; blocchi geografici ingiustificati e discriminazione basata sulla nazionalità.

Evidenzia che, in merito all'adeguamento dell'allegato alle modifiche dell'allegato I della direttiva, l'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto in esame prevede che si proceda con provvedimento del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*.

A tale proposito osserva che l'adeguamento disciplinato dall'articolo 4, comma 3, si renderà presumibilmente necessario alla luce delle modifiche previste a tale allegato da parte di due proposte attualmente in corso di esame in prima lettura nell'ambito della procedura legislativa ordinaria presso il Consiglio e il Parlamento europeo. Entrambe tali proposte legislative, se approvate, verranno incluse nell'allegato II-*septies* del Codice del consumo, previsto dall'Allegato A dello schema di decreto legislativo in esame, per consentire a coloro che subiscono danni causati dal mancato rispetto delle norme in materia di accesso e utilizzo dei dati e in materia di responsabilità da intelligenza artificiale di far valere i propri diritti mediante il ricorso alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori disciplinate dal provvedimento in esame.

Sotto il profilo redazionale, segnala che l'intestazione dell'allegato A fa erroneamente riferimento all'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto (anziché all'articolo 1, comma 2).

In conclusione, evidenziando la rilevanza del provvedimento in esame al fine di rafforzare la tutela degli interessi dei consumatori protetti da interventi normativi comunitari, si riserva di presentare una proposta di parere alla luce del dibattito in Commissione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dott. Guido Stazi, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Mario Parente (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	125
AVVERTENZA	125

AUDIZIONI

Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 9.10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Mario Parente.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Mario PARENTE.

Mario PARENTE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S), Licia RONZULLI (F-BP-PPE), Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) ed Enrico BORGHI (PD-IDP) e i deputati Ettore ROSATO (A-IV-RE), Marco PELLEGRINI (M5S) e Giovanni DONZELLI (FdI), ai quali risponde Mario PARENTE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto Parente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione *ex* articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Milano – sezione 7^a penale nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Carlo Fidanza, deputato all'epoca dei fatti, (procedimento n. 28200/20 RGNR – n. 4978/22 RG TRIB) (doc. IV-ter, n. 11) (*Seguito dell'esame e conclusione*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 5

Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, sulle relative linee programmatiche (*Svolgimento e conclusione*) 5

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE. Atto n. 14 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 7

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Atto n. 10 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 12

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di *media* nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei *media*) e modifica la direttiva 2010/13/UE. COM(2022) 457 *final* (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 29

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI:

Seguito audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	30
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 12 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) ..	31
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
---	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	48
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	52
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
---	----

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00001 Orsini: Sulla situazione dei diritti umani in Iran.	
7-00004 Onori: Sulla situazione dei diritti umani in Iran.	
7-00006 Quartapelle Procopio: Sulla situazione dei diritti umani in Iran.	
7-000017 Formentini: Sulla situazione dei diritti umani in Iran (<i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00001</i>)	55
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	58

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il <i>doping</i> , fatto a Varsavia il 12 settembre 2002. C. 585 Formentini e altri (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, e conclusione</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00165 Pellegrini: Sulla riassegnazione delle somme in entrata derivanti dalle cessioni all'Ucraina di materiale e mezzi militari	62
ALLEGATO 1 (<i>Testo</i>)	63
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. Atto n. 13 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la <i>governance</i> del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Atto n. 16 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 17 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 7 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	68
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	70
Sui lavori della Commissione	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul <i>Made in Italy</i> : valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi (<i>Deliberazione</i>)	72
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	80

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Atto n. 9 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. C. 674 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	84
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	87
Sull'ordine dei lavori	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00162 Scotto: Iniziative per salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori interinali impiegati presso le questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto di asilo	85
ALLEGATO 2 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	88
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	89
5-00163 Coppo: Iniziative normative volte a modificare la sanzione per il datore di lavoro che viola il divieto di pagamento in contanti della retribuzione del lavoratore, in ossequio ai principi di graduazione e proporzionalità	86
ALLEGATO 4 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	91
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	92
5-00164 Tenerini: Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e per i genitori di figli minori di anni quattordici	86
ALLEGATO 6 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	93
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	94

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00166 Vietri: Iniziative per garantire la sicurezza degli operatori sanitari	97
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	101
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	102
--	-----

5-00167 Quartini: Sulla necessità di mantenere alta l'attenzione nei confronti del Covid-19 .	97
---	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	104
---	-----

ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	105
--	-----

5-00168 Ciani: Iniziative per fare fronte alla carenza di personale impiegato nella medicina d'emergenza-urgenza	98
--	----

ALLEGATO 6 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	107
---	-----

ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	108
--	-----

5-00169 Benigni: Iniziative volte a prevedere il coinvolgimento delle farmacie nelle campagne vaccinali antipneumococciche	98
--	----

ALLEGATO 8 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	109
---	-----

ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	110
--	-----

5-00170 Loizzo: Iniziative finalizzate a fronteggiare la grave carenza di personale medico e sanitario	98
--	----

ALLEGATO 10 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	112
--	-----

ALLEGATO 11 (<i>Testo della risposta</i>)	113
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. (COM(2021)812 final).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. (COM(2022)384 final) (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	114
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Atto n. 8 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	115
--	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore

applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Atto n. 9 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	119
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE. Atto n. 14 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dott. Guido Stazi, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final)	124
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Mario Parente (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	125
AVVERTENZA	125

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0016650